

Tribunale Arbitrale Misko

Mattonolio - Ditta Schirm

BOLLETTINO

DEI

TRIBUNALI ARBITRALI MISTI

1° Novembre 1925

Num. 2

Edito a cura dell'Istituto Fiduciario Italiano (Italian Trustee Co. Ltd.)
Direzione e Amministrazione - ROMA - Via delle Terme Diocleziane, 75 - Tel. 1603

COMITATO SCIENTIFICO DI DIREZIONE

S. E. SOLDATI AGOSTINO

Presidente T.A.M. ITALO-GERMANICO

» » -AUSTRIACO

» » -BULGARO

» » -UNGHERESE

S. E. D'AMELIO MARIANO

Primo Presidente della Corte di Cas-
sazione del Regno.

S. E. ALBERICI AVV. PIERO, Arbitro Italiano - S. E. FAGGELLA DONATO, Arbitro Italiano

Comm. BARONE AVV. LUIGI, *Segretario dei T. A. M.* - Prof. AVV. CALAMANDREI
PIERO, *della R. Università di Firenze* - Comm. CIANCARINI AVV. OVIDIO, *esten-*
sore delle sentenze dei T. A. M. - On. CIRIANI AVV. MARCO, *Patrocinante in Cas-*
sazione - Comm. DALLARI AVV. GIOVANNI, *Segretario dei T. A. M.* - LA MONACA
AVV. GIOVANNI, *addetto all'Ufficio degli Agenti Italiani* - Cav. Uff. LECCADITO
AVV. ENRICO, *addetto all'Ufficio degli Arbitri Italiani* - Gr. Uff. LO BIANCO AVV.
FRANCESCO, *Agente del Governo Italiano* - Gr. Uff. MERCURIO Dott. EUGENIO,
Direttore dell'Ufficio Italiano di verifica e compensazione - Comm. MESSA AVV.
GIANCARLO, *Agente del Governo Italiano* - Cav. PATRONI AVV. FEDERICO, *esten-*
sore delle sentenze dei T. A. M.

DIRETTORE

AVV. SARTOGO DANILO

REDAZIONE

AVV. CATERINI CAMILLO - AVV. SABBATUCCI GIUSEPPE

22890

SOMMARIO

Dott. PAOLO POLIMENO: I Tribunali Arbitrali Misti ed una nota di Piero Calamandrei. Pag. 1

Sentenze del T. A. M. Italo-Germanico.

12 Gennaio 1925 - Missana Giovanni contro Stato Germanico »	6
12 Gennaio 1925 - Scarabello Carlo contro Stato Germanico »	6
12 Gennaio 1925 - Società F.lli Giulini contro Stato Germanico »	7
25 Aprile 1925 - Faccenda Augusto contro Stato Germanico »	7
25 Aprile 1925 - Ciocci Gaetano contro Gesellschaft für Bau von Eisenbahnen in der Türkei »	8
27 Maggio 1925 - Garda Enrico contro Stato Germanico »	9

Sentenze del T. A. M. Italo-Austriaco.

26 Maggio 1925 - Perini Virginia contro Stato Austriaco e Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) »	12
---	----

Sentenze del T. A. M. Italo-Bulgaro.

8 Gennaio 1925 - De Paoli Angelo Alighieri contro Stato Bulgaro »	14
8 Gennaio 1925 - Manoelli Joses contro Marinoff Dragomir di Sistow »	16
8 Gennaio 1925 - Malevolti Annita contro Stato Bulgaro »	17
25 Maggio 1925 - Anzilutti Lodovico contro Stato Bulgaro »	18

Legislazione.

Esecuzione dell'Accordo italo-germanico del 14 Febbraio 1925, per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4 ^a , parte X del Trattato di Versailles »	20
Accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4 ^a della parte X del Trattato di Versailles »	20
Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro, previsto dal paragrafo 4 dell'allegato agli art. 297 e 298 del Trattato di Versailles »	21

BOLLETTINO DEI TRIBUNALI ARBITRALI MISTI

Edito a cura dell'Istituto Fiduciario Italiano (Italian Trustee Co. Ltd.)

Direzione e Amministr. - ROMA - Via delle Terme Diocleziane, 75 - Tel. 1603

I Tribunali Arbitrali Misti ed una nota di Piero Calamandrei

1) Il Trattato di Versaglia che conclude un periodo storico di tanta importanza mondiale, non è stato oggetto fin'ora di grandi attenzioni da parte degli studiosi italiani. Eppure, nota bene l'Illustre Prof. Calamandrei, (Rivista di diritto commerciale 1922 pag. 294 e seguenti), esso può esser fonte di singolare interesse « per i cultori delle più svariate discipline giuridiche, ognuno dei quali, ponendosi dal suo punto speciale di vista, vi troverà preziose occasioni di indagine, su argomenti attinenti al proprio campo di studi ». In verità il Calamandrei riferisce questa constatazione a proposito dei « Tribunali Arbitrali Misti », « uno dei più singolari ed interessanti organismi giuridici sorti in seguito ai trattati di pace »: ma può estendersi a tutto il Trattato di Versaglia che, nel disciplinare i più vari e enormi interessi e nel segnare le linee della nuova Europa, ha creato nuovi schemi, ha fissato nuove formule, ha prospettato nuovi problemi che avrebbero richiesto una sicura elaborazione, un lavoro di coordinazione, un sistematico svolgimento.

2) I Tribunali Arbitrali Misti sono stati con grande autorità studiati dal Calamandrei specialmente per quanto attengono alla scienza del diritto processuale. Seguendo gli insegnamenti dell'Anzillotti, egli ritiene che la loro posizione non può essere chiarita se non quando si consideri in essi un duplice aspetto, quello che essi assumono di fronte agli Stati contraenti e quello diverso che assumono di fronte ai sudditi di questi Stati; e mentre di fronte agli Stati Firmatari del trattato di Versaglia, i Tribunali Arbitrali Misti hanno il carattere di veri e propri Collegi Arbitrali, di fronte ai sudditi degli stati medesimi essi sono « degli organi interni comuni ai due stati, che in esecuzione di un dovere internazionale li hanno di volta in volta concretamente istituiti ». Di fronte ai sudditi degli

Stati contraenti, i T. A. M. sarebbero adunque delle vere e proprie *giurisdizioni speciali interne*.

Io mi permetto di dissentire da questa concezione, e ritengo che i Tribunali A. M. siano dei Tribunali Internazionali che dagli Arbitri e dalle altre giurisdizioni internazionali differiscono in quanto le parti contendenti, con sicura e felice innovazione, non sono necessariamente gli Stati, *jure proprio* ed in rappresentanza di privati interessi, ma i *cittadini stessi*, che direttamente invocano i Giudici internazionali per una serie particolare di controversie. D'accordo che l'individuo non è *mai* soggetto di diritto internazionale, poichè il rapporto giuridico internazionale è indubbiamente un rapporto fra Stati: ma il rapporto giuridico proposto alla cognizione d'un Tribunale A. M. non ha carattere internazionale ma natura affatto privatistica, e soltanto per un *accordo internazionale* (Trattato di Versaglia), esso viene demandato alla particolare competenza di quel Tribunale.

In altri termini quando un cittadino adisce un Tribunale A. M. egli è soltanto una persona giuridica straniera: e non capisco perchè alcuni scrittori tedeschi (1), che pare abbiano questa concezione, debbano configurare e denominare questi Tribunali Internazionali come « *Tribunali superstatuali* », quasi che fossero degli organi al di sopra e al di fuori della sovranità degli stati che li hanno creati. Vittorio Scialoja ammonisce (« Per l'istituzione dei Tribunali Internazionali » - Riv. di Diritto Intern. Vol. 4^o pag. 1^a e seguenti), che alla proposta di Tribunali Internazionali non si può obiettare alcun principio di diritto pubblico che non sia frutto di preconcetti poco solidi. Essendo il Tribunale Internazionale creato da diversi stati convenzionalmente riu-

(1) Schauer, Zitelmann, citati dal Calamandrei: *op. cit.*

niti, esso sarebbe pur sempre organo della sovranità degli stati medesimi ».

I Tribunali A. M. sono dunque, a mio modesto avviso, dei Tribunali Internazionali; sono, è vero, degli organi comuni, in quanto appartengono agli Stati che li hanno creati, ma non sono degli organi interni all'uno od all'altro Stato, pur essendo, rispetto alla giurisdizione interna (di ciascuno, delle *giurisdizioni particolari*). Nè si obietti che il diritto da applicare nelle controversie proposte alla cognizione dei Tribunali A. M., non è precisamente stabilito: i legislatori di Versaglia hanno posto a base della creazione di quegli organismi la considerazione che i principi di diritto da applicare siano, si può dire, conformi alla legislazione di ogni Stato contraente, e scaturiscono spontaneamente dalla universale coscienza giuridica. Considerazione questa che bene si richiede per la creazione d'un vero Tribunale Internazionale.

Affermato il principio di responsabilità della Germania, il Legislatore di Versaglia, per quella categoria di danni arrecati ai sudditi delle Potenze alleate ed associate previsti nell'art. 297 del Trattato, in nome di un alto principio morale e giuridico non ha voluto imporre alla Germania un procedimento sommario ed inquisitorio per garantire ai propri sudditi il recupero dei vari beni, ed ha sancito che al recupero stesso si dovesse giungere a traverso uno speciale organismo, che per la sua costituzione dovesse riuscire un vero e proprio Tribunale Giudiziario, di fronte al quale le parti fossero in un rapporto di vera uguaglianza giuridica.

3.) Posto che il Tribunale A. M. non è una giurisdizione speciale interna, non fa d'uopo fermarsi a lungo per esaminare i possibili rimedi delle parti contro le sentenze definitive dei Tribunali A. M.: il Trattato di Versaglia non ha creato alcun organo giudiziario di seconda istanza e le parti possono soltanto chiedere al Tribunale medesimo che ha pronunciato la decisione, la rettificazione o la revisione della stessa (art. 68 e 69 del Reg. Process.).

Non possiamo quindi occuparci del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 3 n. 3 della legge del 1877 di cui parla il Calamandrei: ogni discussione sulla sua ammissibilità o meno, è strettamente legata alla natura del Tribunale A. M., concepito come giurisdizione speciale.

Vogliamo solamente rilevare che il Calamandrei in una interessantissima nota a sen-

tenza del Tribunale A. M. Italo-Germanico inserita nel precedente numero di questo Bollettino, partendo dal suo concetto intorno alla natura del Tribunale A. M., ritiene che il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione potrebbe anche proporsi contro la decisione nella quale il Trib. A. M. si fosse dichiarato (come nella sentenza che egli annota) incompetente a pronunciare sul merito della controversia.

Non credo di condividere questa tesi: l'art. 3 n. 3 della legge del 1877 dispone che contro le decisioni delle giurisdizioni speciali si può produrre ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione soltanto per i motivi di *incompetenza od eccesso di potere*, e nella specie non mi pare che uno dei due vizi ricorra.

Non è qui il caso di richiamare le ragioni che determinarono il Legislatore del 1877 a limitare l'ammissibilità del ricorso ai due motivi accennati, escludendo la violazione di *legge in senso largo*.

Basta notare che lo stabilire altrimenti avrebbe assimilato siffatto ricorso a quello che può esperirsi anche contro le decisioni dei Tribunali Ordinari ed avrebbe avuto per effetto di subordinare affatto le giurisdizioni speciali alla suprema delle Autorità Giudiziarie Comuni: il che non si è voluto fare. Si è invece istituita siffatta subordinazione solo dove essa si rendeva necessaria, affinché fosse garantita l'osservanza, da parte di ciascuna giurisdizione speciale, dei suoi confini.... (S. Romano - Giurisdizioni speciali - Trattato dell'Orlando - Vol. 3° pag. 1247. Calamandrei - Cassazione e Giurisdizioni speciali - Foro Italiano - Volume XLVII).

Il ricorso adunque è ammesso soltanto verso le decisioni delle giurisdizioni speciali viziate d'incompetenza e di eccesso di potere. Giova pertanto ricordare il concetto che la dottrina concordemente professa intorno a questi due vizi di attività.

Per *incompetenza* deve intendersi l'esercizio d'una funzione giurisdizionale da parte d'una autorità giurisdizionale diversa da quella cui essa è affidata; e per *eccesso di potere*, l'esercizio d'una funzione giurisdizionale da parte di una autorità non giurisdizionale. (S. Romano Op. cit. pag. 1248) (1). Qual'è allora lo *sconfinamento* del Tribunale A. M. che nella specie esaminata dal Calamandrei potrebbe esse-

(1) Conf. CHIOVENDA: *Principi*, pag. 371. « Secondo la distinzione comunemente accolta, incompetenza del Giudice è l'usurpazione delle attribuzioni d'un organo dello stesso ordine; eccesso di potere nell'atto giurisdizionale, è l'usurpazione delle attribuzioni d'un organo di altro ordine ».

re lamentato come vizio di nullità dinanzi alle Sezioni Unite?

Proprio la dichiarazione d'incompetenza: malgrado la disposizione dell'art. 2, del Regolamento Processuale Italo-Germanico che dichiara espressamente il Tribunale Arbitrale Misto, « il solo Giudice della propria competenza ».

Questo articolo 2 non costituisce per il Calamandrei « un serio ostacolo all'ammissibilità del ricorso avanti le Sezioni Unite, giacchè esso non trova solido fondamento in alcuna disposizione del trattato, e non può quindi per sola virtù di auto-attribuzione, far sorgere in questo organo speciale di giurisdizione una esclusiva competenza che il Trattato non gli riconosce » (Calamandrei Op. Cit.).

In contrario può osservarsi che il Trattato di Versaglia, nel creare i Tribunali Arbitrali Misti non ha però creato, come osservavamo pur dianzi, un Tribunale di seconda istanza: onde appare logica la disposizione del Regolamento processuale che attribuisce al solo Trib. A. M. l'esclusiva competenza sulla propria competenza. Ma vi è di più: non sembra fondato che la disposizione dell'art. 2 costituisca una pura e semplice *auto-attribuzione* « che non può avere in pratica una efficacia superiore a quella che avrebbe una identica affermazione fatta da un Collegio Arbitrale in un lodo » (Calamandrei Op. Cit.).

Così ragionando si dimentica che lo stesso Trattato di Versaglia impone a ciascun Tribunale « di stabilire da sé la sua procedura » (art. 304 lettera D), onde il Regolamento, formulato quasi in virtù d'una *specie di delegazione legislativa*, può considerarsi come facente parte integrante del Trattato medesimo. Il Regolamento processuale, una volta deliberato dal Tribunale regolarmente costituito, è pertanto una norma di diritto internazionale, non una mera operazione logico-giuridica del Giudice che lo ha preparato.

Ma torniamo alla questione principale: il Calamandrei ritenendo ammissibile il ricorso alle Sezioni Unite avverso la decisione di Trib. A. M. che pronuncia la propria incompetenza, mostra di credere che l'art. 2 della legge del 1877 autorizza il ricorso per ogni questione di competenza, dando, a mio avviso, alla legge un significato estensivo ch'essa non comporta. Non ogni questione sulla competenza può formare oggetto di ricorso, ma soltanto il vizio di incompetenza nel quale il Trib. A. M. fosse per avventura incorso attuando la legge nel caso concreto; ogni altra questione sul-

la competenza è a ritenersi che rientri nel concetto di violazione di legge *in senso largo* che il Legislatore del 1877 ha voluto deliberatamente escludere da questo tipo speciale di ricorso per Cassazione. Concludendo: il ricorso alle Sezioni Unite, anche ammesso che il Trib. A. M. abbia la natura di giurisdizione speciale interna, non è certamente possibile nella specie prospettata. Dichiarata la propria incompetenza, la cognizione della questione appartiene, automaticamente, alla giurisdizione ordinaria; la quale potrebbe, è vero, pronunciare anche lei la propria incompetenza e determinare un *conflitto negativo* di giurisdizione: ma il ricorso per regolamento di competenza che si dovrebbe proporre davanti alle Sezioni Unite per la risoluzione del conflitto, è tutt'altra cosa del ricorso del quale fin qui abbiamo discorso.

4.) Nella nota a sentenza più volte ricordata, il Calamandrei si preoccupa, giustamente, del grave pregiudizio che sarebbe per derivare a molti cittadini italiani a cagione della dichiarazione d'incompetenza da parte del Trib. A. M. Perocchè ove non si possa più invocarsi lo intervento della Commissione delle Riparazioni che il Trib. A. M. mostra di ritenere competente in siffatte questioni, non resterebbe, a garanzia dei privati interessi eventualmente non considerati, che la via dei Trib. Ordinari tedeschi e italiani.

Quanto all'azione davanti ai Tribunali Tedeschi — nota benissimo il Calamandrei — non sarebbe punto consigliabile in relazione all'accoglimento della domanda ed alla misura dell'indennità. Torna piuttosto conto esaminare se i cittadini italiani possano, in estrema ipotesi, sperimentare la detta azione dinanzi ai Tribunali Italiani nei confronti dello Stato Germanico.

Osservo anzitutto che la Commissione delle riparazioni è un organo essenzialmente politico che ha per fine principale la riscossione dei crediti spettanti ai vincitori, anche se immediatamente collabora bene assai alla resurrezione economica degli Stati vinti; non è quindi un organo *giurisdizionale* e le sue deliberazioni non producendo la cosa giudicata, sono sempre suscettibili di correzioni, aggiunte, modificazioni da parte della stessa Commissione che le ha pronunziate. Nè si dica in contrario che la Commissione delle R. non ha uno scopo di carattere permanente, e che il Trattato di Versaglia ha imposto un termine (1. maggio 1921) entro il quale doveva stabilire l'ammontare dei danni che la

Germania è tenuta a riparare. In fatto, la Commissione delle R. è ancora in vita, e, per la ragione dianzi enunciata, mi sembra lecito che essa possa ritornare sulle sue conclusioni al fine di eliminare gravi contrasti e molte pratiche difficoltà.

Ma facciamoci ad esaminare la possibilità di proporre l'azione dinanzi ai Trib. Italiani.

La più recente dottrina italiana ritiene che lo Stato straniero sia soggetto, in potenza, alla giurisdizione nazionale. In quanto lo Stato Italiano, (come ogni Stato) nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non agisce come subbietto di diritto internazionale, ma come subbietto d'imperio in una determinata organizzazione politica; e lo Stato straniero, convenuto dinanzi al Tribunale italiano, non è il subbietto di diritto internazionale, ma semplicemente una persona giuridica, perchè soltanto in questa qualità è potuto entrare nelle relazioni giuridiche a cui si riferisce la controversia (Anzilotti — L'Esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione — Rivista di diritto internazionale, 1910, pag. 495 e seguenti; Conforme: Chiovenda, Principii, pag. 304).

Ma la stessa dottrina ritiene che lo Stato straniero, in effetto, è esente dalla nostra giurisdizione in omaggio ad una norma di diritto internazionale che impone agli Stati di riconoscersi reciprocamente l'immunità dalla giurisdizione medesima.

Alle stesse conclusioni perviene, per altra via, la nostra ultima giurisprudenza: i Trib. di uno Stato, essa ragiona alla stregua della dottrina del Giorgi (vedi in proposito la lucidissima nota dell'Avv. Ercole Graziadei nella « Corte di Cassazione », ottobre 1925, e le indicazioni bibliografiche in essa citate) sono di massima mancanti di giurisdizione rispetto agli Stati esteri, perchè la funzione giurisdizionale è funzione di sovranità ed il principio della indipendenza degli Stati si oppone a che uno Stato eserciti funzioni di sovranità sopra un altro (Cassazione, Sentenza 12 giugno 1925 inserita nella « Corte di Cassazione » 1925. Vedi per la critica di questa dottrina anche la nota del dott. Tullio Liebman in Rivista di diritto internazionale, 1925, fascicolo 2°, pag. 241 e seguenti).

Dottrina e giurisprudenza poi concordemente ritengono che la regola della esenzione non è assoluta ma consente delle eccezioni: in particolare se ne deve escludere l'applicabilità quando lo Stato estero rinunzi esso stesso alla immunità, in modo espresso o ta-

cito (Anzilotti Op. Cit. — Cassazione Roma — Sent. Cit.).

Credo di poter dare la dimostrazione che una forma di rinunzia alla esenzione dalla giurisdizione straniera possa riscontrarsi, nel caso esaminato dal Calamandrei, da parte della Germania; e che pertanto proponibile debba considerarsi il ricorso giudiziario dinanzi ai Tribunali Italiani.

La fonte d'ogni diritto e azione spettante al cittadino delle Potenze alleate ed associate contro la Germania per danni subiti in conseguenza della guerra, è indubbiamente il Trattato di Versaglia e più precisamente l'articolo 231 a tenore del quale « les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés ». Ma il Trattato di Versaglia non si limita a dichiarare che tutti i danni debbono essere risarciti dalla Germania, responsabile di averli causati, ma foggia e disciplina esso stesso gli organi attraverso i quali si deve pervenire al risarcimento effettivo.

Tutti i danni o interessi, comunque causati dalla Germania o pregiudicati, debbono essere accertati con le forme proprie a ciascuno di questi organi, che attenderanno poi a tradurli in cifre.

Onde può dirsi che la Germania con la firma e la ratifica del Trattato di Versaglia abbia rinunziato alla immunità di giurisdizione che secondo la dottrina e la giurisprudenza oggi prevalente poggia sicura sopra un canone di diritto internazionale.

Se l'art. 231 si fosse limitato ad affermare il principio della responsabilità della Germania, senza dubbio gli organi competenti a decidere, nei confronti dello Stato Germanico, sulla esistenza e misura del danno sarebbero stati i Trib. Giudiziari Germanici. Ma il Trattato di Versaglia ha fatto di più; ha creato inoltre e regolato gli organismi per accertare e misurare il danno, e la Germania, mediante il suo consenso, ha rinunciato a quel privilegio di giurisdizione a cui avrebbe potuto, in linea di principio, aspirare.

Il mio concetto è adunque questo: mi limito a delinearlo soltanto in questo scritto. L'adesione della Germania al Trattato di Versaglia importa logicamente la rinuncia al-

l'immunità di giurisdizione per quanto concerne i procedimenti diretti ad accertare l'esistenza dei danni di guerra ed il loro preciso ammontare. *Tutti questi danni*, debbono essere *conosciuti* dalla Commissione delle Riparazioni o dai Trib. A. M.; ma se avviene che questi due organi non hanno potuto o voluto conoscere di alcuni danni risarcibili a norma del Trattato, la competenza a conoscerne deve ritenersi che possa appartenere anche ai Trib. Giudiziari Nazionali.

V'è però da augurarsi che l'azione davanti ai Tribunali italiani sia per essere evi-

tata o mediante una interpretazione meno letterale da parte del Trib. A. M. Italo-Germanico intorno all'art. 297 che delimita la sua competenza, o mediante l'intervento della Commissione delle Riparazioni che, a mio avviso, sarebbe tutt'ora tempestivo.

E ciò pel desiderio vivissimo che non venga turbata l'armonia dei rapporti internazionali tra i due popoli.

Roma, 27 ottobre 1925.

Dr. PAOLO POLIMENO.

T. A. M. Italo-Germanico

Missana Giovanni Lorenzo contro lo Stato Germanico.

Requisizione forzata di mano d'opera — Promessa mercede — Caratteri.

La promessa di una mercede, fatta in occasione di una requisizione forzata di mano d'opera, non ha carattere contrattuale, ma costituisce una semplice modalità del provvedimento unilaterale, preso dalle autorità dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni.

Omissis.

Considerato in diritto che così nell'istanza come nella replica l'azione è basata sull'articolo 297 lett. e) del Trattato di Versaglia e mira ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal forzato reclutamento di operai, considerato come provvedimento eccezionale di guerra.

Che sotto questo aspetto l'azione sfugge alla competenza del Tribunale, non solo perchè il provvedimento, invocato nella domanda, riflette la persona, ma anche perchè — in ogni caso — si riferisce a beni e diritti esistenti fuori del territorio dell'Impero germanico, quale era il 1° agosto 1914.

Che in tal senso è costante la giurisprudenza del Tribunale.

Che nella scrittura conclusionale e all'udienza il rappresentante dell'attore ha sostituito all'azione *ex lege*, che formava oggetto della domanda, un'azione *ex contractu*, sostenendo che la promessa di mercede da parte dello Stato dava al rapporto giuridico un carattere contrattuale, che lo faceva rientrare nella competenza del Tribunale, a norma del disposto degli art. 299 e 300 lett. a) del Trattato di Versaglia.

Che, a prescindere dal riflesso che queste disposizioni sono manifestamente inapplicabili nella specie, la prima mirando esclusivamente a regolare la sorte dei contratti conclusi prima della guerra, e la seconda a stabilire la responsabilità della Germania, non per tutte le misure prese, o per i contratti conclusi in territorio occupato, ma solo per le misure indicate nelle precedenti lettere a, b, c e d, dell'art. 299, questa sostanziale modificazione della natura dell'azione non può essere ammessa a termini dell'art. 23 del Regolamento di procedura.

Che d'altronde è evidente che la promessa di una mercede, fatta in occasione di una requisizione forzata di mano d'opera, non ha

carattere contrattuale, ma costituisce una semplice modalità del provvedimento unilaterale preso dalle autorità dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni.

Per questi motivi il Tribunale si dichiara incompetente.

Scarabello Carlo contro lo Stato Germanico.

Nomina curatore ad assente — Art. 1911 Cod. Civ. Germanico — Carattere del provvedimento — Atti del curatore.

La nomina di un curatore ad un suddito di una Potenza alleata o associata, allontanatosi dalla Germania a causa della guerra, che sia fatta dall'Autorità competente in base all'articolo 1911 del Codice Civile germanico, rivestendo i caratteri di una misura presa in applicazione del diritto comune, non costituisce un provvedimento eccezionale di guerra e non impegna quindi la responsabilità dello Stato Germanico per gli atti che il detto curatore abbia compiuti in esplicazione del suo ufficio.

Omissis.

Considerato in diritto che la domanda tendente a far ordinare un supplemento di istruzione nel senso suindicato non può essere accolta, la non comparsa dell'attore all'udienza presidenziale avendo precluso l'adito alla prova.

Che l'istanza si basa esclusivamente sull'asserita requisizione della casa da parte delle autorità germaniche e sulla vendita fattane dal curatore nominato dal Pretore di Sonderberg.

Che la requisizione è stata contestata dallo Stato convenuto e non è stata provata.

Che la nomina di un curatore agli assenti fratelli Scarabello, fatta in base all'art. 1911 del Cod. Civ. germanico dalla competente autorità, non costituisce provvedimento eccezionale di guerra, tale carattere non potendo mai essere attribuito alle misure prese in applicazione del diritto privato comune.

Che ciò basta per escludere l'applicabilità dell'art. 297 lett. e).

Che le questioni di sapere se la Pretura di Sonderberg abbia proceduto alla nomina del curatore in base ad informazioni insufficienti o inveritiere, e se il curatore abbia eccelluto i suoi poteri, acconsentendo alla vendita, non rientrano nella competenza del Tribunale, perchè, comunque siano risolte, la soluzione non può mai implicare una responsabilità dello Stato germanico.

Che l'art. 300 lett. b), invocato in via subordinata dall'Agente Italiano, non può trovare la sua applicazione, la casa dell'attore non essendo stata alienata in seguito di un procedimento esecutivo, ma per vendita volontaria a mezzo di legale rappresentante.

Per questi motivi il Tribunale respinge l'istanza.

Società Gebrüder-Giulini contro lo Stato Germanico.

Provvedimenti eccezionali di guerra — Nozione di essi — Ordinanza 8 Aprile 1921 della Commissione Interalleata per le Regioni Renane — § 3° dell'allegato agli art. 297 e 298 del Trattato di Versaglia.

I. — *I provvedimenti che siano stati presi a carico dei sudditi delle Potenze alleate o associate posteriormente alla ratifica ed alla entrata in vigore del Trattato di Versaglia non costituiscono provvedimenti eccezionali di guerra ai sensi dell'art. 297, lettera e) del detto Trattato.*

II. — *Consequentemente non riveste tale carattere l'ordinanza 8 aprile 1921 della Commissione interalleata per le regioni renane, relativa alla imposizione di dazi doganali sulle merci in transito per determinate località.*

III. — *L'ultimo inciso del § 3° dell'annesso agli art. 297 e 298 del Trattato si riferisce solo ai provvedimenti che siano stati presi nell'intervallo fra la stipulazione del Trattato e la sua ratifica ed entrata in vigore.*

Omissis.

Considerato in diritto che sia l'ordinanza della Commissione interalleata per le regioni renane, che la sua applicazione mediante la riscossione dei diritti doganali, sono posteriori alla ratifica ed entrata in vigore del Trattamento di Versaglia.

Che ciò basta ad escludere che possano costituire provvedimenti eccezionali di guerra, nel senso dell'art. 297 lett. e), tale carattere non potendo riscontrarsi che in misure prese durante la guerra e da questa determinate.

Che il Tribunale si è già ripetutamente pronunciato in questo senso.

Che a sostegno dell'opinione contraria fuori di luogo si è invocata dall'attrice la disposizione del paragrafo 3 dell'annesso agli art. 297 e 298, che — determinando la nozione dei provvedimenti eccezionali di guerra, nel senso del Trattato, — vi fa rientrare tanto quelli già presi, che quelli che potrebbero essere presi ulteriormente, chiaro essendo che quest'ultimo

inciso non può riferirsi che ai provvedimenti eccezionali di guerra, che potessero essere presi nell'intervallo tra la stipulazione del Trattato e la sua ratifica ed entrata in vigore.

Che dovendosi per questo motivo dichiarare l'incompetenza del Tribunale ad occuparsi dell'istanza, torna inutile esaminare se essa non dovrebbe esser pronunciata anche per le altre ragioni invocate dal convenuto, come pure pronunciarsi sulla domanda d'intervento, che risulta per ciò stesso senza scopo.

Per questi motivi il Tribunale si dichiara incompetente.

Faccenda Augusto contro lo Stato Germanico.

Provvedimenti eccezionali di guerra — Caratteri.

Nel novero dei provvedimenti eccezionali di guerra, di cui all'art. 297 del Trattato di Versaglia, vanno compresi solo i provvedimenti positivi, aventi per effetto di togliere al proprietario la proprietà e la libera disposizione dei suoi beni, non anche l'omissione delle misure destinate a fare cessare tali effetti.

Omissis.

Considerato in diritto che in quanto è basata sull'art. 297 lett. e) del Trattato di Versaglia e diretta a conseguire il risarcimento del danno cagionato dal sequestro ordinato il 31 maggio 1915 dal Tribunale di Düsseldorf e considerato come provvedimento eccezionale di guerra, l'azione sfugge alla competenza del Tribunale, trattandosi di misura presa anteriormente al 28 agosto 1916, data di partecipazione dell'Italia alla guerra contro la Germania.

Che il Tribunale si è già ripetutamente pronunciato nel senso che la decisione di ogni contestazione dipendente da fatti anteriori alla partecipazione di una determinata Potenza alla guerra contro la Germania spetta esclusivamente all'arbitro unico da designarsi dal Sig. Gustavo Ador, a termini del § 4 dell'Allegato agli art. 297 e 298 del Trattato; e nessun motivo è stato addotto che possa indurre il Tribunale a modificare la sua costante giurisprudenza.

Che, a termini dell'art. 23 del Regolamento di Procedura, non è consentito all'attore di modificare nella scrittura conclusionale l'oggetto del giudizio, invocando a base della domanda di risarcimento non più il provvedimento di sequestro preso anteriormente al 28 agosto 1916, bensì la omissione, successivamente a tale da-

ta, dell'ordine di restituzione del deposito versato.

Che d'altronde tale omissione non può per sua natura costituire un provvedimento eccezionale di guerra nel senso del § 3 dell'annesso all'art. 298 del Trattato di Versaglia.

Che sotto questo nome il Trattato ha inteso designare soltanto i provvedimenti positivi aventi per effetto di togliere al proprietario la proprietà o la libera disposizione dei suoi beni, non l'omissione delle misure destinate a far cessare tali effetti.

Che per la stessa ragione il Tribunale è incompetente ad occuparsi dell'istanza in quanto è basata sulla convenzione 24 giugno 1915, anche essa anteriore alla partecipazione dell'Italia alla guerra, in quanto l'attore vuole ravvisare in essa gli estremi di un provvedimento eccezionale di guerra.

Che in quanto l'attore intenda basarsi sulla detta convenzione per esercitare un'azione *ex contractu*, essa non potrebbe essere proposta che contro gli eredi Wehling.

Che la disposizione dell'art. 296 N. 2 del Trattato di pace, invocato nella istanza e relativa al regolamento, attraverso gli Uffici di Verifica e Compensazione, dei debiti divenuti esigibili durante la guerra fra sudditi nemici, è manifestamente inapplicabile nella specie.

Per questi motivi il Tribunale si dichiara incompetente.

Ciocci Gaetano contro Gesellschaft für Bau von Eisenbahnen in der Türkei di Francoforte sul Meno.

Art. 304 lettera B) del Trattato di Versaglia — Derogabilità alla norma di competenza in essa stabilita — Deroga per effetto di essa ad ogni giurisdizione arbitrale anteriore.

I. — La disposizione dell'art. 304, lett. b) del Trattato di Versaglia, che assoggetta alla competenza dei Tribunali Arbitrali Misti le contestazioni relative ai contratti conclusi, prima dell'entrata in vigore del Trattato stesso, tra cittadini delle Potenze alleate o associate e cittadini germanici, non contenendo una norma assolutamente cogente, può essere derogata dalle parti, le quali possono pertanto, posteriormente al Trattato di pace, deferire ad Arbitri da esse nominati la risoluzione delle dette contestazioni.

II. — La detta disposizione peraltro contiene in sé implicita una deroga ad ogni giurisdizione arbitrale anteriore, e quindi restano

senza effetto le clausole compromissorie, eventualmente contenute nei contratti anzidetti.

Omissis.

Considerato in diritto che, senza esaminare se le disposizioni del Trattato di Versaglia, che determinano la competenza dei Tribunali Arbitrali Misti, possano in alcuni casi rivestire carattere *iuris cogentis*, tale carattere non può ravvisarsi nella disposizione dell'art. 304, lettera b), che assoggetta alla competenza dei Tribunali Arbitrali Misti le contestazioni relative ai contratti conclusi, prima dell'entrata in vigore del Trattato, tra cittadini delle Potenze alleate o associate e cittadini germanici, in quanto non rientrano nella competenza dei Tribunali nazionali di dette Potenze in applicazione delle leggi di esse o di Potenze neutrali.

Che queste contestazioni, riflettenti diritti o interessi di carattere puramente privato, possono certamente essere definite mediante transazione, e nessuna ragione poteva quindi consigliare di togliere alle parti il diritto di affidarne la decisione sia ad un Tribunale ordinario, scelto per reciproco accordo come *forum prorogatum*, sia ad un Tribunale arbitrale da esse costituito.

Che lo scopo dell'art. 304, lett. b), è stato unicamente di assicurare alle parti la garanzia di un giudice imparziale.

Che nessun ragionevole motivo poteva consigliare di privarle del diritto di scegliere liberamente, all'infuori del Tribunale Arbitrale Misto, un altro giudice, che sembrasse loro presentare la stessa garanzia, e che, per altre considerazioni, esse potessero credere preferibile.

Che questo diritto venne espressamente riservato alle parti, in materia di debiti soggetti alla procedura di verifica e compensazione, dal disposto del § 16 dell'Allegato all'art. 296.

Che, sebbene esso non sia direttamente applicabile alle contestazioni relative ai contratti, contemplate nell'art. 304, lett. b), non sembra possibile ammettere riguardo ad esse una diversa soluzione, la *ratio legis* essendo nei due casi la stessa.

Che però, nella fattispecie, non trattasi di decidere, se le parti possano, con un compromesso posteriore al Trattato, derogare alla norma di competenza stabilita dall'art. 304, lett. b), bensì se questa norma non abbia implicitamente derogato ad ogni altra anteriore.

Che la questione non presenta dubbi di sorta, in quanto trattasi di norme anteriori di competenza stabilite dalla legge.

Che però ragioni di varia natura inducono ad ammettere che la disposizione dell'art. 304, lett. b), abbia implicitamente inteso di derogare anche ad ogni giurisdizione arbitrale anteriore.

Che, come il nome stesso lo indica, la giurisdizione dei Tribunali Arbitrali Misti non è ordinaria, ma arbitrale. Essa non viene esercitata in nome di uno o più Stati come attributo della loro sovranità, bensì in virtù di un compromesso risultante dal Trattato ed obbligatorio non solo per gli Stati che l'hanno conchiuso, ma anche per i loro sudditi. Può in tesi generale essere dubbio se questo compromesso implicito, per sua natura, deroga ad ogni altro preesistente, che concerna le stesse contestazioni, ma che tale sia stata l'intenzione delle Parti Contraenti nel caso in esame risulta implicitamente dalle disposizioni del già citato § 16 dell'Allegato all'articolo 296. La questione relativa alla esistenza del debito, non può infatti essere sottoposta al giudizio di un arbitro, se non col consenso di tutti gli interessati; e poiché tale consenso deve essere dato dopo la constatazione del disaccordo tra i due Uffici o tra le parti, ne consegue che nessuna di esse potrebbe prevalersi unilateralmente, per escludere la competenza del Tribunale Arbitrale Misto, dell'esistenza di un arbitro o di una clausola compromissoria anteriore; donde la conseguenza che il Trattato ha implicitamente inteso di derogarvi.

Che tale deroga era, del resto, indispensabile per raggiungere lo scopo, che il Trattato si prefiggeva, di assicurare in ogni caso alle parti un giudice, che, a parere delle Potenze alleate e associate, presentasse le necessarie garanzie di imparzialità.

Che in molti casi questa garanzia poteva venir meno da parte di Tribunali Arbitrali costituiti anteriormente al Trattato o da costituirsi in virtù di clausole compromissorie anteriori; onde, per conseguire il fine cui miravano, non rimaneva altra via alle Parti Contraenti che derogare ad ogni giurisdizione arbitrale anteriore, senza pregiudizio del diritto di stipulare un nuovo compromesso.

Che, pertanto, l'eccezione di competenza basata sulla clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto 21 luglio 1911, non può essere accolta.

Per questi motivi il Tribunale si dichiara competente.

Garda Enrico fu Davide contro lo Stato Germanico.

Provvedimenti eccezionali di guerra — Articolo 297, lettera e) del Trattato di Versaglia — Beni posti fuori del territorio germanico — Incompetenza Tribunale Arbitrale Misto.

Il Tribunale Arbitrale Misto è incompetente a conoscere di azioni dirette a conseguire il risarcimento dei danni cagionati da provvedimenti di qualsiasi natura, che abbiano colpito beni posti fuori del territorio dell'Impero Germanico, quale era al 1° agosto 1914.

Omissis.

Considerato in diritto che l'azione è basata sull'articolo 297, lettera e), del Trattato di Versaglia, e mira ad ottenere il risarcimento del danno derivato all'attore dalla requisizione effettuata nell'agosto 1918 dalle autorità germaniche sulla macchina Monotype di sua proprietà, che si trovava nel Belgio occupato.

Che l'azione di risarcimento, accordata dall'art. 297, lettera e), è limitata ai danni cagionati da provvedimenti eccezionali di guerra e di alienazione, concernenti beni, diritti e interessi, — compresi la partecipazione in società o associazioni, — che appartengano a sudditi di Potenze alleate o associate e che siano posti sul territorio dell'Impero Germanico quale era al 1° agosto 1914.

Che, giusta la sua costante giurisprudenza, il Tribunale Arbitrale Misto è incompetente a conoscere di azioni, dirette a conseguire il risarcimento dei danni cagionati da provvedimenti di qualsiasi natura, concernenti beni posti fuori del detto territorio.

Che questa interpretazione — concordemente accolta dalla dottrina e dagli altri Tribunali Arbitrali Misti, e i cui motivi sono stati svolti nella sentenza emanata il 23 giugno 1924 da questo Tribunale in causa Ditta Isidoro Hess e Soc. An. Manifattura di Rivarolo e S. Giorgio Canavese contro lo Stato Germanico, — si basa non solo e non tanto sul tenore letterale dell'art. 297, lett. e), quanto sulla interpretazione logica dell'articolo stesso, quale è resa evidente dal suo contenuto razionale e dal suo confronto con altre disposizioni del Trattato medesimo.

Che dai sostenitori della responsabilità territoriale illimitata dello Stato germanico per i danni arrecati ai beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati, si trae argomento dall'assenza, nel testo francese dell'articolo 297, lett. e), del Trattato di Versaglia, di

una virgola prima delle parole « sur le territoire allemand », per riferirle esclusivamente all'inciso, che immediatamente le precede (*y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés*), anziché all'intera frase « à leurs biens, droits, ou intérêts, y compris les sociétés etc. ».

Che tale illazione non appare affatto giustificata, sia per lo scarso valore emeneutico da attribuirsi, in genere, alla interpunzione, che non è sottoposta a regole determinate e stabili; sia perchè una illazione completamente opposta può trarsi dalla presenza della virgola nel testo inglese del Trattato di Versaglia — dichiarato autentico come quello francese — e nel corrispondente testo autentico francese dell'articolo 249, lett. e), del Trattato di San Germano.

Che d'altronde, la contraria opinione è respinta dal confronto con il disposto della lettera a), dell'art. 297, della prima parte dell'articolo 298 e dai paragrafi 6 e 12 dell'Allegato, nei quali, a proposito delle partecipazioni in società o associazioni, la limitazione territoriale non trovasi ripetuta.

Che essa condurrebbe inoltre all'inaccettabile conseguenza pratica di accordare — con ingiustificata disparità di trattamento — per i diritti e interessi concernenti le interessenze in società o associazioni, una tutela territorialmente meno estesa di quella, che sarebbe invece assicurata ad ogni altro bene, diritto od interesse dei sudditi di Potenze alleate od associate.

Che in suo appoggio non può desumersi alcun efficace argomento dal contenuto del paragrafo 3 dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di pace, scopo di detto paragrafo non essendo quello di modificare le condizioni e i limiti posti dall'articolo 297 alla responsabilità dello Stato Germanico, bensì quello soltanto di precisare la nozione generale del provvedimento eccezionale di guerra, definito come ogni misura diretta a privare il suddito alleato od associato del diritto di disporre dei suoi beni, « *et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit* », e dovendo tale più comprensiva locuzione esser messa in rapporto non solo col disposto della citata lettera a) dell'art. 297, ma anche con il più lato contenuto di altre disposizioni dell'articolo stesso.

Che, per converso, l'interpretazione adottata dal Tribunale, secondo la quale l'azione individuale di risarcimento è limitata al danno arrecato ai beni, diritti o interessi posti nel territorio germanico quale era al 1. agosto 1914,

trova conferma sia nella 1. parte dell'articolo 297, la quale enuncia lo scopo di regolare la questione dei beni, diritti o interessi siti in paese nemico; sia nell'ultima parte del § 4 dell'Allegato concernente i danni arrecati ai beni, diritti o interessi di sudditi alleati, posti nel territorio di altre Potenze nemiche.

Che invano si fa richiamo, in contrario, al disposto degli art. 300, lett. e), e 302, ultima parte, del Trattato di Versaglia, per opporre la pretesa incongruenza di una interpretazione, la quale, — per quanto concerne i territori occupati o invasi — rifiuta l'azione individuale di riparazione per danni derivati da provvedimenti eccezionali di guerra, mentre poi tale azione è concessa dai due citati articoli per i casi di minore gravità, in cui il danno sia derivato da misure di esecuzione o da sentenza di un Tribunale tedesco durante la guerra.

Che tale argomento si ritorce anzitutto contro chi l'adduce, essendo evidente che l'esistenza, negli articoli 300 e 302, di una espressa norma estensiva dell'azione al caso di misure di esecuzione compiute e di sentenze emanate in territorio occupato o invaso, dimostra l'intenzione delle Alte Parti Contraenti di escludere tale estensione là dove non l'hanno esplicitamente enunciata. Una previsione specifica, in singole disposizioni del Trattato, per detti territori, sarebbe stata superflua, se ad essi — di regola — le norme dettate in via generale dal Trattato di pace dovessero considerarsi senz'altro estese.

Che, invece, questa diversità di trattamento e di tutela, che, per quanto concerne i territori invasi e occupati, i redattori del Trattato hanno voluto e stabilito, fra i provvedimenti contemplati dall'articolo 297 e quelli preveduti negli articoli 300 e 302, è perfettamente razionale, e riposa sulla diversa natura dei provvedimenti medesimi.

Che, infatti, le misure di esecuzione e le sentenze, contemplate negli art. 300 e 302, consistono in provvedimenti, i quali — per essere generalmente basati sulle comuni leggi procedurali del tempo di pace — hanno un rapporto puramente indiretto ed occasionale con il fatto della guerra, ai cui fini e alle cui esigenze non sono, di regola, coordinati. Tanto è vero che, in relazione ad essi, l'azione di riparazione è accordata solo in quanto le procedure esecutive siano state intraprese per inadempimento di atti o formalità, e le sentenze siano state emanate in un giudizio, in cui il suddito alleato od associato non sia stato in grado di difendersi.

Che, ciò stante, non vi sarebbe stata ragione di negare per tali provvedimenti — nelle condizioni fissate dagli articoli 300 e 302 — l'azione individuale di riparazione, se essi risultassero presi in territorio invaso od occupato, identica restando pur sempre la loro natura e l'occasionalità del rapporto con l'avvenimento bellico dell'occupazione.

Che, per contro, i provvedimenti contemplati dall'art. 297 lett. e, del Trattato, appunto perchè eccezionali e di guerra, presuppongono lo stato di guerra, e ai suoi scopi e alle sue necessità sono direttamente e immediatamente connessi. Tali provvedimenti, secondo il sistema del Trattato, se presi nel territorio germanico quale era al 1. Agosto 1914, e quindi in forza del potere sovrano che a ciascuno Stato compete — giusta la dottrina generale del diritto pubblico — nei confini del proprio territorio, danno luogo all'azione individuale di risarcimento, a termini del citato articolo 297, lett. e. Ma quando i provvedimenti di siffatta natura siano presi in territorio invaso od occupato dall'esercito operante, come emanazione del potere marziale e di fatto riassunto nelle autorità militari che agiscono secondo gli usi di guerra per provvedere ai bisogni delle truppe occupanti e alle finalità delle operazioni guerresche, i provvedimenti stessi costituiscono veri e propri atti di guerra, e, come tali, pongono in essere rapporti da regularsi fra Stato e Stato e non direttamente coi privati, che ne abbiano subito pregiudizio.

Che, coerentemente a tali criteri, desunti dalla dottrina e dalla pratica del diritto delle genti, i danni arrecati alla proprietà dei sudditi alleati o associati da provvedimenti eccezionali di guerra in zone occupate o invase dalle truppe tedesche, sono compresi — come danni di guerra — nella riparazione globale preveduta nella parte VIII del Trattato.

Che in tal senso è esplicito il disposto del n. 9 dell'Allegato I. alla Parte VIII del Trattato, che fra i danni, per i quali la Germania ha assunto l'obbligo della riparazione collettiva, menziona appunto quelli « *relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées ou à ses ressortissant (exception faite des ouvrages et du matériel mili-*

itaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Allemagne ou ses alliées, sur terre, sur mer ou dans les airs, etc. ». Come, d'altro canto, per l'art. 238 del Trattato stesso, incombe alla Germania — sempre a titolo di riparazione collettiva — la restituzione « *des espèces enlevées, saisies ou séquestrées etc.* ».

Che anzi, non solo per i danni arrecati da provvedimenti eccezionali di guerra presi nei territori invasi od occupati, è negata dal Trattato l'azione individuale di riparazione, per essere essi compresi nelle previsioni della Parte VIII, bensì anche per quelle stesse misure, che sono contemplate negli articoli 300 e 302, nei casi eccezionali, in cui, coincidendo con atti di guerra ed assumendo carattere di provvedimenti marziali, diano luogo anche esse alla riparazione globale. Per quanto concerne, infatti, le misure esecutive compiute e le sentenze emanate nei territori invasi ed occupati, l'azione ai privati è accordata soltanto « *s'ils n'ont pas été dédommagés autrement* » (articolo 302, ultima parte); e cioè, se non in quanto i danni subiti non siano stati risarciti secondo le disposizioni della Parte VIII del Trattato. Condizione, questa, che — sempre in rapporto alle indennità per danni arrecati a beni, diritti o interessi dei sudditi alleati od associati « *sur le territoire des autres Puissances ennemies* » — trovasi anche, per analoghe ragioni, ripetuta nell'ultima parte del § 4 dell'Allegato agli art. 297 e 298, con le parole « *en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière* ».

Che la competenza del Tribunale non potrebbe basarsi nemmeno sull'invocata lettera f dell'art. 297, il cui disposto mira soltanto a stabilire il modo di riparazione per i danni preveduti nella precedente lett. e.

Che, conseguentemente, essendosi verificata nel territorio occupato del Belgio la requisizione posta a base dell'istanza, questa sfugge alla competenza del Tribunale, non rientrando in nessuno dei casi, per i quali tale competenza è stata stabilita dall'art. 304, lett. b, del Trattato di Versaglia.

Per questi motivi il Tribunale si dichiara incompetente.

T. A. M. Italo-Austriaco

Perini Virginia contro lo Stato Austriaco e Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) di Vienna.

Contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore del Trattato di S. Germano — Tribunali Misti — Competenza — Cittadinanza delle parti — Acquisto della cittadinanza italiana per effetto del Trattato — Rapporti obbligatori sorti prima dell'armistizio tra sudditi dell'antico Impero d'Austria divenuti italiani e sudditi austriaci — Convenzione 6 aprile 1922.

I. — *La competenza del Tribunale Arbitrale Misto Italo-Austriaco, a termini dell'art. 256, lettera b) del Trattato di S. Germano, è determinata, in tema di contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore del detto Trattato, dalla cittadinanza delle parti al momento della stipulazione dei contratti medesimi.*

II. — *Conseguentemente esula tale competenza quando trattasi di contratti conchiusi fra sudditi austriaci, e sudditi dell'antico Impero d'Austria, i quali ultimi abbiano perduto la cittadinanza austriaca solo in virtù del Trattato.*

III. — *Al regolamento dei rapporti obbligatori sorti prima dell'armistizio fra i sudditi dell'antico Impero d'Austria, divenuti italiani in virtù del Trattato di pace, e i sudditi austriaci provvede la convenzione stipulata fra l'Italia e l'Austria in data 6 aprile 1922.*

Omissis.

Considerato in diritto che l'attrice basa la domanda sull'art. 256 del Trattato di S. Germano, e mira ad ottenere il risarcimento del danno ad essa derivato dall'inadempimento degli obblighi assunti dalla Compagnia convenuta in virtù dei contratti di trasporto conchiusi prima della guerra.

Che tale essendo l'oggetto del giudizio, esso sfugge alla competenza del Tribunale.

Che, per l'art. 256, lett. b, del Trattato di S. Germano, sono definite dal Tribunale Arbitrale Misto tutte le controversie, di qualunque specie, relative a contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore del Trattato stesso, fra i sudditi delle Potenze alleate e associate, e i sudditi austriaci, escluse tuttavia le vertenze che in applicazione delle leggi delle Potenze al-

leate, associate o neutrali, sono di competenza dei Tribunali Nazionali di queste Potenze.

Che il tenore letterale del citato art. 256, lett. b, dimostra — come già questo Tribunale ha ammesso con la sentenza 27 giugno 1924 in causa Torres Antonio contro Sami Spiegel e Stato Federale Austriaco — che la competenza del Tribunale Arbitrale Misto, in tema di contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace, è determinata dalla cittadinanza delle parti al momento della stipulazione del contratto.

Che, nel momento in cui sorsero e si perfezionarono anche nei riguardi dell'attrice destinataria i contratti di trasporto, sulla in esecuzione dei quali si contende, così l'attrice come la Società convenuta avevano la nazionalità austriaca.

Che infatti l'attrice, nata a Pola e residente e pertinente a Trieste prima della guerra e durante questa, ha perduto la cittadinanza austriaca soltanto per avere acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana in virtù del Trattato di S. Germano (art. 70).

Che a tale acquisto di pieno diritto non è possibile attribuire — giusta quanto sostiene il rappresentante dell'attrice — una efficacia retroattiva, basandola sul fatto che nell'esibito certificato in data 14 maggio 1925 del Sindaco di Trieste si attesta che la Signora Perini è cittadina italiana agli effetti della legge 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza.

Che questa dichiarazione non vale certo a conferire all'attrice diritti maggiori o diversi da quelli riconosciuti dal Trattato e dalle leggi italiane, ed ha quindi la sola portata di una attestazione relativa all'attuale condizione giuridica dell'attrice. Ciò che risulta, del resto, dalla dichiarazione, contenuta nel certificato stesso, che la Signora Perini è compresa nell'elenco dei cittadini italiani di pieno diritto, compilato ai sensi dell'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1920 n. 1890, e cioè in esecuzione delle disposizioni in esso contenute circa le provincie da annettersi al Regno d'Italia.

Che non giova richiamare in contrario la giurisprudenza di altri Tribunali Arbitrali Misti sul diritto, riconosciuto ai cittadini di Alsazia e Lorena — i cui territori sono stati annessi alla Francia — di avvalersi delle clausole contenute nella Parte X del Trattato di Versaglia — nella quale sono comprese anche le norme di competenza relative ai Tribunali Arbitrali Misti — tale diritto essendo espressamente consacrato (con opportune modificazioni) da testuali disposizioni del Trattato di

Versaglia (Art. 72 e 73), che non trovano riscontro per i sudditi dell'antico Impero d'Austria nel Trattato di S. Germano.

Che ciò trova conferma nel fatto che gli articoli 37 e 269 di quest'ultimo Trattato estendono ai sudditi dei territori austriaci trasferiti le sole disposizioni degli articoli 252 e 253 (parte X), e che l'art. 271 espressamente esclude, per quanto concerne il regolamento dei crediti e dei debiti, l'applicabilità dell'articolo 248, fatta eccezione per la sola norma contenuta nella lettera d.

Che precisamente perchè le disposizioni della parte X del Trattato non sono applicabili — salve le accennate eccezioni — nei riguardi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria divenuti italiani in virtù del Trattato di pace, al regolamento dei loro rapporti obbligatori sorti prima dell'armistizio coi sudditi austriaci è stato provveduto, posteriormente al Trattato e indipendentemente da questo, mediante l'accordo stipulato fra l'Italia e l'Austria in data 6 aprile 1922 e reso esecutivo in Italia con R. Decreto-Legge 13 dicembre 1923 N. 3154.

Che in virtù di questo Accordo (salve le esclusioni dell'art. 2, tra le quali non rientra il rapporto in contestazione), «tutti i debiti e crediti espressi nelle antiche corone (austro-ungariche) dipendenti da un titolo di diritto privato, fra cittadini della Repubblica d'Austria da una parte, e cittadini dei territori annessi al Regno d'Italia, già facenti parte dell'Impero d'Austria, dall'altra parte, in quanto tali debiti e crediti siano sorti prima del 4 novembre 1918, oppure siano scaturiti da contratti anteriori a questa data e siano stati ancora sussistenti al 10 aprile 1921 (art. 1)» sono regolati mediante un *clearing* interno, con la mediazione dell'Ufficio di Verifica e Compensazione (art. 6), e — in caso di contestazione o di divergenza degli Uffici su questioni di principio — sono sottoposti alla decisione definitiva di uno speciale Tribunale Arbitrale (art. 5).

Che l'art. 11 dell'Accordo stesso, disponendo che esso non porta pregiudizio ai diritti acqui-

stati in virtù delle disposizioni dell'art. 248 del Trattato di San Germano, conferma la diversità dei rapporti obbligatori regolati dalle due Convenzioni internazionali.

Che non ha fondamento la distinzione proposta dall'attrice fra rapporti scaturenti da un vincolo contrattuale (quale appunto quello che forma oggetto dell'attuale giudizio) e rapporti di natura creditoria, l'art. 1 del citato Accordo comprendendo indistintamente tutti i debiti e crediti dipendenti da un titolo di diritto privato, ivi compresi quelli «scaturenti da contratti anteriori» all'armistizio.

Che la incompetenza, nella fattispecie, del Tribunale Arbitrale Misto risultando dal tenore letterale e dallo spirito del Trattato di pace, nulla rileva che il R. D. ratificante il citato Accordo del 6 aprile 1922 sia entrato in vigore dopo l'introduzione della istanza giudiziale.

Che il decreto in data 25 agosto 1921, col quale la Corte di Appello della Venezia Giulia ha sospeso d'ufficio il giudizio presso la Corte stessa pendente, per lo stesso oggetto, fra le parti contendenti, non appare censurabile, detto provvedimento di sospensione essendo stato emanato non sul presupposto riconoscimento della competenza di questo Tribunale Arbitrale Misto a conoscere della controversia, bensì in ossequio all'art. 1 del R. D. 21 luglio 1921, n. 1031, preordinato alla stipulazione del successivo Accordo del 6 aprile 1922.

Che la competenza del Tribunale non può basarsi sull'invocato art. 251 del Trattato di pace, relativo all'annullamento dei contratti conclusi tra nemici, tale annullamento non formando oggetto del presente giudizio, in cui si contende sulle conseguenze dell'inadempimento di contratti di trasporto conclusi durante la guerra.

Che, dovendosi, per i motivi suesposti, dichiarare la incompetenza del Tribunale, per ciò stesso non è necessario prendere in esame la eccezione di mancanza di legittimazione passiva, la quale riflette il merito.

Per questi motivi il Tribunale si dichiara incompetente.

T. A. M. Italo-Bulgaro

De Paoli Angelo Alighieri contro lo Stato Bulgaro

Art. 179 Trattato di Neuilly — Reclamo diplomatico e consolare — Proposizione di esso — Fatti anteriori alla guerra europea — Competenza Tribunale Arbitrale Misto.

I. — *La circostanza che il reclamo, di cui all'art. 179 del Trattato di Neuilly, sia stato proposto dalle autorità diplomatiche o consolari di una delle Potenze alleate o associate non in nome del loro Governo ma in rappresentanza del proprio connazionale, leso nei suoi beni da un provvedimento eccezionale di guerra, non solo non contraddice all'esistenza di un vero e proprio reclamo diplomatico o consolare, ma è conforme alla disposizione del detto articolo.*

II. — *I reclami devoluti dalla anzidetta disposizione alla competenza del Tribunale Arbitrale Misto possono riferirsi anche a fatti anteriori alla guerra europea 1915-1918.*

Omissis.

Ritenuto in diritto che la presente causa s'impenna sulla questione se nella specie concorrono gli estremi di applicabilità dell'art. 179 del Trattato di Neuilly.

Presupposto dell'articolo è anzitutto la esistenza di un reclamo diplomatico o consolare formulato da un rappresentante o Agente di una Potenza alleata o associata. Ora nel caso concreto, in un primo tempo, il R. Console Generale d'Italia a Salonicco ebbe ad intervenire presso il R. Commissario Bulgaro presso il Quartiere Gen. Ellenico a Salonicco (nota 19 febbraio 1913, n. 325 alleg. n. 3 al ricorso del De Paoli) e di poi a fare sollecitazioni, perchè la detta autorità desse gli ordini necessari a far rientrare il De Paoli nel possesso del bestiame e ad assicurargli lo sfruttamento pacifico delle tenute da esso affittate. E in un secondo tempo, addirittura una serie di note verbali fu inviata dalla R. Legazione d'Italia a Sofia al Ministero degli Affari Esteri Bulgaro chiedendosi una soluzione soddisfacente della vertenza De Paoli ed esponendosi dalla Legazione il rincrescimento di dover informare il proprio Governo della mancata soluzione in base ad affermazioni contraddette da risultanze, a suo parere incontestabili (nota 21 - 8 dicembre 1914, n. 2116; allegato n. 25 al ricorso). Adunque l'intervento delle Autorità consolari e

diplomatiche italiane non si sarebbe esplicato nella forma di una semplice richiesta di schiarimenti, ma in un'azione insistente di tutela del proprio suddito e di appoggio delle sue ragioni con la confutazione delle osservazioni esposte in contrario: si tratterebbe cioè di una vera e propria azione consolare, prima, e diplomatica poi; e quest'ultima si è anche manifestata nella forma consueta dell'atto diplomatico, ossia con la nota verbale.

Che il reclamo sia stato fatto, da parte delle dette rappresentanze italiane, non in nome del loro Governo, ma quasi in rappresentanza e in appoggio del proprio connazionale, non solo non contraddice all'esistenza di un vero e proprio reclamo diplomatico o consolare, ma è conforme alla disposizione dell'articolo 179 del Trattato di Neuilly, che è posto sotto la sezione IV riguardante i beni, diritti e interessi privati in paese nemico (vedasi la parte 1^a dell'art. 177) e che anzi esplicitamente afferma dover il reclamo riguardare beni, diritti e interessi privati di un suddito della Potenza alleata o associata. E se soggetto del diritto e della pretesa che il reclamo vuol far valere o riconoscere è sempre il privato, appare logico che il reclamo non possa essere formulato in nome del proprio Stato dal rappresentante od agente della Potenza alleata o associata.

Si è sostenuto dal Sig. Agente del Governo Bulgaro che, secondo lo spirito del Trattato e la presunta intenzione delle parti contraenti, i reclami devoluti dal citato art. 179 alla competenza del Tribunale Arbitrale Misto non dovrebbero riferirsi, come in concreto, a fatti anteriori alla guerra europea 1915-1918. E' esatto che il Trattato pone fine a tale guerra ed ha lo scopo di regolarne le conseguenze, ma ogni conseguenza che si rifletta sui beni, diritti e interessi privati e che le parti contraenti abbiano ritenuto opportuno regolare a mezzo del Tribunale Arbitrale Misto è stata espressamente considerata dal Trattato come materia di competenza del Tribunale, nella forma di ricorso direttamente consentito al privato. Se si avesse voluto dalle Parti contraenti estendere la competenza del Tribunale, ad ogni altro caso, riguardante beni, diritti e interessi privati dei sudditi delle Potenze alleate o associate in connessione con la guerra 1915-1918, che non fosse espressamente previsto come oggetto di possibile ricorso diretto del privato, non sarebbe stato logico presupporre che il caso desse materia a un reclamo diplomatico o consolare di un rappresentante od agente della Potenza alleata

od associata, dal momento che i rapporti ufficiali fra gli Stati nemici durante la guerra e prima del Trattato di pace erano rotti, nè richiedere la domanda della Potenza alleata od associata perchè del caso potesse essere investito il Tribunale. Sarebbe stata invece rispondente a logica una disposizione che desse al privato la facoltà di ricorrere direttamente al Tribunale in ogni altra ipotesi non espressamente prevista come fonte di competenza e nella quale si fosse verificata, in dipendenza della guerra del 1915-1918, una lesione dei suoi beni, diritti o interessi privati; ciò che l'art. 179 non ha invece fatto.

Giova piuttosto ricordare che nel testo inglese dell'art. 179 si parla esplicitamente di reclami diplomatici e consolari formulati «prima della guerra» idai rappresentanti o agenti delle Potenze alleate o associate; e se l'inciso non è riprodotto nel testo del Trattato redatto in francese — *il quale prevale in caso di divergenza per la parte in esame a norma dell'articolo 298* — è giustificato tuttavia trarre dal testo inglese un argomento per indurre a confermare quella che dovette essere la volontà delle Parti contraenti. E la presumibile volontà delle parti è che appunto si intendesse dare modo alle Potenze alleate od associate di definire a mezzo del Tribunale Arbitrale — che il Trattato costituiva in relazione alle conseguenze della guerra europea del 1915-1918 — anche quelle vertenze riguardanti beni, diritti o interessi privati dei propri sudditi le quali avevano formato oggetto di reclami diplomatici e consolari, ancora insoluti al momento della dichiarazione della suindicata guerra e che, per il disaccordo dei Governi, avrebbero potuto risolversi solo mediante un apposito giudizio arbitrale. Codesta interpretazione, fondata sulla dizione dell'art. 177 e sulla ragionevole induzione dello spirito di essa, convince che il caso concreto, riferentesi a fatti verificatisi anteriormente alla guerra del 1915-1918, può dare materia alla competenza del Tribunale Arbitrale Misto.

E' peraltro stato opposto dal Sig. Agente del Governo Bulgaro che il reclamo concernente il De Paoli era già stato esaurito e definito con la nota verbale del Ministero degli Affari Esteri Bulgaro 3-16 giugno 1915, n. 576 la quale lo asseriva privo di fondamento, nota a cui le Autorità diplomatiche italiane non avrebbero mosso alcuna obbiezione. E' pacifico che non vi fu nessuna accettazione espressa del contenuto della citata nota verbale; ma neppure sembra che se ne possa presumere l'accettazione implicita da parte del Governo italiano.

Occorre considerare che già il Ministero suindicato aveva fatto conformi dichiarazioni con la nota verbale 5-18 luglio 1914, n. 7779 e con l'altra in data 4-17 dicembre 1914, n. 12723 e che ad entrambe la R. Legazione italiana aveva ribattuto, mediante successivi atti, con deduzioni e, da ultimo, con una larvata protesta (nota verbale 21-8 dicembre 1914, n. 2116): il ritorno del Ministero degli Affari Esteri Bulgaro sulla linea di condotta precedente poteva fare ragionevolmente ritenere alla Legazione Italiana la impossibilità di definire il reclamo nelle vie amichevoli e quindi la inutilità di ulteriori insistenze diplomatiche. D'altra parte, gli eventi che stavano maturandosi e che alcuni mesi dopo inducevano l'Italia ad entrare in guerra contro l'Austria e gli Alleati di essa possono spiegare come, sotto il peso di così gravi preoccupazioni, il Governo italiano e i suoi rappresentanti non dessero un ulteriore corso alla vertenza. Però il tacito consenso del detto Governo alla tesi del Ministero degli Affari Esteri Bulgaro è ulteriormente smentito dal contegno dello stesso Governo, successivo alla guerra, in quanto esso ha invocato sulla questione la decisione del Tribunale Arbitrale Misto.

Adunque l'atto unilaterale del citato Ministero Bulgaro non potè avere la efficacia di definire la vertenza, perchè non vi corrispose, nè espressamente nè tacitamente, la necessaria accettazione da parte del Governo Italiano.

Ritenuto che per l'art. 179 in esame occorre che il reclamo diplomatico e consolare sia sottoposto al Tribunale su domanda della Potenza alleata ed associata. Nella specie però, il Tribunale è stato investito della vertenza da parte del De Paoli col suo ricorso del 28 marzo 1923, presentato entro il termine (30 marzo 1923) stabilito dall'art. 21 lett. e) del Regolamento di Procedura del Tribunale in relazione al caso concreto, mentre tanto la nota 20 luglio 1923, n. 232291/949 con la quale il Ministero degli Affari Esteri d'Italia invitava il proprio Agente a sottoporre la vertenza al Tribunale, quanto le dichiarazioni fatte, in conformità, dal detto Agente con lo scritto conclusionale del 24 dicembre 1924 e verbalmente all'udienza dell'8 gennaio 1925, hanno avuto luogo dopo la scadenza del termine regolamentare.

Il Tribunale non crede fondata l'obbiezione — opposta dall'attore all'eccezione di tardività — che, essendo la norma introdotta nell'interesse della Potenza alleata od associata, sola competente a decidere della condotta da seguire nelle controversie private di cui si sia

assunta la responsabilità diretta, non spetti allo Stato convenuto di sollevare la eccezione di tardiva presentazione della domanda. E' infatti un diritto per la parte convenuta che siano osservate le norme il cui adempimento è richiesto per la costituzione del rapporto processuale; ed è un dovere per il Tribunale di esaminare in ogni caso, anche d'ufficio, se esso sia stato adito con l'osservanza delle norme stesse ed in particolare di quelle relative ai termini fissati sotto sanzione di decadenza per l'inizio della causa.

Nell'ipotesi concreta, tuttavia, il Tribunale osserva che la Potenza alleata od associata interviene a sottoporre la vertenza del proprio suddito al Tribunale in rappresentanza e per la tutela di costui e che questi, soltanto, è il soggetto del diritto di cui si chiede il riconoscimento. Ora tale diritto è stato tempestivamente fatto valere in giudizio dal titolare di esso e il difetto di capacità da parte del titolare è stato sanato, per quanto dopo la scadenza del termine fissato nel regolamento, dalla domanda della Potenza alleata cui spettava per l'art. 179 di provocare l'esercizio della giurisdizione del Tribunale per il riconoscimento del diritto privato in contestazione. Così essendo, l'applicazione rigorosa della norma regolamentare, che fissa il termine di decadenza per la presentazione della detta domanda, avrebbe per effetto di conculcare il diritto, che invece il privato fu sollecito a far valere giudiziariamente; perciò l'equità consiglia il Tribunale di far uso della facoltà discrezionale di ammettere istanze tardive, consentitagli dall'art. 22 capoverso del Regolamento di Procedura, tenuto conto delle circostanze di fatto dalle quali può ritenersi giustificato il ritardo nel proporre la domanda nel caso concreto.

Ritenuto che conviene riservare al merito la decisione sulle spese:

Per questi motivi il Tribunale ammette al corso ulteriore la domanda presentata dal Signor Agente del Governo Italiano a nome del proprio Governo relativamente al reclamo concernente i beni del suddito italiano De Paoli Angelo Alighieri, e dichiara la propria competenza a conoscere del detto reclamo.

Manoelli Joses contro Marinoff Dragomir di Sistow.

Risarcimento danni dipendenti da fatto illecito — Incompetenza Tribunale Arbitrale Misto — Controversie fra sudditi delle Potenze alleate o associate — Incompetenza del detto Tribunale.

- I. — *Le istanze di risarcimento di danni, dipendenti da fatto illecito, che i sudditi delle Potenze alleate o associate si facciano a proporre contro i sudditi bulgari, sfuggono alla competenza del Tribunale Arbitrale Misto.*
- II. — *Tale competenza esula nel caso che trattisi di controversie vertenti fra i sudditi delle Potenze alleate o associate.*

Omissis.

Ritenuto in diritto che, non risultando chiaramente se l'attore abbia inteso proporre l'istanza contro il Sig. Marinoff Dragomir personalmente ovvero quale rappresentante della Società suindicata, occorre prospettarsi entrambi le ipotesi ai fini della decisione.

Qualora l'istanza sia diretta contro il Marinoff in persona propria, essa non avrebbe a fondamento il rapporto contrattuale d'impiego intercedente fra il Manoelli e la Società, ma un atto illecito che l'attore pretende commesso dal Marinoff a suo danno, al di fuori delle clausole del detto contratto e oltre i limiti delle facoltà spettanti al convenuto in relazione all'Azienda di cui era direttore ed ingegnere. Se non che dato per ammesso un tale presupposto di fatto, è da osservare che l'istanza non troverebbe, nella specie, appoggio in alcuna disposizione del Trattato, attributiva di giurisdizione per il Tribunale, non essendo ivi in alcun caso prevista come fonte di competenza per il Tribunale la responsabilità a titolo di colpa aquiliana nei rapporti fra i sudditi di una Potenza alleata od associata e i sudditi bulgari.

Ma neppure nell'altra ipotesi che la causa sia intentata contro il Marinoff quale rappresentante della Società, essa rientrerebbe nella competenza del Tribunale. Senza discendere all'esame se sia legittima la citazione della Società in persona del suo direttore ed ingegnere, si rileva che la controversia vertirebbe bensì su di un contratto stipulato fra le parti e precipuamente sulla violazione del contratto per opera di uno dei contraenti, o meglio del suo rappresentante; ma soggetti del rapporto contrattuale sono, da un lato, una Società di nazionalità belga, e dall'altro, un suddito italiano, appartenenti, entrambi, a Potenze alleate od associate, essendo del tutto indifferente che la Società sia citata in persona di un rappresentante di nazionalità bulgara.

Ora nessuna disposizione del Trattato chiama il Tribunale a decidere di controversie fra sudditi di Potenze alleate od associate, avendo il Trattato, nella parte IX, concernente le clausole economiche, lo scopo e l'effetto di regolare in sede di arbitrato solamente quelle con-

testazioni e quelle situazioni cui ha dato luogo la guerra, nel campo economico, nei rapporti fra i sudditi dello Stato Bulgaro e i sudditi delle Potenze alleate od associate e fra il detto Stato e i sudditi delle Potenze stesse e, talora anche, fra queste Potenze e i sudditi bulgari. Nè l'articolo 188, lettera b del Trattato che ha per presupposto una contestazione sorta relativamente ad un contratto e perciò prevede un'ipotesi analoga a quella in esame, nè alcun altro articolo potrebbe essere invocato dall'attore a fondamento della sua istanza poichè ne manca nella specie la condizione essenziale, che è rispondente alle finalità del trattato di pace, di dare una definizione ad un rapporto o ad una situazione fra le parti già nemiche, determinato od occasionato dallo stato di guerra esistente fra i due Paesi.

Ritenuto che, essendo la pretesa attrice illegittimamente portata dinanzi al Tribunale, debbono far carico al Manoelli le spese del giudizio, ma non anche il contributo di cui all'articolo 14 del Regolamento di Procedura, a causa d'indigenza.

Per questi motivi il Tribunale dichiara la propria incompetenza.

Malevolti Annita fu Ulderico in Locchi contro lo Stato Bulgaro.

**Danni dati da sudditi bulgari a sudditi delle
Potenze alleate o associate — Irresponsabilità
Stato Bulgaro. — Art. 177 Trattato di Neuilly
Inapplicabilità.**

Del danno, che un suddito di una Potenza alleata o associata abbia risentito in dipendenza di un fatto illecito, compiuto a suo carico da un suddito bulgaro (nella specie incendio di un circo), non può essere chiamato a rispondere lo Stato Bulgaro, non trovando nel caso applicazione l'art. 177 del Trattato di Neuilly.

Omissis.

Ritenuto in diritto che la pretesa attrice viene fondata sull'art. 177 lett. e ed f, del Trattato di Neuilly, ma tale disposizione non si ritiene applicabile alle ipotesi di fatto prospettate nella domanda.

Invero, l'incendio del circo se, come afferma l'attore, è dovuto ad ignoti fanatici, resta estra-

neo a qualsiasi atto dello Stato Bulgaro e delle autorità che ne concretano gli organi e non costituisce quindi neppure l'estremo materiale di fatto, rappresentato da un provvedimento, che è il primo e fondamentale presupposto per l'applicazione del suindicato articolo 177 del Trattato. D'altra parte nessun articolo del Trattato stabilisce una forma di responsabilità colposa a carico dello Stato Bulgaro per fatti commessi dai suoi sudditi a danno dei sudditi degli Stati alleati od associati, dato pure che esistesse un nesso di causalità — la quale cosa non risulta neppure dall'esposizione dell'attore — tra il fatto dell'incendio e un atto o una omissione da parte dello Stato Bulgaro.

Quanto all'internamento e all'arruolamento forzato, dei quali l'attore muove lagnanza, essi sono bensì provvedimenti dello Stato Bulgaro, e più precisamente delle autorità dipendenti, i quali derivano la loro causa dalla guerra, ma essi — ammessane per ipotesi la esistenza — sarebbero rivolti direttamente contro la persona o l'attività personale e non contro i beni del suddito di uno Stato alleato od associato. Ed è giurisprudenza più volte affermata dal Tribunale ed avente riscontro in quella unanime degli altri Tribunali Arbitrali Misti istituiti in base ai Trattati di pace, che il diritto all'indennità sorge e può essere riconosciuto, a norma dei Trattati stessi, solo quando il danno sia stato prodotto direttamente ai beni, diritti o interessi dal provvedimento di guerra, e non sia invece la conseguenza indiretta, per quanto immancabile, del provvedimento. L'Articolo 177 lettera e del Trattato di Neuilly, nella sua letterale dizione e nel suo coordinamento con le altre disposizioni e sezioni del Trattato, convince che in esso sono considerati unicamente i danni cagionati immediatamente ai beni aventi una propria esistenza, tanto è vero che se ne esige la localizzazione sul territorio bulgaro; e che invece i danni prodotti alla persona e all'attività personale da un atto o provvedimento di guerra trovano la possibilità del risarcimento solo alla stregua della sezione I della parte VIII dello stesso Trattato, attraverso la forma indiretta della riparazione globale, ivi stabilita. Che, di conseguenza, il Tribunale non può conoscere della istanza attrice ed è di giustizia addossare all'attore le spese del giudizio, escluso l'onere del contributo prescritto dall'art. 14 del Regolamento di Procedura, data l'indigenza dell'istante;

Per questi motivi il Tribunale dichiara la propria incompetenza.

Anzilutti Lodovico contro lo Stato Bulgaro.

Art. 177 del Trattato di Neuilly — Provvedimenti eccezionali di guerra — Internamento — Inapplicabilità detto articolo — Perdita beni — Irrilevanza.

L'internamento di un suddito di una delle Potenze alleate e associate, costituendo un provvedimento diretto contro la persona, non rientra nelle previsioni dell'art. 177 del Trattato di Neuilly, quali che possano essere state le ripercussioni patrimoniali di esso, e le modalità di forma e di tempo, ad esso relative.

Omissis.

Ritenuto in diritto che la pretesa attrice si fonda, in via principale, sulla misura dell'internamento, presa in suo confronto dalle Autorità Bulgare, ma di tale misura non può conoscere il Tribunale perchè essa non rientra nei provvedimenti eccezionali di guerra che, secondo la massima costantemente seguita, sono contemplati nell'art. 177 lett. e) e relativo Allegato del Trattato di Neuilly e danno il contenuto e i limiti alla giurisdizione dell'organo arbitrale misto. Secondo questa massima, che è pure adottata da tutti i Tribunali Arbitrali Misti istituiti in base ai Trattati di pace, la nozione del provvedimento eccezionale di guerra abbraccia soltanto le misure direttamente rivolte contro i beni individuali, considerati come entità aventi propria esistenza economica; e ne sono, invece, escluse quelle che, come l'internamento, hanno per oggetto immediato la persona e l'attività individuale, sia pure esplicantesi a scopi di produzione dei detti beni. Gli effetti pregiudizievoli che dalla misura di guerra attinenti alla persona possano derivare o necessariamente derivino, in quanto ne restringono l'esercizio dell'attività economica, non sono sufficienti ad imprimere al provvedimento quel nesso di assoluta immediatezza, rispetto ai beni in senso economico, che il testo delle disposizioni suindicate richiede secondo la loro interpretazione letterale e logica.

Che le considerazioni susposte valgano, altresì, ad escludere la proponibilità della pretesa subordinata dell'attore, in quanto faccia risalire allo Stato Bulgaro la responsabilità della perdita dei suoi beni come effetto delle condizioni di forma e di tempo nelle quali fu a lui ordinato l'internamento.

Il breve termine assegnatogli per l'abbandono della città di Bourgas e la conseguente impos-

sibilità di provvedere alla custodia dei propri beni non mutano l'indole strettamente personale della misura di guerra e dimostrano soltanto un rapporto di causalità fra i danni subiti dall'attore nei propri beni ed il provvedimento delle Autorità bulgare, rapporto che non influisce sulla natura essenziale del provvedimento stesso alla stregua del Trattato e alla conseguente determinazione della competenza del Tribunale.

Che le circostanze nelle quali l'internamento fu disposto ed eseguito non valgono neppure a radicare, sotto altro aspetto, la competenza del Tribunale: invero il fatto, quale è esposto dall'attore, non può indurre nello Stato bulgaro la figura del depositario rispetto ai beni di lui.

Da parte dello Stato medesimo e, in suo nome, dalle Autorità bulgare, unica manifestazione di volontà è stata l'atto d'imperio, per essenza unilaterale, consistente nell'ordine di internamento, ed assolutamente estraneo ai beni dell'internando. Né un'accettazione tacita del deposito può configurarsi nella specie poichè non se ne verifica il presupposto del preventivo possesso dei beni, da parte del preteso depositario, per altro titolo diverso da quello del deposito; ed oltre a ciò, il requisito del tacito consenso risulta escluso dall'affermazione dell'attore (contenuta nella sua replica registrata il 3 gennaio 1924) che la polizia bulgara si rifiutò categoricamente di ricevere in consegna i beni di lui. E' quindi privo di base il tentativo dell'attore di fondare la propria pretesa subordinata su di un rapporto giuridico di deposito rispetto ai propri beni, in confronto dello Stato Bulgaro, e di incardinare, conseguentemente, la competenza del Tribunale su di un'asserita violazione contrattuale a norma dell'art. 188 lettera b) del Trattato di Neuilly.

Che neppure può essere chiesta al Tribunale la dichiarazione della responsabilità dello Stato Bulgaro, per la scomparsa dei beni dell'attore, in base al paragrafo 6 dell'Allegato all'articolo 177 del Trattato di Neuilly. Ivi, infatti, l'obbligo di conservare i beni, i diritti e gli interessi dei sudditi alleati od associati, ai fini della restituzione, è espressamente dichiarato in rapporto ai beni che hanno formato oggetto, da parte sua, di un provvedimento eccezionale di guerra, com'è evidente, secondo la nozione datane dall'art. 177 cui l'Allegato, in genere, e il paragrafo, in specie, si riferiscono, e, giusta il suesposto, l'internamento non costituisce un provvedimento di tale indole. D'altronde una responsabilità eccedente i limiti dell'esistenza del provvedimento di guerra, come è concepito dal ricordato art.

177, non può ravvisarsi logicamente fondata alla stregua del Trattato di Neuilly e quindi formare oggetto di esame da parte del Tribunale, la cui giurisdizione è circoscritta alle ipotesi tassativamente enunciate nel Trattato stesso.

Che infine per quanto riguarda, in particolare, i materiali e gli strumenti, di spettanza dell'attore scomparsi dalla cava di St. Vlassy, non può in ogni modo configurarsi la esistenza di un provvedimento eccezionale di guerra, a termini del citato articolo 177 del Trattato, nella presa di possesso che l'Autorità Bulgara avrebbe fatto rispetto alla cava. L'asserzione della presa di possesso è contenuta solamente nella comparsa conclusionale dell'attore registrata il 14 maggio 1925, ed è esclusa dagli stessi documenti che l'attore cita per dimostrarla, in quanto le lettere della Società proprietaria della cava, nelle date 20 marzo e 15 maggio 1917, si riferiscono esplicita-

mente all'«autorizzazione di riprendere i lavori alla cava di St. Vlasay» ma non fanno cenno alcuno dell'asserita autorizzazione di rientrare in possesso, la quale ultima soltanto potrebbe far presumere un provvedimento di presa di possesso. Comunque, se un provvedimento di tal genere fosse stato in ipotesi ordinato, sarebbe pur sempre una misura riguardante beni di altri (la cava), e non i beni dell'attore (materiali e strumenti).

Che, non essendo la domanda sorretta da alcuna delle disposizioni del Trattato di Neuilly che segnano l'ambito della giurisdizione assegnata al Tribunale, è da porre a carico dell'attore l'onere delle spese, compreso un contributo per le spese del Tribunale, a norma degli articoli 59 e 14 del Regolamento di procedura.

Per questi motivi: **Dichiara la propria incompetenza a conoscere dell'istanza.**

Legislazione

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1925, numero 841.

Esecuzione dell'Accordo italo-germanico del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a, parte X del Trattato di Versailles.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-germanico del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1925.

Atti del Governo, registro 237, foglio 61. —
GRANATA.

Accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles.

Il Governo italiano ed il Governo germanico

Riconosciuta la necessità di un accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles,

Hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Governo italiano:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici,

Il Governo germanico:

il sig. dott. Lorenz Krapp, consigliere segreto di giustizia, agente del Governo germanico presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico,

i quali dopo aver comunicato i loro pieni poteri e trovati in debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'arbitro si pronuncerà sui reclami che, secondo il § 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles, sono di sua competenza e deciderà in ordine a tali reclami tutte le questioni di fatto e di diritto.

Art. 2.

Circa la lingua da usarsi per la trattazione e la decisione delle cause si applicheranno le norme del regolamento di procedura del Tribunale misto italo-germanico.

Art. 3.

Anche rispetto al luogo delle udienze troveranno applicazione le disposizioni del detto regolamento.

Art. 4.

L'arbitro terrà il suo ufficio in Roma nei locali dei Tribunali arbitrali misti e si varrà del personale di segreteria addetto a questi, salvo eventuali integrazioni da determinarsi dallo stesso arbitro.

Art. 5.

Le decisioni dell'arbitro saranno esecutive senz'uopo dell'adempimento di alcuna formalità, salvo quella della notifica secondo le norme da stabilirsi dall'arbitro stesso, e con-

tro di esse non sarà ammesso reclamo in alcuna sede nè per alcun motivo.

Art. 6.

All'esecuzione delle decisioni si procederà nel seguente modo:

il Governo germanico accrediterà così l'importo che sarà assegnato all'attore come gli accessori sul conto relativo all'articolo 297 del Trattato in conformità all'Accordo 10 luglio 1924 intervenuto fra il Governo italiano e il Governo germanico;

al pagamento delle somme stesse si provvederà col prelievo dal ricavo della liquidazione dei beni ex nemici secondo le norme che saranno emanate dal Governo italiano.

Art. 7.

La procedura del giudizio avanti l'arbitro sarà determinata dall'arbitro stesso a mezzo di apposito regolamento.

Art. 8.

L'onorario dell'arbitro e le spese generali saranno a carico degli Stati interessati, e si ripartiranno fra essi nella proporzione concordata rispetto all'onorario del presidente del Tribunale arbitrale misto.

Art. 9.

I reclami degli interessati saranno presentati all'arbitro per il tramite del Governo italiano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore nel giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il provvedimento legislativo che l'approva.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano e in doppio originale tedesco.

Roma, addì 14 febbraio 1925.

GUIDO JUNG,
L. KRAPP.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI

Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4 dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia.

Art. 1.

L'arbitro ha sede a Roma, via XX Settembre, n. 8.

L'arbitro può disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause, o per determinati atti di istruzione, siano tenute in altro luogo, in Italia, in Germania o altrove.

Art. 2.

Sono di competenza dell'arbitro, a sensi del paragrafo 4° dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia, le domande di indennità per atti commessi dal Governo germanico o da qualsiasi autorità germanica, posteriormente al 31 luglio 1914 e prima del 28 agosto 1916, e tutte le questioni di fatto e di diritto ad esse relative.

L'arbitro è solo giudice della propria competenza, che esamina anche d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di indennità saranno presentate all'arbitro, per il tramite degli agenti del Governo italiano, entro il termine di un anno a datare dall'entrata in vigore dell'accordo 14 febbraio 1925 (13 giugno 1925).

Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine, non potranno essere prese in considerazione, se non coll'espresso assenso degli agenti dei due Governi interessati.

Art. 4.

La lingua da usarsi è l'italiana.

Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da una traduzione italiana.

Ove la traduzione non venga prodotta, o non presenti sufficienti garanzie di conformità, l'arbitro potrà farla eseguire a spese della parte produttrice, che dovrà anticipare le spese.

Se il deposito per le spese di traduzione non viene eseguito nel termine prescritto, gli atti redatti in altra lingua si riterranno come non prodotti.

Art. 5.

Tutti gli atti del procedimento, compresi gli allegati, saranno stesi in carta libera e stampati o dattilografati.

Le scritture di causa devono essere sottoscritte dagli agenti di Governo.

Art. 6.

Le scritture di causa devono essere presentate alla segreteria dell'Arbitrato in cinque copie. Unitamente alle scritture si producono gli atti allegati, pure in cinque copie.

La segreteria appone sulle scritture e sugli atti la indicazione della data del deposito e il timbro d'ufficio.

Essa è autorizzata a far eseguire, a spese dello Stato interessato, salvo rivalsa, le copie mancanti.

Art. 7.

Le scritture sono notificate agli agenti di Governo e all'interessato.

Le notificazioni e comunicazioni si fanno a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio o alla residenza degli interessati, indicati nelle scritture, o al domicilio eletto; se è stato costituito un procuratore, le comunicazioni e notificazioni sono fatte a lui.

La ricevuta di ritorno, o la dichiarazione dell'ufficiale od agente postale che la lettera è stata respinta o che non ha potuto essere consegnata al domicilio indicato od eletto, fanno prova della seguita notificazione.

Art. 8.

L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 9.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere, ed in sua mancanza l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Se il termine scade in una domenica o in un altro giorno riconosciuto festivo dal calendario civile italiano o germanico, la scadenza

sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Gli atti devono pervenire alla segreteria, od essere consegnati per l'invio alla stessa ad un ufficio postale italiano o germanico al più tardi entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 10.

L'azione è proposta mediante istanza scritta diretta all'arbitro e presentata per il tramite degli agenti del Governo italiano.

L'istanza deve contenere:

1° la indicazione dell'interessato, della sua nazionalità italiana, del suo domicilio o residenza ed eventualmente del domicilio eletto.

Se l'interessato non ha domicilio o residenza in Italia, la elezione di domicilio è obbligatoria;

2° l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione.

L'esposizione dovrà essere fatta per articoli, suddivisi per numero d'ordine.

Ogni articolo non potrà contenere che l'esposizione di un fatto e dovrà indicare i mezzi di prova, coi quali l'interessato intende dimostrarne la verità in caso di contestazione;

3° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto;

4° le conclusioni o domande;

5° l'elenco degli allegati.

Art. 11.

Le istanze, non conformi alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno essere dichiarate inammissibili in ordine, senz'altra istruzione.

E' però in facoltà dell'arbitro di assegnare all'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, un termine perentorio per regolarizzare o completare l'istanza.

Trascorso questo termine, senza che l'istanza sia stata debitamente regolarizzata o completata, essa sarà dichiarata inammissibile, salvo all'interessato il diritto di presentare altra istanza, se il termine previsto dall'art. 3 non è ancora scaduto.

Art. 12.

L'interessato è tenuto ad effettuare presso la segreteria, per garanzia del pagamento delle spese e del contributo alle spese dell'Arbitrato, un deposito, il cui importo sarà determinato dall'arbitro.

Ove il deposito non venga eseguito entro il termine prescritto, l'istanza sarà considerata come abbandonata e radiata dal ruolo.

Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati, di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Art. 13.

Le istanze sono notificate a cura della segreteria, dopo che l'arbitro ne avrà riconosciuta la regolarità formale.

Art. 14.

La risposta dovrà contenere:

1° la determinazione dello Stato germanico sui fatti dell'esposizione, dichiarando, per ogni articolo separatamente, se il fatto esposto è ammesso, contestato od ignorato.

I fatti non specificatamente contestati si ritengono ammessi.

La dichiarazione di ignorare un fatto equivale alla sua contestazione;

2° l'esposizione dei fatti addotti dallo Stato germanico, fatta con le norme prescritte dall'art. 10, n. 2.

Per il resto sono applicabili i disposti dei numeri 3, 4 e 5 di detto articolo.

Art. 15.

Notificando la istanza, la risposta, e la replica, l'arbitro stabilirà, secondo le circostanze, il termine per la risposta, la replica e la controreplica.

Per la replica e controreplica sono applicabili le norme stabilite per l'istanza e la risposta.

Art. 16.

La replica deve essere presentata dall'interessato per il tramite degli agenti del Governo italiano.

Il termine prescritto per il suo deposito si intenderà osservato, purchè la presentazione agli agenti abbia luogo prima della sua scadenza.

A richiesta degli agenti del Governo italiano l'arbitro assegnerà loro un congruo termine per il deposito presso la segreteria con le loro eventuali osservazioni.

Art. 17.

Le eccezioni, che si oppongono alla trattazione del merito, devono essere proposte cu-

mulativamente, con istanza incidentale, da presentarsi per il tramite degli agenti di Governo, prima della scadenza del termine per la risposta.

La presentazione dell'istanza incidentale sospende la decorrenza di questo termine, sino alla notificazione della decisione su di essa.

L'arbitro stabilisce, caso per caso, la procedura per l'istruzione delle istanze incidentali.

Egli potrà citare gli agenti di Governo e l'interessato per la loro discussione orale, senza far luogo ad altra istruzione, o decidere intorno ad esse, dopo di aver ricevuta la risposta, senz'altro contraddittorio.

Art. 18.

Ultimato lo scambio delle scritture o scaduti i termini per la loro presentazione, l'arbitro può citare gli agenti di Governo e l'interessato a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti contestati e per la indicazione dei mezzi di prova.

La prova non potrà vertire che sopra fatti affermati nelle scritture e contestati dall'altra parte.

In occasione dell'udienza preliminare potranno essere prodotti nuovi documenti e chieste prove non indicate nelle scritture. In questo caso, la controparte potrà chiedere la concessione di un termine per la produzione o la indicazione della controprova.

Nel processo verbale si indicheranno sommariamente, in quanto occorra, i fatti ammessi, quelli contestati e le prove domandate.

L'arbitro decide sull'ammissibilità delle prove.

Art. 19.

Dopo l'udienza preliminare, non sono più ammissibili domande di prove.

L'arbitro potrà però in qualunque stato di causa ordinare d'ufficio tutti i mezzi di prova, che stimerà necessari od opportuni nell'interesse della verità e della giustizia.

In particolare potrà ordinare:

La comparizione personale dell'interessato, per essere interrogato, la produzione dei libri di commercio o di documenti anche non comuni, l'audizione di testimoni, perizie e visite in luogo.

Art. 20.

In quanto non venga altrimenti disposto dall'arbitro con speciale ordinanza, l'esecuzione delle prove ha luogo in conformità delle nor-

me stabilite dal regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Art. 21.

A richiesta dell'arbitro i richiedenti sono tenuti ad anticipare l'importo presuntivo delle spese occorrenti per la esecuzione delle prove ammesse a loro istanza.

L'inesecuzione del deposito, entro il termine stabilito, sarà ritenuta come implicante rinuncia alle prove domandate.

Art. 22.

Chiusa l'istruzione, l'arbitro assegna agli agenti di Governo e all'interessato un termine per la presentazione di scritture conclusionali, e fissa l'udienza per la discussione.

L'udienza è pubblica. L'interessato o il suo rappresentante espongono oralmente le loro ragioni.

Il segretario redige il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dall'arbitro.

Art. 23.

Dopo la discussione, entro il più breve termine possibile, l'arbitro pronuncia la sentenza.

Essa deve contenere:

- 1° il nome e cognome dell'arbitro;
- 2° l'indicazione degli agenti di Governo, dell'interessato e del suo procuratore;
3. le conclusioni degli agenti di Governo e dell'interessato;
- 4° l'esposizione succinta dei fatti e dei motivi di diritto;
- 5° il dispositivo;
- 6° la data della decisione;
- 7° la firma dell'arbitro e del segretario.

Art. 24.

Copia della sentenza è comunicata agli agenti di Governo e all'interessato.

Art. 25.

Entro due mesi dalla comunicazione della sentenza, l'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, e gli agenti di Governo possono chiedere la correzione di errori materiali o di calcolo, o l'interpretazione e il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

L'arbitro statuisce sulla domanda con provvedimento sommario, sentiti nel modo che crederà più opportuno gli altri interessati.

Art. 26.

Gli agenti del Governo italiano possono, in ogni stato della causa, rinunciare alle istanze presentate per il loro tramite.

Questa rinuncia è operativa anche nei rapporti dell'interessato.

L'arbitro dà atto della rinuncia, pronuncia sulle spese e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 27.

Le transazioni delle cause promosse per mezzo di istanza saranno sottoposte alla omologazione dell'arbitro, che, omologandole, pronuncerà anche sulle spese, a meno che esse non siano già state regolate per mezzo della transazione.

Art. 28.

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, la procedura sarà fissata dall'arbitro, con speciali ordinanze, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa.

Venezia, addì 29 luglio 1925.

L'arbitro: AG. SOLDATI.

STUDIO LEGALE

del Bollettino dei Tribunali Arbitrali Misti

Diretto dall'Avv. Danilo Sartogo

ROMA - Via delle Terme di Diocleziano, n. 75 - Telefono 16-03

Presso Istituto Fiduciario Italiano

Lo Studio si occupa di tutte le questioni da trattarsi sia presso gli Uffici di Verifica e Compensazione che avanti ai Tribunali Arbitrali Misti di Roma; fornisce pareri sulla speciale materia; e ciò, tanto sotto forma di semplice corrispondenza, quanto sotto forma di consulenza e collaborazione nella difesa scritta e orale.

ISTITUTO FIDUCIARIO ITALIANO

(ITALIAN TRUSTEE COMPANY Ltd.)

Società Anonima — Capitale Sociale L. 1.000.000 — L. 300.090

Sede Centrale: ROMA

Indirizzo telegr.: Trustee - ROMA

Code used: A. B. C. 5. Ed.

OPERAZIONI DELL'ISTITUTO

Attività Amministrativa: Operazioni fiduciarie; amministrazioni in genere; recuperi, incassi, esazioni; contabilità; liquidazioni; controllo di aziende.

Attività Legale e Contenziosa: Pratiche legali ed extra legali in Italia ed all'Estero; pratiche presso il Fisco, Ministeri, Consolati e Debito Pubblico.

Attività Finanziaria: Operazioni in contanti e titoli per conto terzi; custodia di titoli e valori; pagamenti e riscossioni per conto terzi su tutte le piazze del Regno e all'Estero.

Per informazioni dettagliate, schiarimenti, tariffe, rivolgersi alla
Sede Sociale: ROMA (30) - Via delle Terme Diocleziane, 75, p. p.
TELEFONO 1603.

Prezzo del presente L. 8.

Prezzo d'abbonamento annuo: Italia Lit. 15 - Estero Lit. 30

BOLLETTINO

DEI

TRIBUNALI ARBITRALI MISTI

1° Aprile 1926

Num. 3 e 4

Edito a cura dell'Istituto Fiduciario Italiano (Italian Trustee Co. Ltd.)
Direzione e Amministrazione - ROMA - Via delle Terme Diocleziane, 75 - Tel. 1603

COMITATO SCIENTIFICO DI DIREZIONE

S. E. SOLDATI AGOSTINO

Presidente T.A.M. ITALO-GERMANICO

» » -AUSTRIACO

» » -BULGARO

» » -UNGHERESE

S. E. D'AMELIO MARIANO

Primo Presidente della Corte di Cas-
sazione del Regno.

S. E. ALBERICI AVV. PIERO, Arbitro Italiano - S. E. FAGGELLA DONATO, Arbitro Italiano

Comm. BARONE AVV. LUIGI, *Segretario dei T. A. M.* - Prof. AVV. CALAMANDREI
PIERO, *della R. Università di Firenze* - Comm. CIANCARINI AVV. OVIDIO, *esten-
sore delle sentenze dei T. A. M.* - On. CIRIANI AVV. MARCO, *Patrocinante in Cas-
sazione* - Comm. DALLARI AVV. GIOVANNI, *Segretario dei T. A. M.* - LA CAVA
Cav. Uff. GIUSEPPE, *Agente aggiunto del Governo Italiano* - LA MONACA
AVV. GIOVANNI, *addetto all'Ufficio degli Agenti Italiani* - Cav. Uff. LECCADITO
AVV. ENRICO, *addetto all'Ufficio degli Arbitri Italiani* - Gr. Uff. LO BIANCO AVV.
FRANCESCO, *Agente del Governo Italiano* - Gr. Uff. MERCURIO Dott. EUGENIO,
Direttore dell'Ufficio Italiano di verifica e compensazione - Comm. MESSA AVV.
GIANCARLO, *Agente del Governo Italiano* - Cav. PATRONI AVV. FEDERICO, *esten-
sore delle sentenze dei T. A. M.*

DIRETTORE

AVV. SARTOGO DANILO

REDAZIONE

AVV. CATERINI CAMILLO - AVV. SABBATUCCI GIUSEPPE

SOMMARIO

Sentenze del T. A. M. Italo-Germanico.

27 Luglio	1925 - Fratelli Giulini contro Stato Germanico	Pag. 1
2 Ottobre	1925 - Banca Commerciale contro Stato Germanico	» 2
2 Ottobre	1925 - Fratelli Giulini contro Stato Germanico	» 3
20 Novembre	1925 - Società Anonima Radaelli e Fratello contro I. Adler Junior	» 5

Sentenze del T. A. M. Italo-Austriaco.

30 Maggio	1925 - Fratelli Giulini contro Stato Austriaco	» 7
24 Luglio	1925 - Tomat Angelo contro Stato Austriaco	» 8
24 Luglio	1925 - Spangaro Marino contro Stato Austriaco	» 9
5 Ottobre	1925 - Paris contro Impresa Auteried e C.	» 10
12 Ottobre	1925 - Dall'Olio contro Stato Austriaco	» 11

Sentenze del T. A. M. Italo-Bulgaro.

24 Ottobre	1925 - Fabiani contro Stato Bulgaro	» 13
------------	---	------

Giurisprudenza italiana.

SEZIONI UNITE - CASSAZIONE, ROMA.

3 Dicembre	1925 - Società Poldihütte contro Società G. Ansaldo	» 14
------------	---	------

APPELLO, ROMA.

29 Dicembre	1925 - Thelmann contro De Lorenzi	» 16
-------------	---	------

Legislazione.

Esecuzione dell'accordo Italo-Ungherese relativo ai titoli del debito pubblico ungherese	» 19
Circolare del Ministero delle Finanze per il consolidamento degli arretrati del debito pubblico ungherese	» 20

Brevi cenni sulla rivalutazione dei crediti e debiti pubblici e privati germanici, del Dott. OTTO VINATZER	» 23
--	------

BOLLETTINO DEI TRIBUNALI ARBITRALI MISTI

Edito a cura dell'Istituto Fiduciario Italiano (Italian Trustee Co. Ltd.)

Direzione e Amministr. — ROMA — Via delle Terme Diocleziane, 75 — Tel. 1603

T. A. M. Italo-Germanico

Fratelli Giulini contro Stato Germanico

Sottoscrizione a prestiti Tedeschi di guerra da parte di Amministratori Tedeschi di una azienda di sudditi di una Potenza alleata o associata — Libera nomina degli Amministratori — Paragrafo 12 dell'Allegato alla Sezione IV, Parte X del Trattato di Versaglia — Inapplicabilità.

La disposizione del § 12 dell'Allegato alla sezione IV Parte X del Trattato di Versaglia, che dichiara annullati gli investimenti effettuati dovunque con gli averi in contanti dei sudditi delle Alte Parti Contraenti, che siano stati eseguiti dalle persone responsabili dell'Amministrazione dei beni nemici, o incaricate di vigilarla, o per ordine delle dette persone, presuppone che l'impiego degli averi in contanti dei sudditi delle Potenze contraenti abbia avuto luogo nel corso di una amministrazione forzata, costituita di autorità sui beni nemici da uno degli Stati belligeranti, mediante provvedimento eccezionale di guerra, in esplicitazione cioè di un mandato ad amministrare questi beni nemici (o a sorvegliare tale amministrazione), conferito dai pubblici poteri di una di dette Potenze, contro, o, in ogni caso, senza il consenso dei sudditi nemici interessati.

Conseguentemente vien meno l'applicabilità di tale disposizione quando nessuna amministrazione forzata sia stata costituita, nè sia stato preso qualsiasi altro provvedimento eccezionale di guerra, e la nomina degli amministratori, che abbiano fatto i detti investimenti (nella specie acquisto di titoli di prestiti tedeschi di guerra) ripeta la sua causa dalla libera determinazione dei soci interessati.

Omissis.

Considerato in diritto che il paragr. 12 dell'Allegato alla Sezione IV, parte X, del Trattato di Versaglia — sul quale è basata la do-

manda principale degli attori — dispone che « saranno annullati gli investimenti ovunque effettuati con gli averi in contanti dei sudditi delle Alte Potenze Contraenti, ivi comprese le Società e Associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati » purchè concorra l'una o l'altra di queste condizioni: 1) che tali investimenti abbiano avuto luogo « per ordine di una qualsiasi autorità », ovvero: 2) « che siano stati eseguiti « dalle persone responsabili dell'amministrazione dei beni nemici, o sorveglianti questa amministrazione, o per ordine di queste persone ».

Che gli attori non hanno mai sostenuto che gli acquisti dei titoli dei prestiti tedeschi di guerra siano stati effettuati per ordine di una qualsiasi autorità germanica; e d'altronde la esistenza di un tale ordine, o sia pure di istruzioni o di pressioni da parte delle autorità, è stata recisamente esclusa dalle concordi deposizioni dei testi Joerger, Frank e Sterner.

Che, nella specie, non concorre nemmeno l'altra condizione posta al paragrafo 12.

Che — come risulta dal suo tenore letterale e dallo spirito che lo informa — il disposto del paragrafo 12 presuppone che l'impiego degli averi in contanti dei sudditi delle Potenze contraenti abbia avuto luogo nel corso di una amministrazione forzata, costituita di autorità sui « beni nemici » da uno degli Stati belligeranti, mediante provvedimento eccezionale di guerra; in esplicitazione, cioè di un mandato ad amministrare questi « beni nemici » (o a sorvegliare tale amministrazione), conferito dai pubblici poteri di una di dette Potenze, contro, o, in ogni caso, senza il consenso dei sudditi nemici interessati.

Che ciò non si è verificato nella specie, in cui — segnatamente a seguito del rapporto all'uopo redatto dal consigliere ministeriale Dr. Sterner Corrado (che in tale senso ha deposto come teste) — sullo stabilimento della Ditta Fratelli Giulini non fu costituita alcuna amministrazione forzata, nè fu preso altro qualsiasi provvedimento eccezionale di guerra, gli amministratori tedeschi Joerger e Frank essendo stati nominati dai soci, senza alcuna ingerenza delle autorità tedesche.

Che la responsabilità dello Stato Germanico, consacrata dal trattato di pace per le sue misure eccezionali di guerra, non potrebbe basarsi sopra atti che, per allontanarne le eventualità, siano stati dal suddito stesso di una Potenza alleata od associata volontariamente compiuti.

Che i nominati amministratori hanno inoltre attestato che gli investimenti, di cui si chiede l'annullamento, furono spontaneamente effettuati, avendoli essi considerati doverosi, come ogni altro cittadino tedesco devoto alla causa nazionale.

Che i testi stessi hanno infine dichiarato — contrariamente all'assunto degli attori — che sull'acquisto dei titoli nessuna influenza ebbe l'esistenza dei divieti emanati nei confronti dei sudditi nemici. Il teste Frank ha in proposito osservato che tali divieti non avrebbero potuto ostacolare la rimessa dei fondi ai sudditi germanici, ai quali i signori Giulini avevano durante le ostilità, ceduto la propria interessanza; e il direttore Joerger ha, a sua volta, attestato che pur impedendo detti divieti la consegna ai Giulini dei titoli acquistati per conto della Società, non ricorda che essi ne abbiano mai chiesto la rimessa.

Che ciò basta ad escludere il fondamento della domanda, anche in quanto potesse basarsi sopra le suindicate ordinanze del Governo tedesco, considerate come misure eccezionali di guerra, venendo con ciò meno manifestamente ogni nesso di causalità fra dette misure e i danni lamentati; nesso che — per giurisprudenza costante — costituisce il presupposto necessario di ogni azione diretta a far dichiarare la responsabilità dello Stato Germanico per i suoi provvedimenti eccezionali di guerra o di alienazione.

Che, essendo evidentemente infondata per questi motivi la domanda principale, torna inutile esaminare se essa dovrebbe essere respinta anche per la mancanza di legittimazione attiva, giusta l'eccezione subordinatamente proposta dallo Stato convenuto.

Che parimenti infondata si appalesa la domanda dagli attori proposta in via subordinata in base all'art. 296 del Trattato.

Che — indipendentemente dalla questione se per tali crediti siasi regolarmente svolta la necessaria procedura dinanzi agli Uffici di Verifica e Compensazione — non già contro lo Stato convenuto, bensì contro i diretti debitori avrebbero dovuto gli attori far valere l'azione relativa.

Che — ad ogni modo — anche se da ciò potesse prescindersi — la prima condizione di applicabilità di detto articolo — come è anche affermato dalle concordi decisioni dei Tribunali Arbitrali Misti — consiste nell'anteriorità del credito alla guerra.

Che questa condizione non ricorre nella fattispecie, per quanto concerne gli investimenti effettuati durante la guerra.

Che relativamente agli investimenti effettuati anteriormente alla guerra, soltanto allora la domanda potrebbe essere accolta, quando risultasse provata la mancata riscossione delle relative cedole durante la guerra.

Che il concorso di questa condizione è escluso dal contenuto stesso della istanza iniziale, avendo gli attori domandato soltanto il pagamento della differenza del valore delle cedole maturate durante la guerra fino al 10 gennaio 1920.

Che, respingendosi la domanda degli attori, a carico di essi — quali soccombenti — devono porsi le spese giudiziali e il contributo alle spese del Tribunale.

Per questi motivi il Tribunale:

1. Respinge l'istanza.
2. Pone a carico degli attori le spese del giudizio liquidate in Marchi oro 2.941,50 più lire italiane 2.138,25, e un contributo di lire tremila.

Venezia, 27 luglio 1925.

Banca Commerciale contro Stato Germanico.

Ordinanza Germanica 30 settembre 1914 — Divieto di pagamento in Gran Bretagna etc. — Danni — Incompetenza Tribunale Misto.

Il Tribunale arbitrale Misto è incompetente a conoscere dell'azione di risarcimento di danni di un suddito di una Potenza alleata o associata, fondata sulla ordinanza germanica del 30 settembre 1914, divietante i pagamenti nella Gran Bretagna, in Irlanda, Colonie e possedimenti inglesi.

Omissis.

Considerato in diritto che l'azione è basata esclusivamente sull'art. 297, lett. e, del Trattato di Versaglia, e mira ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'applicazione alla Filiale di Londra dell'attrice, dell'ordinanza germanica del 30 settembre 1914, che essa considera come un provvedimento eccezionale di guerra.

Che l'ordinanza essendo anteriore di molto al 28 agosto 1916, data della partecipazione dell'Italia alla guerra, non può, secondo la costante giurisprudenza, rivestire nei rapporti degli Italiani il carattere di un provvedimento eccezionale di guerra; ond'è esclusa l'applicabilità dell'art. 297, lett. c, ed in pari tempo la competenza di questo Tribunale.

Che a sostegno di essa invano si adduce, che la Filiale di Londra per l'autonomia di cui godeva, costituiva infatti un istituto autonomo e che l'ordinanza le venne applicata precisamente perchè dalla Germania veniva considerata come un istituto inglese, per dedurre la conseguenza che l'ordinanza deve essere considerata come un provvedimento eccezionale di guerra, perchè promulgata quando la Germania era già in istato di guerra con l'Inghilterra.

Che qualunque fosse in fatto l'autonomia di cui poteva godere la Filiale di Londra essa non poteva riguardare che la sua gestione finanziaria e commerciale nei rapporti della sede e della Direzione centrale, e non poteva avere per effetto di mutare la sua situazione giuridica e di trasformarla in istituto autonomo, soggetto di diritti e di obbligazioni secondo il diritto inglese. Malgrado questa autonomia, la Filiale di Londra era e rimaneva giuridicamente un membro del complesso organismo della Banca Commerciale Italiana, che rimaneva solo soggetto possibile dei suoi diritti e delle sue obbligazioni.

Che l'attrice medesima lo riconosce implicitamente, introducendo l'attuale azione in nome proprio, non in nome e per conto della Filiale di Londra considerata come un'istituto giuridicamente autonomo.

Che d'altronde, anche nel caso che questa autonomia giuridica dovesse essere ammessa, l'incompetenza del Tribunale risulterebbe sotto un altro aspetto, poichè in tal caso il provvedimento di guerra essendo stato preso contro un istituto inglese, l'azione di risarcimento dovrebbe essere introdotta avanti il Tribunale Arbitrale Misto Anglo-Germanico.

Che dovendosi ritenere associato che la Filiale di Londra non era e non è che un elemento costitutivo di una Società Italiana, sarebbe irrilevante che le autorità germaniche le avessero applicato l'ordinanza, considerandola come un istituto inglese, il carattere giuridico del provvedimento dovendo essere determinato in base alle condizioni oggettive e soggettive reali, non in base all'erroneo con-

cetto che le Autorità germaniche possano essersene formato.

Che del resto è erroneo che l'ordinanza sia stata applicata alla Filiale di Londra dell'attrice, perchè venne considerata come istituto inglese.

L'ordinanza non vietava infatti i pagamenti diretti o indiretti ai cittadini od alle Società inglesi, ma in generale ogni pagamento nella Gran Bretagna, in Irlanda, nelle Colonie e nei possedimenti inglesi, senza riguardo alla nazionalità delle persone a cui favore i pagamenti dovevano essere eseguiti.

Il divieto aveva carattere puramente territoriale. Suo scopo era di impedire, che danaro e valori partissero dalla Germania, per pervenire direttamente o indirettamente nella Gran Bretagna, in Irlanda, nelle Colonie e nei possedimenti inglesi. Esso era quindi applicabile a tutte le persone che vi avevano residenza, non in ragione della loro nazionalità, ma della loro residenza, ed è stato applicato alla Filiale della attrice, perchè aveva sede in Londra, non perchè considerata come istituto inglese.

Per questi motivi, riservato all'attrice il diritto di proporre la sua azione davanti all'Arbitro previsto dal paragrafo 4 dell'Allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versailles, ove essa crede di poter ravvisare nell'ordinanza un atto implicante la responsabilità civile dello Stato Germanico.

IL TRIBUNALE:

1. Si dichiara incompetente.
2. Pone a carico della Banca attrice le spese del giudizio, liquidate in Lit. 66,50 e un contributo di Lit. 5.000.

Milano, 2 ottobre 1925.

Ditta Fratelli Giulini contro Stato Germanico.

Procedura di verifica davanti agli Uffici Francese e Germanico — Impugnativa davanti al Tribunale Misto Italo-Germanico — Inammissibilità.

Il Tribunale Arbitrale Misto Italo-Germanico non è competente a conoscere del ricorso con cui si impugni la procedura di Verifica e Compensazione, seguita davanti agli Uffici francese e germanico.

Omissis.

Considerato in diritto che gli attori chiedono in sostanza l'annullamento, in applica-

zione del disposto dell'art. 297, lett. e, e del paragrafo 3 dell'Allegato, dei provvedimenti, in forza dei quali la Ditta Fratelli Giulini è stata assoggettata alla procedura di Verifica e Compensazione davanti agli Uffici francese e germanico, per i suoi crediti e debiti verso ditte e cittadini francesi, ed in via subordinata la condanna dello Stato convenuto al risarcimento del danno derivato o derivabile dalla loro applicazione.

Benchè l'istanza non indichi nè la natura di questi provvedimenti, nè l'autorità da cui emanavano, nè la loro data, appare evidente che essi debbono necessariamente essere posteriori all'entrata in vigore del Trattato di Versaglia, in esecuzione del quale gli Uffici di Verifica e Compensazione vennero costituiti.

Basta questa constatazione per escludere che essi possano costituire provvedimenti eccezionali di guerra nel senso dell'art. 297, lettera e, e quindi per escludere la sua applicazione. La giurisprudenza di questo Tribunale ha infatti già ripetutamente dichiarato, che la prima condizione perchè possa trattarsi di un provvedimento eccezionale di guerra nel senso del Trattato è l'esistenza dello stato di guerra fra la Germania e lo Stato cui appartiene la parte che lo invoca a base della sua domanda, e che l'esistenza di un provvedimento eccezionale di guerra — dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace — è logicamente e giuridicamente inconcepibile.

In realtà lo scopo della istanza non è di ottenere l'annullamento di un provvedimento eccezionale di guerra, che non esiste e non è neppure possibile, ma di far dichiarare per via indiretta da questo Tribunale, che gli Uffici di Verifica e Compensazione Francese e Germanico hanno violato il Trattato, riconoscendo a favore ed a carico di debitori francesi, a carico od a favore della ditta Fratelli Giulini, crediti e debiti che non erano suscettibili di verifica e compensazione da parte loro, in ragione della nazionalità italiana della Ditta Fratelli Giulini. Se non che è evidente che questa questione non può rientrare nella cerchia della sua competenza. Solo gli Uffici di Verifica e Compensazione Francese e Germanico hanno veste per giudicare se i debiti e crediti loro notificati riuniscano le condizioni previste dall'art. 296 per essere assoggettati al procedimento di verifica e compensazione, e la notifica può farsi direttamente dagli Uffici interessati senza l'intervento ed anche contro la volontà dei rispettivi debitori

e creditori, come risulta dal disposto della lett. a dell'art. 296.

Dal momento che i crediti e debiti della Ditta Fratelli Giulini verso Ditte e cittadini francesi erano stati notificati, i due Uffici erano perciò stesso chiamati anche ad esaminare la questione della nazionalità della Ditta Fratelli Giulini, salvo ad essa il diritto di far valere tutte le ragioni tendenti a contestare la sua nazionalità germanica ed eventualmente il ricorso al Tribunale Arbitrale Misto franco-germanico, contro l'accordo degli Uffici interessati che la riconoscessero.

In fatto i due Uffici hanno riconosciuto che la Ditta Fratelli Giulini era di nazionalità germanica, e questo accordo è diventato definitivo, per difetto di ricorso al solo Tribunale competente per ammettere una soluzione contraria.

Per gli effetti dei crediti e debiti riconosciuti dai due Uffici la questione della nazionalità della Ditta Fratelli Giulini è quindi definitivamente liquidata, nel senso della sua nazionalità germanica, e questo Tribunale non ha competenza per esaminarla *ex novo*, e meno ancora per annullare le operazioni di due Uffici, sui quali non esercita nè giurisdizione nè controllo.

Indarno si rileva da parte degli attori che i due Uffici si erano prima messi d'accordo per riconoscere che la Ditta Fratelli Giulini non era di nazionalità germanica. Anche la questione di sapere se questo accordo fosse vincolante e definitivo, non avrebbe potuto essere sollevata che davanti ai due Uffici interessati e davanti il Tribunale Arbitrale Misto franco-germanico, e d'altro lato appare evidente che in ogni modo l'accordo non poteva essere vincolante che relativamente ai tre crediti e debiti, a riguardo dei quali si era manifestato, ma non poteva avere per effetto di impedire ai due Uffici un cambiamento di attitudine per riguardo ai crediti e debiti non ancora esaminati, salvo sempre alla Ditta il diritto di ricorso al Tribunale competente.

L'azione introdotta essendo basata esclusivamente sull'art. 297, non vi ha luogo ad esaminare se la sentenza del Tribunale Demaniale dello Impero possa essere considerata come contraria anche al Trattato e dar luogo ad una riparazione nel senso dell'art. 305. Qualora gli attori intendessero formulare una domanda in questo senso, essa dovrebbe formare oggetto di una nuova istanza, riservata la questione della sua tempestività.

Per questi motivi il Tribunale:

1. Si dichiara incompetente.
2. Pone a carico solidale degli attori le spese del giudizio, liquidate in L. 57,90 ed un contributo di L. 2.000.

Milano, 2 ottobre 1925.

**Soc. Anonima Bardelli e Fratello contro
J. Adler Junior.**

Art. 299 lett. a del Trattato — Sua applicabilità — Domanda risarcimento danni respinta — Art. 23 del Reg. di Procedura.

Devesi respingere l'azione di risarcimento danni basata sopra l'inadempimento di un contratto, annullato in virtù dell'art. 299, lett. a del Trattato.

E' inammissibile a norma dell'art. 23 del Reg. di Procedura una nuova domanda formulata soltanto in occasione della discussione orale.

Omissis.

Considerato in diritto che l'accordo del 6 marzo 1915 è anteriore alla partecipazione dell'Italia alla guerra e al divieto di commercio tra cittadini italiani e cittadini germanici.

Che, ciò stante, torna inutile indagare se esso costituisca un contratto autonomo od una semplice modificazione del contratto primitivo, dovendo tanto nell'uno che nell'altro caso ritenersi annullato in virtù del disposto dell'art. 299, lett. a, del Trattato di Versaglia, a meno che la circostanza che la sua esecuzione non doveva aver luogo che due mesi dopo la revoca del divieto di esportazione non autorizzi una eccezione alla norma generale consacrata dall'art. 299.

Che una siffatta eccezione non è giustificata nè dal tenore letterale dell'articolo, che annulla tutti i contratti prebellici non ancora eseguiti (con le riserve indicate nell'Allegato), senza riguardo alla data della loro esecuzione e senza distinguere tra quelli che dovevano essere eseguiti durante il periodo delle ostilità e quelli che non dovevano esserlo che al cessare di esse; nè dal suo spirito.

Che il motivo dell'annullamento dei contratti prebellici non consiste nel sopraggiunto divieto di commercio e nell'intento di impedire l'esecuzione dei contratti fra nemici.

Che, ove ciò fosse, il Trattato avrebbe dovuto colpire di nullità i contratti posteriori al divieto di commercio, mentre lascia impregiudicata questa questione, che è regolata

unicamente dal diritto interno dei singoli Stati.

Che il divieto di commercio è indicato nel paragrafo I dello Allegato unicamente come *dies a quo* i contratti anteriori debbono essere annullati, non come ragione del loro annullamento.

Che questa ragione va cercata in una deroga generale al principio *pacta sunt servanda*, ed in una applicazione del principio opposto, secondo il quale i contratti non obbligano che *rebus sic stantibus*.

Che, avuto riguardo alla lunga durata della guerra, ed alle profonde, imprevedute ed imprevedibili modificazioni da essa determinate nel valore dei beni e delle prestazioni, che avevano formato oggetto dei contratti prebellici, le Alte Parti contraenti hanno stimato che non era compatibile con le esigenze della giustizia mantenerli in vigore, ed imporne la esecuzione in condizioni che sarebbero state certamente di ostacolo alla loro conclusione, se avessero potuto esser previste.

Che l'annullamento è quindi stato ordinato all'unico scopo di impedire che l'esecuzione dei contratti prebellici potesse risolversi per una parte in un grave danno e per l'altra in un vantaggio, non corrispondente alla loro comune intenzione al momento della stipulazione.

Che ciò risulta in modo evidente dal disposto della lett. b, dell'art. 299, che, nel caso di mantenimento in vigore di contratti prebellici, a richiesta di una Potenza alleata o associata, autorizza il Tribunale ad accordare una equa indennità, mettendolo così in condizione di ripartire in modo equo tra le parti le conseguenze onerose della esecuzione, determinate dalle condizioni create dalla guerra.

Che tale essendo la *ratio legis* dell'art. 299, essa si applica indistintamente a tutti i contratti ed anche a quelli che non dovevano essere eseguiti se non al cessare delle ostilità, poichè anche per essi deve ammettersi l'impossibilità di previsione della durata della guerra e delle sue conseguenze.

Che, del resto, nel caso attuale l'esecuzione del contratto non era stata rinviata, nè sino al cessare delle ostilità, nè sino alla soppressione del divieto di commercio, ma soltanto sino alla revoca del divieto di esportazione da parte della Germania; onde anche sotto questo aspetto l'argomento dedotto dal preteso rapporto causale esistente tra il divieto di commercio e l'annullamento dei contratti risulta privo di fondamento.

Che l'azione di risarcimento di danni basata sopra l'inadempimento di un contratto, annullato in virtù del Trattato, deve quindi essere respinta.

Che la domanda tendente a far condannare la Ditta convenuta alla restituzione della somma di Lit. 37.523,09 pagata dall'attrice in esecuzione dell'accordo 6 marzo 1915, è inammissibile in ordine, a norma del disposto dell'art. 23 del Regolamento di Procedura, essendo stata formulata soltanto in occasione della discussione orale.

Per questi motivi il Tribunale:

1. Dichiarà inammissibile in ordine la domanda dell'attrice tendente ad ottenere la restituzione della somma di Lit. 37.523,09 da essa pagata. .
2. Respinge le altre domande dell'attrice.
3. Pone a carico della Società attrice le spese giudiziali di Ufficio, liquidate in Lit. 45,00, oltre un contributo di lire italiane 1.300.

Milano, 20 novembre 1925.

T. A. M. Italo-Austriaco

Fratelli Giulini contro Stato Austriaco.

Paragrafo 13 dell'Allegato all'art. 250 del Trattato di S. Germano — Domanda di un suddito alleato — Inapplicabilità — Art. 42 Reg. di Procedura — Istruzione della causa — Accoglimento della domanda per produzione di documenti.

1. *La disposizione del paragrafo 13 dell'Allegato all'art. 250 del Trattato di S. Germano relativa all'obbligo dell'Austria, di consegnare a ciascuna potenza alleata tutte le contabilità o gli atti contabili, archivi, documenti ecc. « che si trovassero nel suo territorio e che riguardino beni diritti e interessi dei sudditi di dette potenze, che hanno formato oggetto di un provvedimento eccezionale di guerra o di un provvedimento di disposizioni di beni » mira unicamente a regolare le obbligazioni fra Stato e Stato; la richiesta deve esser quindi fatta valere dallo Stato interessato e non da un suddito della potenza medesima.*
2. *Può il Tribunale tuttavia, onde evitare che si prolunghi la istruzione di una causa, e rendere possibile alle parti, nel loro reciproco interesse, di prendere le loro conclusioni in base ad una documentazione definitiva, prefiggere ad esse ed ai signori Agenti di Governo un termine per la produzione degli atti stessi.*

Omissis.

Considerato in diritto che lo Stato convenuto ha sostenuto che — a prescindere in questa fase del giudizio dall'asserta sua inammissibilità di rito — la domanda di intervento non può essere accolta per mancanza di legittimazione attiva, sia perchè l'istante non ha mai perduto la cittadinanza germanica, sia perchè, a seguito dell'avvenuta cessione della sua partecipazione, egli non è socio interessato nella Società.

Che non può contestarsi il diritto dei signori Giulini di avvalersi di ogni documento da cui possano trarre elementi per contestare il fondamento delle eccezioni come sopra proposte contro la domanda di intervento, le quali, per quanto concerne la opposta mancanza della qualità di socio, hanno influenza anche in rapporto alla domanda principale del Dr. Giorgio Giulini.

Che tale diritto spetta senza dubbio anche al signor Agente Italiano per la piena esplicazione del mandato di integrazione e di assistenza, che gli compete in base al Trattato di pace.

Che, per la decisione delle proposte eccezioni, e particolarmente di quella concernente la cittadinanza dell'interveniente, la rilevanza del contenuto dei documenti, di cui alla udienza è stata specificatamente chiesta la acquisizione al giudizio, non può essere esclusa *a priori*.

Che detti documenti, relativi alle misure prese dalle autorità austriache sullo stabilimento di Moste, non possono essere esibiti dai Giulini, che dello stabilimento medesimo non si trovano in possesso.

Che, pertanto, — tenuta anche presente la opportunità di fare la maggior luce sullo stato di fatto e di diritto, che costituisce la base di un giudizio di notevole importanza come l'attuale, le domande formulate dal rappresentante dei signori Giulini e dal signor Agente Italiano, per la parte riflettente la produzione di documenti da essi specificati, deve essere accolta; e — ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di procedura — deve essere fissato un termine, per l'edizione di essi, allo Stato convenuto, che è in grado di rintracciare i documenti stessi nei propri archivi.

Che, al contrario, non può essere ammessa la domanda genericamente formulata dal rappresentante dei signori Giulini, perchè lo Stato Austriaco sia invitato a produrre ogni altro atto, in suo possesso, concernente l'attuale vertenza.

Che l'obbligo di una parte in giudizio di produrre documenti, — non indicati con dati sufficienti ad individuarli, — non è consacrato da nessun articolo del Regolamento di procedura, e non potrebbe nemmeno trovar fondamento nei principi procedurali generalmente accettati, sia per la impossibilità di un efficace controllo giudiziario sulla pertinenza e conclusione dei documenti di cui si chiede genericamente la produzione, sia per le evidenti difficoltà della esecuzione da parte del presunto obbligato, al cui apprezzamento sarebbero rimessi il modo e la misura dell'esecuzione medesima.

Che siffatto obbligo non può fondarsi nemmeno sull'invocato paragrafo 13 dell'allegato all'art. 250 del Trattato di S. Germano.

Che il paragrafo 13 consacra l'obbligo dell'Austria di consegnare a ciascuna potenza alleata o associata tutte le contabilità, gli ar-

chivi, i documenti ecc., « che si trovassero nel suo territorio e che riguardino i beni, diritti e interessi dei sudditi di dette Potenze, comprese le Società e Associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati, che hanno formato oggetto di un provvedimento eccezionale di guerra o di un provvedimento di disposizione di beni ».

Che — come risulta dal suo tenore letterale — questa disposizione mira unicamente a regolare le obbligazioni fra Stato e Stato, e ne stabilisce le condizioni.

Che fra queste condizioni v'è precisamente quella che la richiesta sia fatta dai Governi interessati, cui la consegna deve appunto eseguirsi.

Che tale diritto — riconosciuto alle Potenze alleate o associate dal citato paragrafo 13 — che ne ha stabilito il modo di esercizio, non potrebbe essere fatto valere in giudizio da un suddito delle Potenze medesime, al fine di far ordinare dal Tribunale al Governo Austriaco la edizione in blocco di documenti non designati in modo specifico.

Che nell'intento, peraltro, di evitare che si prolunghi indefinitamente l'istruzione di una causa iniziata fin dal 30 giugno 1922, e di rendere possibile alle parti, nel loro reciproco interesse, di prendere le loro conclusioni in base ad una documentazione definitiva, il Tribunale ritiene opportuno di prefiggere loro e ai Signori Agenti di Governo un termine perentorio per la produzione di tutti gli atti, di cui intendano valersi per la discussione della domanda di intervento; scorso il quale termine, non sarà più ammessa nessuna domanda di nuove produzioni.

Per questi motivi il Tribunale:

1. Ammette la domanda di produzione dei documenti come sopra specificati.
2. Ordina allo Stato convenuto di depositare presso la Segreteria del Tribunale, nelle forme stabilite dal Regolamento di Procedura, entro un mese dalla comunicazione della presente sentenza i detti documenti specificati, e precisamente il decreto di sequestro eseguito in data 5 aprile 1917, la cui produzione è stata invocata nell'interesse dei signori Giulini, nonchè i tre documenti come sopra richiesti dal Sig. Agente del Governo Italiano.
3. Fissa il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della presente sentenza per la produzione di tutti gli atti, di cui le parti e i Signori Agenti di Governo interessati intendano valersi per la discussione del-

la domanda di intervento; scorso il quale termine non sarà più ammessa nessuna domanda di nuove produzioni.

Roma, 30 maggio 1925.

Tomat Angelo contro Stato Austriaco.

Eccezione di inammissibilità — Modificazione sostanziale del fondamento giuridico e dell'oggetto della domanda — Art. 23 del Regolam. di Procedura.

Nel fatto di avere l'attore, nella replica, basato la sua pretesa anche sulla procedura esecutiva concernente i suoi mobili, il Tribunale — anzichè una modificazione sostanziale del fondamento e dell'oggetto della domanda — ravvisa una specificazione, certamente lecita, del titolo sul quale la domanda iniziale si fonda.

Omissis.

Considerato in diritto che l'azione sfugge alla competenza del Tribunale — giusta la sua costante giurisprudenza — in quanto mira ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati all'attore dal suo internamento, e cioè da una misura presa, secondo quanto l'istante medesimo ammette, il 21 maggio 1915, e quindi anteriormente alla dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria.

Che nel fatto di avere l'attore, nella replica, basato la sua pretesa anche sulla procedura esecutiva concernente i suoi mobili, il Tribunale — anzichè una modificazione sostanziale del fondamento giuridico o dell'oggetto della domanda — ravvisa una specificazione, certamente lecita, del titolo sul quale la domanda iniziale fu fondata. Specificazione che l'attore potè omettere sull'istanza, considerando anche i danni arrecati dalla procedura esecutiva come una conseguenza indiretta del suo internamento, ma che s'è resa necessaria a seguito della risposta, con la quale lo Stato convenuto ha eccepito la competenza del Tribunale ad occuparsi della domanda di risarcimento di danni direttamente o indirettamente derivati da detta misura.

Che conseguentemente l'eccezione di inammissibilità in proposito sollevata dallo Stato convenuto non può essere accolta.

Che, mancando, però allo stato attuale del giudizio, gli elementi necessari per decidere in merito alla domanda, in quanto è basata sulla vendita dei beni successiva all'interna-

mento, la causa deve rimandarsi, su questo punto all'istruzione, riservato ogni giudizio anche sulla questione di competenza, per quanto concerne sia la nazionalità dell'attore, sia la natura dell'atto posto a base della domanda.

Per questi motivi il Tribunale:

Ogni altra eccezione reietta.

1. In quanto la domanda si basa sulla misura dell'internamento, si dichiara incompetente.

2. Rimanda la causa all'istruzione per quanto concerne la domanda basata sulla vendita dei beni dell'attore, avvenuta successivamente al suo internamento.

3. Pone a carico dell'attore le spese del giudizio fino all'odierna udienza, che si liquidano in lire 56,90.

Venezia, 24 luglio 1925.

Spangaro Marino contro Stato Austriaco.

Crediti sorti posteriormente all'inizio della guerra — Art. 248 n. 2 Trattato di S. Germano — Inapplicabilità.

Per l'applicabilità della disposizione dell'articolo 248, n. 2 del Trattato di S. Germano è necessario che trattisi di crediti divenuti esigibili durante la guerra e risultanti da transazioni o contratti, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra.

Consequentemente la detta disposizione non è applicabile ai crediti, la cui origine sia posteriore all'inizio della guerra.

Omissis.

Considerato in diritto che, nello stato attuale del giudizio, l'azione è circoscritta ad un triplice oggetto, e precisamente:

1. Ad ottenere dallo Stato convenuto il risarcimento del danno — espressamente escluso dalla somma globale stabilita con la transazione del 7 aprile 1925 — derivato all'attore dal suo internamento da parte delle autorità austriache.

2. A far dichiarare sottoposto alla procedura di verifica e compensazione, di cui all'articolo 248 del Trattato di S. Germano, il credito dell'attore verso la Böhmische Union-Bank per quanto concerne il deposito di 40.000 corone, effettuato il 6 dicembre 1917 sul libretto n. 2106.

3. A far dichiarare — in caso di rigetto della domanda di cui al numero precedente — che lo Stato Austriaco è tenuto a risarcire, a termini dell'art. 249 del Trattato di pace, e

per l'ammonare di L. 67.000 o di più giusta somma, il danno derivato all'istante dai provvedimenti eccezionali di guerra, che — durante e dopo questa — gli avrebbero impedito la libera disponibilità dei suoi averi.

Che l'azione sfugge alla competenza del Tribunale in quanto mira a conseguire il danno arrecato dall'internamento, ossia da una misura contro la persona, la quale, giusta la costante giurisprudenza, non dà luogo ad azione individuale di risarcimento a termini dell'art. 249, lett. e, del Trattato di S. Germano, nemmeno per i danni che possano risultarne per i beni.

Che in quanto la domanda è diretta a far dichiarare sottoposta alla procedura consacrata dall'art. 248 del Trattato stesso il credito dell'attore verso la Böhmische Union-Bank, non può essere accolta, detto credito risultando — come è pacifico fra le parti — da un rapporto di deposito sorto il 6 dicembre 1917, e cioè durante la guerra, e non essendo quindi compreso in nessuna delle categorie di crediti tassativamente contemplati nel richiamato art. 248.

Che non basta — come l'attore pretende — la circostanza che il credito, indipendentemente dalla data della sua creazione, fosse esigibile durante la guerra, perchè rientri nella sfera di applicazione dell'art. 248 n. 2, del Trattato, risultando dai termini di questa disposizione che essa è applicabile soltanto ai crediti divenuti esigibili durante la guerra e risultanti da transazioni o contratti, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra; ciò che non può riguardare i crediti, la cui origine sia posteriore all'inizio della guerra.

Che in tal senso si è affermata la giurisprudenza dei Tribunali Arbitrali Misti.

Che, esclusa per questa ragione l'ammissibilità del regolamento del credito per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione di cui all'art. 248, il Tribunale non è tenuto ad esaminare se eventualmente sussistano altri motivi di inapplicabilità della disposizione medesima in considerazione della nazionalità e residenza delle parti, nè a stabilire se il credito dell'attore sia da ritenersi compreso in Accordi internazionali diversi dal Trattato di S. Germano.

Che, respinta la domanda proposta dall'attore nell'attuale giudizio contro la Banca convenuta, deve parimenti respingersi quella spiegata in via subordinata contro lo Stato Federale Austriaco pel risarcimento dei dan-

ni arrecati da provvedimenti eccezionali di guerra, che avrebbero impedito all'attore la disponibilità del credito.

Che nella transazione in data 7 aprile 1925 le parti dichiararono espressamente di essersi addivenute, «allo scopo di troncare definitivamente la presente controversia», e che «l'indennità globale spettante all'attore per indennizzo» veniva «fissata nella somma complessiva di Lit. 24.000 riguardo a tutte le pretese di cui all'istanza attrice, fatta eccezione dei danni allo Spangaro derivanti dall'internamento, e ferme restando le pretese attrici facenti parte dell'istanza stessa nei confronti della Böhmische Union-Bank».

Che nella successiva udienza presidenziale del 26 maggio 1925 le parti riconobbero d'accordo che, a seguito dell'accennata transazione, la causa non riguardava più che il credito di corone 51.000 contro la Böhmische Union-Bank.

Che, ciò stante, in presenza del chiaro ed esplicito tenore letterale dell'atto di transazione — che trova riscontro in quello del verbale di udienza presidenziale — deve considerarsi precluso per l'attore il diritto di far valere ogni altra pretesa esplicitamente o implicitamente contenuta nell'istanza iniziale, fatta eccezione soltanto per le domande, in ordine alle quali nella transazione fu inserita apposita riserva.

Che d'altronde ogni tentativo di dimostrare la sopravvivenza di una responsabilità dello Stato convenuto pel titolo in esame non solo urta contro i termini non equivoci dell'atto di transazione, ma è anche in contrasto con l'interesse, che logicamente determinò le parti stesse a concluderlo; e cioè, da parte dello Stato convenuto, la opportunità — del resto dichiarata — di liquidare definitivamente qualsiasi pretesa contro di esso proposta o proponibile dall'attore, eccezione fatta per i danni da internamento; e da parte dell'istante la convenienza di sgombrare il campo da ogni questione non espressamente riservata.

Che il fatto stesso di avere l'attore, per tutto il corso del giudizio, sostenuto l'applicabilità dell'art. 248 del Trattato di S. Germano al suo credito contro la Banca, esclude di per sé che egli intendesse comprendere nella domanda — e quindi riservare nella transazione — la pretesa da ultimo subordinatamente proposta contro lo Stato convenuto; la quale — data la convinzione dell'attore circa la compensabilità del credito attraverso gli Uffici — non avrebbe avuto ragione d'essere.

Per questi motivi il Tribunale:

1. Si dichiara incompetente in ordine alla domanda per risarcimento di danni derivati dall'internamento.

2. Respinge l'istanza, in quanto mira a far dichiarare sottoposto alla procedura di verifica e compensazione, di cui all'art. 248 del Trattato di S. Germano, il credito di corone 40.000 vantato dall'attore verso la Böhmische Union-Bank.

3. Respinge l'istanza proposta in via subordinata dall'attore contro lo Stato Federale Austriaco per risarcimento di danni derivati da provvedimenti, che gli impedirono la disponibilità del credito di cui sopra.

4. Pone a carico dell'attore le spese del giudizio liquidate in Lit. 101,60, e un contributo di lire 300.

Venezia, 24 luglio 1925.

Paris contro Impresa Auteried & C.

Art. 248 - lett. A Trattato di S. Germano — Pagamenti diretti, eseguiti anteriormente alla entrata in vigore del Trattato — Efficacia.

I pagamenti diretti, eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del Trattato di S. Germano sono pienamente efficaci e conservano tale efficacia anche in prosieguo.

Omissis.

Considerato in diritto che la Società convenuta non contesta di essere stata debitrice dell'attore della somma di cor. 99.943; ma adduce in pari tempo che in pagamento di questo suo debito ha versato all'attore personalmente in maggio e giugno 1920 cor. 94.285,86 ed ha depositato per suo conto presso la Banca Merkur cor. 5.997,93, onde il credito che forma oggetto della domanda sarebbe stato interamente saldato.

L'attore da parte sua ammette la realtà dei fatti addotti dalla convenuta, ma sostiene che essi non possono avere avuto per effetto di estinguere il suo credito, perchè il Trattato di S. Germano sottraeva alla libera disposizione delle parti i crediti da regularsi pel tramite degli Uffici di verifica e compensazione, vietando il pagamento diretto, onde il pagamento eseguito in violazione di questa norma proibitiva deve ritenersi nullo e di nessun effetto.

Questo modo di vedere non può però essere ammesso.

La lett. a dell'art. 248 del Trattato di San Germano dispone bensì che le Alte Parti con-

traenti vietarono qualsiasi pagamento od accettazione di pagamento diretto, relativo a debiti da regolarsi pel tramite degli Uffici di verifica e compensazione, ma soltanto a datare dall'entrata in vigore del Trattato.

I pagamenti diretti eseguiti anteriormente non sono vietati dal Trattato, e conservano tutti i loro effetti anche dopo la sua entrata in vigore; e poichè esso non è entrato in vigore che il 16 luglio 1920, mentre il credito dell'attore era già stato anteriormente rimborsato, nel maggio e giugno dello stesso anno, ne deriva che all'entrata in vigore del Trattato il credito più non esisteva, e non poteva più essere fatto valere davanti gli Uffici di verifica e compensazione.

La domanda deve quindi essere respinta per questo motivo, senza che occorra entrare nell'esame degli altri argomenti invocati per giustificarne il rigetto.

La conclusione subordinata, in quanto è diretta contro lo Stato Austriaco, che non è parte nell'attuale giudizio, è inammissibile in ordine. Nei rapporti della Società convenuta è pure inammissibile in ordine, non essendo stata formulata che nella memoria conclusionale e costituendo quindi un ampliamento della domanda, contrario al disposto dell'art. 23 del Regolamento di Procedura, ed è inoltre infondata in merito, la responsabilità consacrata dall'art. 249 per i provvedimenti eccezionali di guerra non concernendo che lo Stato Austriaco.

Per questi motivi il Tribunale:

1. Dichiarò inammissibile in ordine tanto nei rapporti dello Stato Austriaco, che in quello della Società convenuta, la domanda subordinata di risarcimento a termini dell'art. 249 del Trattato di S. Germano.

2. Respinge tutte le altre conclusioni.

3. Pone a carico dell'attore le spese del giudizio liquidate in Lit. 88,30 ed un contributo di Lit. 500 alle spese del Tribunale.

Milano, 5 ottobre 1925.

Dell'Olio contro Stato Austriaco.

Danni dipendenti dalle difficoltà generali create dallo stato di guerra art. 249, lett. e del Trattato di S. Germano Inapplicabilità — Obbligo di custodia e di conservazione dei beni — Omissione — Irrilevanza.

La responsabilità dello Stato Austriaco, stabilita dall'art. 249, lett. e, del Trattato di S. Germano per i danni cagionati dalle sue misure eccezionali di guerra o di alienazione, non può estendersi ai danni derivati

direttamente o indirettamente dalle difficoltà generali create dallo stato di guerra.

Tale responsabilità non può neppure essere basata sul fatto di non avere lo Stato Austriaco provveduto alla conservazione dei beni del suddito di una Potenza alleata o associata dopo il suo allontanamento dal luogo di sua residenza ai sensi del § 6 dell'Allegato alla Sezione I Parte X del Trattato.

Omissis.

Considerato in diritto che l'istanza essendo basata sull'art. 249, lett. e, del Trattato di San Germano, avrebbe dovuto essere presentata nel termine stabilito dalla lett. f, dell'art. 21 del Regolamento di Procedura.

Che risulterà invece dagli atti che, dopo che questo termine era già decorso, fu una prima volta inviata alla Segreteria del Tribunale in data 10 dicembre 1923; — che, con lettera d'ufficio del 17 detto mese, l'attore fu invitato a regolarizzarla, entro il 31 dicembre 1923, adducendo i motivi del ritardo; — che in data 22 dicembre fece pervenire gli allegati nel prescritto numero di copie, e che con altra lettera d'ufficio del 27 dicembre 1923, l'istanza e gli allegati gli furono restituiti, perchè ottemperasse al precedente invito; — che ripresentò in data 15 marzo 1924 l'istanza regolarizzata, la quale forma oggetto dell'attuale giudizio.

Che ciò premesso, e apprezzando con larghi criteri di equità — a tenore dell'Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno in data 13 ottobre 1923, n. 241 — i motivi, che, sia pure soltanto nella replica e all'udienza, l'attore ha addotti per spiegare la ritardata presentazione della seconda istanza regolarizzata — il Tribunale li ritiene sufficienti a giustificare l'ammissione dell'istanza presentata in queste circostanze.

Che, intanto l'istanza — diretta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla distruzione e perdita dei vivai, mercanzie, derrate, ecc. — potrebbe basarsi in principio sull'art. 249, lett. e, del Trattato di S. Germano, in quanto questa distruzione e questa perdita fossero l'effetto di provvedimenti eccezionali di guerra presi — ai sensi del citato articolo — dalle autorità austriache contro i beni dell'attore.

Che, per quanto concerne i danni suindicati, la prova dell'esistenza di un qualsiasi provvedimento eccezionale nel senso suaccennato, preso durante la guerra e da questa determinato, non è stata fornita e nemmeno offerta dall'attore.

Che, al contrario, in base alle stesse adduzioni dell'attore, la esistenza di un qualsiasi provvedimento, adottato durante la guerra dalle autorità austriache contro i suindicati beni di lui, — sembra che possa considerarsi esclusa, essendosi egli limitato, nella replica, a sostenere che i denunciati danni derivarono dal sopraggiungere della guerra e dalla mancata tutela da parte del Governo Austriaco.

Che questa responsabilità dello Stato convenuto, stabilita dall'art. 249, lett. e, del Trattato, per i danni cagionati dalle sue misure eccezionali di guerra o di alienazione, non può estendersi ai danni derivati, direttamente o indirettamente, dalle difficoltà generali create dallo stato di guerra.

Che questa responsabilità non può neppure essere basata sul fatto di non avere lo Stato convenuto provveduto alla conservazione dei beni dell'istante, giusta l'obbligo consacrato dal paragrafo 6 dell'allegato alla sezione IV, parte X, del Trattato di pace, quest'obbligo essendo testualmente preveduto solo in quanto i beni, diritti e interessi di sudditi di Potenze alleate o associate abbiano formato oggetto di un provvedimento eccezionale da parte del Governo Austriaco.

Che l'attore non sostiene espressamente che i danni come sopra subiti siano in rapporto di effetto a causa con il suo precipitoso allontanamento da Cattaro, nè che questo sia stato imposto dalle autorità austriache; ma, anche se potesse ammettersi che tale allontanamento fosse avvenuto posteriormente alla dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria e in forza di una misura di espulsione emanata dalle autorità dello Stato convenuto, non per questo la domanda potrebbe essere accolta, questa misura risolvendosi in un provvedimento contro la persona, che — giusta le decisioni concordi dei Tribunali Arbitrali Misti — non dà luogo ad azione individuale di risarcimento a termini dello articolo 249, lett. e, del Trattato di S. Germano, nemmeno per i danni che possano risulterne per i beni.

Che la esistenza di un provvedimento eccezionale di guerra — costituente il necessario presupposto dalla responsabilità *ex lege* stabilita dall'art. 249, lett. e, del Trattato di pace a carico dello Stato Austriaco — non essendo dimostrata, viene perciò meno — per quanto concerne la distruzione e perdita dei vivai, depositi, mercanzie, derrate, ecc. — il titolo, sul quale è basata la competenza del Tribunale Arbitrale Misto, giusta il combinato di-

sposto del citato art. 249 e dell'art. 256, lettera b, del Trattato medesimo.

Che a questa responsabilità *ex lege*, che formava oggetto della domanda, il rappresentante dell'attore ha voluto sostituire all'udienza una responsabilità *ex contractu*, sostenendo che la concessione, fatta dal Governo Austriaco per l'impianto del vivaio, gl'imponesse l'obbligo di mantenere e garantire i diritti accordati ai concessionari, e dava al rapporto giuridico un carattere contrattuale, che lo faceva rientrare nella competenza del Tribunale.

Che però questa sostanziale modificazione della natura dell'azione non può essere ammessa a termini dell'art. 23 del Regolamento di Procedura.

Che l'istanza tende, in secondo luogo, a conseguire il risarcimento del danno cagionato dalla perdita del veliero.

Che all'udienza il rappresentante dell'attore ha chiarito che questa perdita fu la conseguenza di una requisizione effettuata dalle autorità austriache.

Che, ciò stante, la domanda di risarcimento potrebbe, in questa parte, considerarsi fondata in principio, — e conseguentemente potrebbe ritenersi compresa nella sfera di competenza del Tribunale — se fosse provato che tale requisizione fosse stata eseguita durante la guerra e determinata dalla necessità di questa, e rivestisse perciò il carattere di una misura eccezionale di guerra ai sensi del richiamato art. 249, lett. e.

Che tali requisiti non apparendo dimostrati allo stato attuale del giudizio, — non constando nemmeno se l'asserita requisizione sia avvenuta anteriormente alla partecipazione dell'Italia alla guerra contro l'Austria — si ritiene opportuno far luogo a più esaurienti indagini in proposito e rimandare su questo punto la causa per una maggiore istruzione, riservando intanto la decisione sulle spese.

Per questi motivi il Tribunale:

1. Rispinge l'eccezione di tardività della istanza.
2. Si dichiara incompetente in quanto la istanza è basata sulla distruzione e la perdita dei vivai, depositi, mercanzie, derrate ecc.
3. In quanto l'istanza tende ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla requisizione del veliero, rimanda la causa per una maggiore istruzione.
4. Riserva il giudizio sulle spese di causa e sul contributo.

Roma, 19 ottobre 1925.

T. A. M. Italo-Bulgaro

Fabiani contro Stato Bulgaro.

Danni da incursione di aeroplani — Art. 177 lett. e Trattato di Neuilly — Inapplicabilità.

Il Tribunale Arbitrale Misto è incompetente a conoscere di un'azione di risarcimento di danni, proposta da un suddito di una Potenza alleata o associata, e fondata sul fatto di una incursione di aeroplani nemici, che abbiano prodotto i danni medesimi.

Omissis.

Ritenuto in diritto che pur ammessa dalla attrice la qualità di cittadina italiana, arguendo dall'intervento diretto del Regio Console Generale d'Italia a Salonicco nella presentazione e documentazione dell'istanza, non può questa essere presa in considerazione dal Tribunale. Invero, il fatto sul quale l'attrice fonda la propria pretesa, costituisce un vero e proprio atto di guerra, suscettibile, come tale, di risarcimento solo nella forma delle riparazioni, contemplate nella parte VII del Trattato di Neuilly, laddove nella parte IX e precisamente nella sezione IV, in rapporto alla quale è istituita la giurisdizione del Tribunale Arbitrale Misto, è presupposta la esistenza di un provvedimento eccezionale di guerra, ossia di uno speciale atto formale che pur riallacciandosi con un rapporto di causa o di occasione allo stato di guerra, rappresenta la manifestazione di un potere spettan-

te ad una pubblica autorità dello Stato nemico. A prescindere anche da questo riflesso e pur supponendo che i danni fossero stati arrecati da un atto assumente la natura di vero e proprio provvedimento a norma del Trattato suddetto, è certo che mancherebbe nell'attrice la possibilità di chiederne il risarcimento al Tribunale Arbitrale Misto poichè, secondo la massima da questo ripetutamente affermata, ad interpretazione dell'art. 177, lett. e, del Trattato, i limiti della competenza del Tribunale sono segnati dall'esistenza dei beni, danneggiati, nel territorio bulgaro, quale era il 20 settembre 1915. In concreto, il pregiudizio sarebbe stato arrecato all'attrice a Salonicco, ossia in luogo territoriale estraneo alla Bulgaria.

Che, esulando dalla cognizione del Tribunale l'esame della pretesa dell'attrice, è di giustizia la condanna di costei alle spese del giudizio oltre che a un contributo per le spese del Tribunale a norma degli articoli 59 e 14 del Regolamento di Procedura.

Per questi motivi:

Dichiara la propria incompetenza a conoscere dell'istanza proposta dalla signora Fabiani Teresa contro lo Stato Bulgaro; e pone a carico dell'attrice le spese del giudizio, liquidate in lire 35,05, e un contributo di L. 100 per le spese del Tribunale.

Richiede il Sig. Agente del Governo Italiano di provvedere per la esecuzione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 1925.

Giurisprudenza Italiana

CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni Unite
3 Dicembre 1925.

P. D'AMRILIO P. P. — MESSA Rel. — MUCCI P. M.
(concl. conf.)

Soc. Poldihütte contro Soc. Giovanni Ansaldo.

**Art. 248 del Trattato di pace di S. Germano
(296 del Tr. di pace di Versailles).**

Debbono regolarsi a mezzo degli Uffici di verifica e compensazione istituiti a termini dell'art. 248 del Trattato di S. Germano unicamente i debiti e crediti dei cittadini italiani delle vecchie provincie verso i sudditi della Repubblica Austriaca, e non anche quelli degli Italiani verso gli ex sudditi dell'antico Impero d'Austria, che in forza del Trattato stesso appartengono ad altro Stato (nella specie verso i sudditi della Repubblica ceco-slovacca).

Per la determinazione della nazionalità dei creditori o debitori a questo effetto si deve riportarsi al momento dell'entrata in vigore del Trattato, non a quello della sua firma.

La disposizione finale del Trattato, che accorda la preferenza al testo francese, quando questo discorda col testo italiano, vincola i tribunali italiani sebbene solo il testo italiano sia stato inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno come annesso alla legge 26 settembre 1920 n. 1322, con la quale il Trattato venne approvato.

Con citazione 16 aprile 1915 la Società Anonima « Poldihütte » con sede in Vienna, convenne avanti il Tribunale di Genova la Società Anonima Giovanni Ansaldo & C. » per ottenerne la condanna al pagamento di L. 164.611,60 importo di merci fornitele. Sopravvenuta la guerra fra l'Italia e l'Austria-Ungheria la procedura venne sospesa, ai termini dell'art. 2 del Decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 n. 902, e fu riassunta solo con citazione 31 marzo 1920 ad istanza della convenuta.

Nell'intervallo l'azienda italiana della « Poldihütte », come appartenente a società austriaca, era stata sottoposta a sequestro: ma questo fu revocato con Decreto prefettizio dell'11 giugno 1921, essendo risultato che la Società, in seguito a deliberazione 10 luglio 1919 del suo Consiglio di amministrazione, aveva trasferito il 21 febbraio 1920 la sua sede principale a Praga, e che nel territorio della Repubblica ceco-slovacca aveva anche i principali suoi stabilimenti; onde doveva ormai considerarsi di nazionalità ceco-slovacca.

L'« Ansaldo » eccepì in giudizio l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria, sostenendo che il debito,

del quale le si chiedeva il pagamento, doveva essere regolato a mezzo degli Uffici di Verifica e Compensazione, a termini dell'art. 248 del Trattato di S. Germano. Ma, prodottisi dalla « Poldihütte » i documenti che comprovavano avere essa acquistato la nazionalità ceco-slovacca ancor prima dell'entrata in vigore di quel Trattato, il Tribunale esclude l'applicabilità nel caso concreto della procedura disposta dall'art. 248.

La Corte di Appello di Genova fu di diverso avviso, nel riflesso che, al momento della firma del Trattato di pace la « Poldihütte » era ancora società austriaca.

La « Poldihütte » ricorre per cassazione denunciando la violazione degli art. 67, 68 ed 81 del codice di procedura civile in relazione all'art. 381 (rectius: dichiarazione finale, che fa seguito all'art. 381) del Trattato di S. Germano, e la conseguente violazione dell'art. 248 del Trattato stesso, e ciò per aver la Corte erroneamente ritenuto che, per giudicare dell'applicabilità della speciale procedura, della quale in quest'ultimo articolo, si dovesse avere riguardo alla nazionalità che creditori e debitori avevano al momento della firma del Trattato, anziché a quella che avevano nel giorno dell'entrata in vigore dello stesso.

Fa, inoltre, osservare che « l'Abrechnungsamt », di Vienna, come da certificato in atti, ricusò di denunciare il credito di cui si tratta all'Ufficio italiano di verifica e compensazione appunto per la nazionalità della creditrice.

La Società Ansaldo eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per la mancata produzione di deliberazioni e mandati, che invece sono stati regolarmente depositati dalla ricorrente: onde è da ritenere che l'eccezione sia frutto di equivoco.

Nel merito sostiene l'esattezza della tesi accolta dalla sentenza impugnata.

Ritiene, invece, la Corte che sia pienamente fondata la censura che contro essa muove il ricorrente. Secondo l'art. 248 del Trattato di pace di S. Germano debbono « essere regolati per mezzo « di Uffici di verifica e di compensazione, da istituirsi da ciascuno delle Alte Parti contraenti, « fra gli altri, i debiti esigibili prima della guerra, « e pagabili dai sudditi di una delle Potenze « contraenti, residenti nel territorio di essa, ai « sudditi di una Potenza avversaria, residenti « nel territorio della medesima ». Siccome nel preambolo del Trattato si indicano come Alte Parti contraenti, da un lato la Repubblica Austriaca, e dall'altro le Potenze alleate od associate, fra le quali l'Italia e la Ceco-Slovacchia, e di quest'ultima si dice anche espressamente che è Stato indipendente ed alleato; così è manifesto che regolabili per mezzo degli « Uffici di verifica

e compensazione » sono soltanto i debiti e crediti dei sudditi italiani verso i sudditi della Repubblica Austriaca, e non anche quelli degli italiani verso i sudditi della Ceco-Slovacchia, Stato, non già avversario, ma alleato od associato dell'Italia. Il tempo cui occorre riportarsi per la determinazione della nazionalità dei creditori e debitori a questo effetto si desume dalla disposizione della lettera A del 3° capoverso dello stesso art. 248, nella quale, allo scopo di assicurare che il regolamento dei debiti in discorso avvenga a mezzo degli Uffici di verifica e compensazione, trovasi prescritto alle Alte Parti contraenti di « proibire dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato, ogni pagamento, accettazione di pagamento ed in generale ogni comunicazione fra le parti, concernente il saldo di quei debiti, fuori che per mezzo degli Uffici di verifica e compensazione ».

È vero che nel testo italiano, anziché « giorno dell'entrata in vigore » del Trattato si legge: « giorno della firma » di esso; ma nel testo francese, come del resto nell'inglese, si parla proprio di *entrata in vigore* (*mise en vigueur*; *coming in the force*); e, giusta la dichiarazione finale del trattato, data la divergenza fra i tre testi nei quali esso fu redatto, deve prevalere quello francese.

E poichè il Trattato firmato il 10 settembre 1919 entrò in vigore, a termini della stessa dichiarazione finale, solo alla data del primo processo verbale di deposito delle ratifiche della Repubblica Austriaca da una parte e di tre delle principali potenze alleate od associate dall'altro, e cioè, il 16 luglio 1920, quando la « Poldihütte » già aveva acquistata, giusta i prodotti documenti, la nazionalità ceco-slovacca, il credito da essa professato verso la Società italiana Ansaldo non doveva, nè poteva essere fatto valere attraverso gli Uffici di verifica e compensazione, istituiti a norma del Trattato dall'Italia e dall'Austria per il regolamento dei crediti e debiti dei rispettivi sudditi. Obbietta la Società resistente:

1°) che i Tribunali italiani non possono applicare altro testo all'infuori dell'italiano, che è il solo pubblicato insieme alla legge, che rese esecutivo il Trattato nel Regno.

2°) che, ad ogni modo, la questione della diversità fra i testi italiano e francese del Trattato è questione nuova, non proponibile per la prima volta nell'attuale sede.

A quest'ultima obiezione è ovvio rispondere che non equivale a proporre una questione nuova l'addurre nuovi argomenti a dimostrazione dell'errore nel quale sia incorso il giudice nell'applicare la legge.

E quanto alla prima si può osservare:

a) che nelle controversie fra sudditi di Stati diversi, firmatari di un Trattato di pace, è d'uopo

nell'interpretazione ed applicazione di esso seguire le regole espressamente all'uopo stabilite dalle Alte Parti contraenti, non escluse quelle riguardanti il testo da preferirsi qualora esistano più testi in parte divergenti;

b) che, d'altra parte, nello stesso testo italiano, inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi del Regno, come annesso alla legge 26 settembre 1920 n. 1322, con la quale fu approvato il Trattato di S. Germano, si trova la disposizione finale accordante prevalenza al testo francese nel caso di divario fra i testi; onde, anche ammessa l'esattezza della tesi sostenuta dalla ricorrente, starebbe pur sempre che, rilevato quel divario, il giudice italiano dovrebbe attenersi al testo francese.

La resistente pone anche in rilievo che la Corte di Genova manifestò dei dubbi sulla realtà del mutamento di nazionalità da parte della « Poldihütte », od almeno lo considerò come un tentativo per evitare la procedura dell'art. 248 del Trattato. Ma non si comprende, anzitutto, quale interesse potrebbe avere la « Poldihütte » a non sottostare a quella procedura, se fosse davvero applicabile al caso, quando il valersene le permetterebbe di realizzare più sollecitamente il suo credito verso la Ditta G. Ansaldo, dati il carattere sommario della procedura stessa e l'obbligo imposto, dal Paragrafo 9 dell'allegato all'art. 248, all'Ufficio creditore (in concreto l'Ufficio austriaco) di pagare ai singoli creditori le somme accreditate servendosi a tale scopo dei fondi messi a sua disposizione dal Governo del proprio paese.

Ad ogni modo, il dubbio non potrebbe condurre che a questo dilemma: O la « Poldihütte » al momento dell'entrata in vigore del Trattato era veramente società ceco-slovacca, ed allora per l'accertamento e la realizzazione del suo credito non può ora valersi della procedura avanti gli Uffici di verifica e compensazione per le ragioni dianzi accennate. O, invece, essa in quel momento conservava la nazionalità austriaca, ed in tale ipotesi, a mente del Paragrafo 25 dell'Allegato all'articolo 248, è autorizzata a « perseguire il recupero del suo credito » avanti i Tribunali ordinari, avendo l'*Abrechnungsamt* di Vienna (che non è altro se non l'Ufficio di verifica e compensazione austriaco) rifiutato di notificare all'Ufficio italiano il credito stesso, come risulta dal certificato prodotto dalla ricorrente.

P. Q. M. la Corte accoglie il ricorso.

..

Estensore di questa importante decisione della Suprema Corte che viene a chiarire una disposizione assai importante del Trattato di S. Germano, è il chiarissimo Comm. Avv. Messa Giancarlo, Agente del Governo Italiano presso il T. A. M. Italo-Austriaco di Roma.

APPELLO - ROMA, 29 dicembre 1925.

FAGGELLA P. Presidente — GAETANO Estensore.

Thalmann contro De Lorenzi.

Delibazione (Giudizio di) — Convenzione italo-austriaca 13 dicembre 1923, num. 3181 — Sentenza pronunciata in Austria — Esecuzione nel regno — Condizioni — Convenzione citata per l'esecutorietà delle sentenze, art. 1°

L'art. 1° n. 1, della convenzione italo-austriaca 13 dicembre 1923, n. 3181, per l'esecutorietà delle sentenze, nel prescrivere che il giudice di delibazione debba accertare se, secondo le norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta, le autorità giudiziarie dello Stato in cui fu pronunciata potessero conoscere della controversia, si riferisce alle norme interne di competenza dello Stato in cui la sentenza straniera è prodotta, non a quelle di diritto internazionale accolte nella legislazione dello Stato medesimo.

Perciò, a compiere la indagine, rispetto alla sentenza austriaca che dovrebbe rendere esecutiva in Italia, devono essere tenute presenti le regole del codice di procedura civile italiano, non la regola dell'art. 10 del titolo preliminare del codice civile.

Omissis.

Ritenuto che con atto 6 novembre 1924 la ditta Thalmann e C. di Salisburgo conveniva avanti questa corte Leonardo De Lorenzi per sentir rendere esecutiva la sentenza emessa il 20 dicembre 1922 dal Tribunale di Salisburgo, con la quale il De Lorenzi veniva condannato in contumacia, al pagamento di lire 59.726,72, residuo prezzo di legname vendutogli dalla ditta attrice, agli interessi in ragione del 5 per cento dal 1° agosto 1922 ed alle spese del giudizio liquidate in 353.190 corone austriache.

Comparsa una prima volta le parti in udienza, questa corte, con sentenza 18 aprile corrente anno, dichiarava non trovar luogo allo stato a deliberare, per la mancata legalizzazione di alcuni atti prodotti dalla ditta Thalmann, riservando ogni provvedimento sulle spese. Ottemperatosi poi a tale formalità, il giudizio veniva riassunto dalla stessa ditta attrice con atto 27 ottobre successivo. E tornata così la causa alla cognizione della corte, all'udienza di spedizione i procuratori delle parti presentarono rispettivamente le conclusioni soprascritte.

Considerato che il De Lorenzi oppone anzitutto alla domanda di esecutorietà l'eccezione d'incompetenza del tribunale di Salisburgo a giudicare dell'azione spiegata dalla ditta Thalmann, osservando che essa fondavasi su di un contratto per fornitura di legname che si era perfezionato nel regno e quivi doveva avere la sua esecuzione; come pure nel regno era il domicilio e la resi-

denza di esso convenuto: per cui, ai sensi degli art. 90 e 91 del codice di procedura civile, la competenza della controversia spettava all'autorità giudiziaria italiana, con esclusione di ogni altra. E per dimostrare l'applicabilità di detti articoli alla controversia in esame, il De Lorenzi invoca le disposizioni dell'art. 1° del regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, che modificando l'art. 941 del codice di rito in tema di giudizi di delibazione, richiede, per potersi attribuire forza esecutiva alle decisioni delle autorità giudiziarie straniere, l'accertamento « che la sentenza sia stata pronunciata da una autorità competente a conoscere della controversia secondo i principii generali di diritto internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni preliminari del codice civile ».

Contro tale ragionamento obietta la ditta Thalmann che alla cennata disposizione del decreto-legge 20 luglio 1919 si è derogato dalla convenzione italo-austriaca resa esecutiva con regio decreto 13 dicembre 1923, n. 3181, alle cui norme debbesi avere unicamente riguardo. E soggiunge che per tali norme l'indagine sulla competenza dell'autorità estera dev'essere fatta in base alla legge austriaca, la quale, nel caso in esame, attribuiva al tribunale di Salisburgo competenza a conoscere della controversia.

La corte osserva che indubbiamente, in seguito alla ratifica della convenzione fra l'Italia e l'Austria per la esecutorietà delle sentenze, le questioni relative vanno esclusivamente regolate dalle particolari norme in essa contenute, perchè tanto gli art. 941 e seguenti del codice di procedura civile, come quelli del decreto del 1919 devono ritenersi subordinati all'esistenza di speciali convenzioni internazionali, come esplicitamente è detto nello stesso codice di procedura, all'art. 950, e nell'art. 10 del titolo preliminare del codice civile. Pur tuttavia l'applicazione della convenzione italo-austriaca non mena alle conseguenze che ne ricava la ditta Thalmann per ribattere l'eccezione d'incompetenza sollevata dall'avversario.

Invero l'art. 1°, n. 1, di tale convenzione richiede, per l'esecutorietà della sentenza pronunciata dal giudice dell'altro Stato, « che, secondo le norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta, le autorità giudiziarie dello Stato in cui fu pronunciata, potessero conoscere della controversia ». La ditta Thalmann pretende che le norme vigenti in Italia siano quelle contenute nell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile; poichè tale articolo stabilisce che la competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio, così sarebbe la legge austriaca e non l'italiana quella che dovrebbe guidare la corte in detta indagine.

Ma tale interpretazione, comunque confortata dalla citazione di qualche sentenza di corte italiana, non corrisponde al senso dell'articolo della convenzione. Se infatti tale articolo dovesse essere così inteso, il richiamo che vi si fa « alle norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta » sarebbe ozioso e vizioso, in quanto che esso non avrebbe altro effetto se non quello di determinare un rinvio alla legislazione interna dello Stato in cui fu pronunciata la decisione: mentre lo stesso concetto si sarebbe potuto esprimere nella formula molto più semplice che si legge nel n. 2 del decreto del 1919, e cioè che « l'autorità giudiziaria fosse competente a decidere la controversia secondo la legislazione del luogo ove fu pronunciata la sentenza ». E la censura sarebbe giustificata anche nei confronti del diritto austriaco che accoglie un principio analogo a quello seguito dall'art. 10 del titolo preliminare del nostro codice civile.

Il confronto poi del testo della convenzione col n. 1 del cennato decreto-legge, giova ancor meglio a dimostrare errata l'interpretazione che intende darvi la ditta Thalmann. Infatti mentre la disposizione, più sopra trascritta, di quel decreto, richiama l'applicazione dei principii generali di diritto internazionale ed il titolo preliminare del codice civile, le cui norme, nel pensiero del compilatore del decreto, apparivano sufficienti nella massima parte dei casi a determinare, insieme alla legge che avrebbe dovuto regolare il rapporto o il fatto giuridico, anche la competenza del giudice a conoscere delle controversie relative, l'art. 1° dell'accordo italo-austriaco richiama, con formula più completa, le norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta, dimostrando così di voler sostituire ai principii generici le norme particolari di diritto positivo: le quali, riferite alla speciale materia in esso contemplata, e cioè alla giurisdizione del tribunale straniero sui cittadini dell'altro Stato, non potevano essere che quelle contenute negli ordinamenti procedurali dei due paesi contraenti.

Contenuta in tali limiti l'interpretazione dell'articolo in esame, non viene affatto a pregiudicare l'indagine che il giudice straniero è chiamato a fare sulla propria competenza in relazione agli altri organi giurisdizionali del suo Stato: indagine che per i principii generali di diritto internazionale, consacrati anche nell'art. 10 del titolo preliminare del nostro codice, dev'essere lasciata esclusivamente al tribunale straniero, il quale può compierla con quella maggiore sicurezza che gli deriva da una migliore conoscenza delle proprie leggi. Ma pur rendendo omaggio in tale campo all'autorità del giudice straniero, la detta interpretazione si vuol conformare a quel principio di doverosa tutela che ogni Stato è chiamato ad

esercitare sui propri cittadini che vengano in contrasto con i sudditi di altro Stato in paese estero, e che non consentirebbe mai di attribuire forza esecutiva alla decisione del giudice di quello Stato, quando le leggi interne del paese in cui essa è prodotta avessero sottratto al potere giurisdizionale dell'organo straniero la cognizione della controversia, *ratione personae, materiae o loci*.

Ora, applicando tali concetti alla questione in esame, si scorge di leggieri come, versandosi in tema di esecuzione di un contratto commerciale per fornitura di legname, le norme in base alle quali la corte è chiamata a giudicare della competenza del tribunale di Salisburgo nei confronti del De Lorenzi cittadino italiano sono quelle contenute precisamente negli art. 90 e 91 del codice di procedura civile, come, sebbene attraverso una differente argomentazione, afferma il convenuto.

La ditta Thalmann per sottrarsi alle conseguenze dell'applicazione di tali articoli sostiene che il contratto originario in base al quale essa aveva agito in giudizio doveva ritenersi quello da lei concluso con De Lorenzi nel gennaio 1921, nel quale si conteneva la seguente clausola: « come giurisdizione varrà, tanto per lo scioglimento quanto per quel che riguarda l'adempimento del contratto, l'autorità giudiziaria di Salisburgo, esclusa qualunque altra »; clausola che avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti anche in relazione a tutte le altre forniture di legname che sarebbero seguite a quella contemplata nel contratto del gennaio 1921.

Ora è certo che se così fosse, la detta clausola avrebbe determinato una proroga di giurisdizione, alla cui validità non varrebbe opporre le ragioni di ordine pubblico prospettate dal convenuto, in quanto che trattandosi di controversia su materia di diritto privato, sulla quale è consentito alle parti di stabilire perfino la legge da cui vogliono regolati i loro rapporti (art. 9 disposizioni preliminari del codice civile), dev'essere consentito altresì di scegliere un giudice straniero che, per effetto della convenzione internazionale, è messo sullo stesso piede di uguaglianza con quello italiano.

Senonchè la clausola suddetta non può trovare applicazione nel caso in esame, perchè, come giustamente osserva il De Lorenzi (il quale, lungi dall'accettare le conclusioni dell'attrice, le ribatte strenuamente) il contratto che diede luogo al giudizio avanti il tribunale di Salisburgo deve considerarsi assolutamente diverso e indipendente da quello originario in cui detta clausola era inserita.

Per quanto infatti dalla laconica decisione del tribunale di Salisburgo non sia possibile arguire il fondamento della domanda, pure dagli atti del giudizio risulta chiaramente che il contratto del

gennaio 1921, per la fornitura di 1000 mc. di legname, richiamato dalla ditta Thalmann, doveva considerarsi completamente esaurito e liquidato, mediante un abbuono di lire 25.000 che il rappresentante della ditta attrice in Italia, Luigi Galazzini, aveva accordato al De Lorenzi. Questi, con lettera 18 luglio 1921, dopo avere informato la ditta Thalmann di tale abbuono, le rendeva noto ch'egli intendeva pure, evidentemente in seguito ad accordi con lo stesso Galazzini, acquistare altri 500 metri cubi di legname, indicandone le condizioni. E la ditta Thalmann, con lettera 27 luglio, confermava gli accordi tra il De Lorenzi e il proprio rappresentante. In seguito, in data 21 novembre dello stesso anno, la ditta offriva al De Lorenzi un'altra partita di 500 metri cubi di tavole, a condizioni pressochè identiche, che egli accettava.

Ora è chiaro che codesti due contratti, che contenevano delle condizioni di prezzo, di luogo di pagamento, di dimensione delle tavole, ecc., diverse da quelle stabilite nel precedente contratto del 21 gennaio, che nessun richiamo facevano delle clausole del medesimo, non possono ritenersi collegati ad esso unicamente per quella clausola con cui veniva fissata la giurisdizione del tribunale di Salisburgo. Sarebbe occorsa, a tale effetto, una manifestazione di volontà espressa o almeno esplicita, che non risulta in alcun modo.

Indubbiamente poi, essendo esaurito, come si è accennato, il primo contratto, la domanda proposta dalla ditta non poteva riferirsi che o alla fornitura del luglio, o, come è più verosimile, a

quella del novembre 1921. Ma l'una e l'altra convenzione avente per oggetto tali forniture dovevano ritenersi perfezionate in Italia, sia che la conclusione si fosse avverata in forza del solo accordo del Galazzini e il De Lorenzi, entrambi operanti nel regno, sia che volesse considerarsi avvenuta per effetto delle due lettere della ditta, le quali giunsero a notizia del proponente De Lorenzi in Italia. Inoltre i due contratti dovevano essere eseguiti nel regno, in quanto che il legname doveva esser reso dalla stazione italiana del Brennero, e il pagamento doveva essere eseguito « a vista di fattura » a Bolzano, presso la « Wiener Bankverein », come si evince dall'annotazione apposta sulle fatture. Infine il De Lorenzi aveva il suo domicilio e la sua residenza nel regno. Posto ciò, non potendosi prendere in considerazione il fôro di fattura, contemplato nella legge di procedura austriaca ma non in quella italiana, dato pure che ne ricorressero i relativi estremi, è evidente che tutti i luoghi nei quali potevasi promuovere il giudizio, ai sensi dei cennati art. 90 e 91 del codice di procedura civile, trovavansi in territorio italiano, e quindi ne conseguiva la giurisdizione dei tribunali italiani, in modo esclusivo.

Mancando così la prima delle condizioni stabilite dal cennato art. 1° della convenzione italo-austriaca, la corte si dispensa dal verificare se ricorreva l'altra condizione, della regolarità della dichiarazione di contumacia del De Lorenzi, dovendo senz'altro negare esecutorietà nel regno alla decisione del tribunale di Salisburgo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Legislazione

Esecuzione dell'accordo italo-ungherese, concluso in Budapest il 20 giugno 1925, concernente le modalità di attuazione della convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, relativa ai titoli del debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia (R. D. 15 novembre 1925, n. 2372 — N. 87, in *Gazz. uff.*, 15 gennaio, n. 11).

Visto il regio decreto 19 luglio 1924, n. 1482 (1), per l'esecuzione di sette convenzioni di carattere economico-finanziario stipulate fra l'Italia e l'Ungheria il 27 marzo 1924.

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'accordo concluso a Budapest il 20 giugno 1925 fra un delegato italiano e un delegato ungherese, seguito da scambio di note in data 4 agosto 1925 e 13 settembre 1925 fra la regia legazione italiana in Budapest ed il ministero ungherese degli affari esteri, per le modalità di attuazione della convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, relativa al consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia.

Art. 2. — Il ministro per le finanze vigilerà, per mezzo di un suo delegato, alla esecuzione del detto accordo ed emanerà ogni provvedimento eventualmente occorrente per assicurare il regolare ed efficace svolgimento delle operazioni contemplate dall'accordo di cui all'art. 1° di questo decreto.

Protocollo 20 giugno 1925

circa le modalità di esecuzione della convenzione.

In seguito ad autorizzazione dei rispettivi governi, il signor dott. gr. uff. Eugenio Mercurio, quale delegato designato dal governo, italiano ed il signor consigliere ministeriale Andrea D'Iklody-Szabò, quale delegato dal governo ungherese, si sono trovati d'accordo sui seguenti punti relativi alle modalità di esecuzione della convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924 concernente il consolidamento degli arretrati delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia.

Nei riguardi delle modalità relative alla esecuzione della detta convenzione per il consolidamento degli arretrati delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese, resta definito quanto segue:

1° I titoli del debito pubblico ungherese a cui s'intendono applicabili le disposizioni della convenzione sono quelli specificati nell'allegato I.

2° Riguardo i titoli della « Block Rente », il governo ungherese mantiene il suo punto di vista, vale a dire, che le disposizioni della convenzione non sono applicabili ai detti titoli. A tal fine il delegato ungherese ha reso la seguente dichiarazione: « Il delegato ungherese dichiara che la detta convenzione non riguarda che la regolazione degli arretrati dei prestiti emessi prima della guerra dallo Stato ungherese; gli arretrati della « Block Rente » — rendita che costituisce un prestito emesso dal governo austriaco — non possono formare oggetto di regolazione in virtù della convenzione. Il delegato ungherese aggiunge che il servizio della « Block Rente » — per la quotaparte di 28.652 % fissata dalla commissione delle riparazioni — non può essere a carico dell'Ungheria che a partire dal 26 luglio 1921, data di entrata in vigore del trattato di Trianon ».

Per titoli della « Block Rente » s'intendono i seguenti:

1) 42 %ige Einheitliche Renten in Noten verzinslich;

2) 42 %ige Einheitliche Renten in Silber;

3) 4 %ige Konvertierte steuerfreie in Kronenwährung verzinsliche Staatsschuldverschreibung.

3° Circa il modo di procedere alla regolazione degli arretrati del periodo 1° gennaio 1919-26 luglio 1921 rimane inteso che si provvederà con apposita convenzione non appena la commissione delle riparazioni avrà emanato le disposizioni definitive per la ripartizione del debito pubblico ungherese; tali disposizioni presumibilmente saranno prese dopo la conferenza indetta dalla commissione delle riparazioni, che avrà luogo a Praga il 26 luglio di questo anno.

Per quanto riguarda i titoli della « Goldrente », questi titoli essendo stilati anche in franchi usufruiranno del tasso di cambio previsto dal comma a) dell'art. 2 della convenzione.

In base alla stessa disposizione saranno regolati anche i titoli espressi in più valute.

4° Per i buoni di consolidamento si adotteranno i seguenti tagli:

100	500	1000	10.000
-----	-----	------	--------

Il modello dei detti buoni sarà analogo a quello adottato con la Francia: tuttavia il delegato italiano si riserva di far conoscere se il governo italiano preferisca adottare un unico modello, tralasciando la distinzione fra buoni relativi a ricupero di capitale e buoni relativi a ricupero d'interessi.

Circa le somme frazionarie il governo ungherese, analogamente quanto convenuto con la Francia, pagherà in contanti le somme inferiori a lire 5 e rilascerà dei buoni provvisori infruttiferi per le somme superiori a lire 5: detti buoni prov-

(1) V. *Lex* 1924, p. 1430.

visori potranno però essere raggruppati e convertiti in buoni produttivi d'interessi, appartenenti ai tagli sopra indicati.

5° I portatori non dovranno sopportare alcuna imposta ungherese per i coupon scaduti e per i titoli ammortizzati che essi presenteranno. Ugualmente gli interessi ed il capitale dei buoni di consolidamento del tesoro saranno esenti da qualsiasi imposta ungherese presente e futura. In quanto i buoni di consolidamento debbano essere muniti del bollo italiano, l'importo del bollo sarà a carico del governo ungherese.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 9 della convenzione, il governo ungherese prenderà a favore dei portatori italiani le medesime misure che esso ha preso e prenderà allo scopo di facilitare la negoziazione dei buoni di consolidamento emessi a favore dei portatori francesi.

6° Le dichiarazioni dei portatori italiani saranno conformi al modello di « Scheda di dichiarazione » qui allegato.

Resta inteso che i portatori italiani che non si trovassero in grado di giustificare l'adempimento delle condizioni volute dall'art. 6 della convenzione potranno sottoporre, se ne faranno domanda, il loro caso al giudizio della commissione arbitrale prevista dal detto articolo.

Il governo italiano intende affidare il servizio delle operazioni relative all'attuazione della convenzione al Banco di Napoli. Il delegato ungherese acconsente, salvo a mettersi di accordo con il banco circa le relative condizioni.

A tal fine il detto banco corrisponderà con il ministero delle finanze ungherese direttamente, o a mezzo di una rappresentanza bancaria di sua scelta in Budapest.

Il ministero delle finanze ungherese corrisponderà al Banco di Napoli: a) una somma da stabilirsi d'accordo eventualmente a forfait, a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per la raccolta in Italia e consegna a Budapest delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati; b) un diritto di commissione, nella misura da convenirsi, per il servizio di pagamento degli interessi scaduti e dei buoni ammortizzati a seconda del piano di ammortamento.

Il Banco di Napoli attenderà istruzioni dal governo italiano da emanarsi di concerto con il governo ungherese, per aprire le operazioni di raccolta delle cedole e dei titoli che formano oggetto della convenzione.

Il testo dell'avviso da pubblicarsi prima dell'apertura delle operazioni sarà previamente comunicato dal Banco di Napoli direttamente al ministero delle finanze ungherese per la sua approvazione.

La raccolta dovrà essere chiusa al termine di mesi due a decorrere dal giorno di apertura.

7° Nel caso di cedole scadute e di titoli ammortizzati prima del 1° agosto 1914 gli interessati potranno valersi caso per caso dell'intermediario del Banco di Napoli per ottenere il rimborso in contanti a norma dell'art. 8 della convenzione.

Del che si è redatto il presente protocollo sottoscritto dagli entrambi delegati con riserva dell'approvazione dei rispettivi governi.

Fatto il presente in doppio originale italiano e in doppio originale ungherese.

Budapest, 20 giugno 1925.

EUGENIO MERCURIO.

A. D'IKLODY-SZABÓ.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Operazioni per il consolidamento degli arretrati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia

1. — A seguito del R. decreto 15 novembre 1925, n. 2372 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1925) relativo alle modalità di esecuzione della Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, sul consolidamento degli arretrati (cedole scadute e titoli ammortizzati fino al 31 dicembre 1918) attinenti a prestiti del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia, si porta a conoscenza del pubblico interessato che le operazioni previste dalla predetta Convenzione vengono assunte dal Banco di Napoli, il quale provvederà per mezzo delle sue seguenti sedi, succursali e agenzie alla raccolta delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati, ed agli ulteriori incombeni.

BANCO DI NAPOLI.

Sedi: Napoli (sede S. Giacomo), Bari, Firenze, Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Cagliari, Bologna, Livorno, Trento, Trieste, Perugia, Ancona.

Succursali: Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Reggio Calabria, Avellino, Salerno, Caserta, Potenza, Cosenza, Campobasso, Benevento, Sassari, Taranto, Aquila, Teramo, Barletta, Tripoli, Zara, Fiume.

Agenzie: Alessandria, Brindisi, Molfetta, Nicastro, Melfi, Gallipoli, Sulmona, Cotrone, Formia, Ortona a Mare, Rossano, Isola del Liri, Pizzo Calabro, Sansevero, Trani, Isernia, Castellammare Adriatico, Matera, Avezzano, Gioia Tauro, Ariano di Puglia, Paola, Piedimonte d'Alife, Bolzano, Nola, Gorizia, Ozieri, Gioia del Colle, Nocera Inferiore, Oristano, Foligno, Spezia.

2. — I portatori italiani che desiderino usufruire delle disposizioni della Convenzione — cioè ottenere il consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati — dovranno effettuarne il deposito presso una delle sovraindicate sedi, succursali e agenzie del Banco di Napoli, a partire dal 1° aprile 1926 e non più tardi del 31 maggio 1926.

Al 1° giugno 1926 la raccolta sarà chiusa, e nessuna proroga sarà concessa.

3. — Il consolidamento riguarda esclusivamente gli arretrati scaduti dopo il 1° agosto 1914 e prima del 31 dicembre 1918, attinenti ai prestiti del Debito pubblico ungherese prebellico, cioè ai prestiti anteriori al 1° agosto 1914. L'operazione di cui si tratta è del tutto indipendente da quella riguardante la futura sistemazione del Debito pubblico ungherese, a norma dell'art. 186 del Trattato di Trianon, di cui si occupa il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, in rapporto con la Commissione delle riparazioni. Frattanto il Ministero delle finanze restituirà direttamente ai singoli interessati le cedole riguardanti i titoli in deposito presso di esso, da presentare al Banco di Napoli a cura degli stessi interessati.

Nelle unite tabelle sono elencati:

A) i vari prestiti per i quali è ammesso il consolidamento nei soli riguardi delle cedole scadute fino al 31 dicembre 1918;

B) i prestiti per i quali il consolidamento è ammesso tanto per il capitale soggetto ad ammortamento fino al 31 dicembre 1918, quanto per le cedole anteriori alla data di ammortamento, più gli interessi del 5 per cento sul capitale dalla data di ammortamento al 31 luglio 1921.

Nelle tabelle sono anche indicati: per i prestiti della tabella A, i diversi tagli di cedole; per i prestiti della tabella B, i diversi tagli sì delle cedole che dei titoli; il tutto con i rispettivi importi valorizzati in lire in base ai tassi di cambio stabiliti dalla Convenzione.

4. — Giova ricordare che gli importi consolidati, maggiorati degli interessi del 5 per cento per il periodo 1° agosto 1921-30 giugno 1922, e del 6 per cento per il periodo 1° luglio 1922-31 dicembre 1924, saranno convertiti in Buoni del Tesoro ungherese, stilati in lire italiane, fruttiferi dell'interesse annuo del 6 per cento a partire dal 1° gennaio 1925, e gradatamente ammortizzabili per via di estrazioni annue entro un periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 1930.

5. — Il deposito delle cedole e dei titoli dovrà essere accompagnato da una scheda dichiarativa, conforme all'unito modulo, debitamente sottoscritta dal portatore e redatta in quattro esemplari. Uno degli esemplari è restituito al depositante, previa apposizione di timbro calendario del

Banco di Napoli; qualora il depositante desideri avere una dichiarazione di ricevuta, dovrà rimborsare l'Istituto delle relative marche da bollo.

Avvertesi che, in ottemperanza all'art. 6 della Convenzione, i portatori muniti di cittadinanza italiana da prima del 25 maggio 1915 hanno l'obbligo di produrre l'intera serie delle cedole scadute durante il periodo 24 maggio 1915-31 dicembre 1918, e pertanto non potranno essere accettate cedole saltuarie riferibili a tale periodo. I portatori che hanno conseguito la cittadinanza italiana per effetto dei Trattati di pace dovranno depositare le cedole scadute nel periodo 31 ottobre 1918-31 dicembre 1918.

Nel caso che il foglio-cedole fosse esaurito a una data anteriore al 31 dicembre 1918, dovrà essere depositato, oltre alla serie delle cedole esistenti a quella data, anche il tallone destinato al rinnovamento del foglio-cedole. Il tallone sarà poi restituito all'atto della consegna dei buoni di consolidamento, previa apposizione di una stampiglia attestante l'avvenuta regolazione delle cedole scadute fino al 31 dicembre 1918.

Quanto alle cedole scadute nel periodo 1° gennaio 1919-26 luglio 1921, esse non sono valorizzabili in base alla Convenzione 27 marzo 1924; e perciò i portatori dovranno tenerle presso di sé, per il caso che in seguito venga stipulata con l'Ungheria una convenzione supplementare che ne renda possibile la valorizzazione.

Unitamente alla scheda dichiarativa i portatori devono, giusta l'art. 6 della Convenzione, costituire la prova di possesso della cittadinanza italiana e della proprietà dei titoli (1) vale a dire:

1. — A comprova della cittadinanza italiana, produrre un certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, (o dall'autorità consolare competente, se si tratta di italiani residenti all'estero). Nel certificato dev'essere specificato se il dichiarante è in possesso della cittadinanza italiana già sin dal 24 maggio 1915, ovvero se ha acquistato tale cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Le Società commerciali (comprese le Banche) potranno produrre un certificato della Camera di commercio e industria attestante che esse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 230 del Codice di commercio per essere considerate società di nazionalità italiana.

2. — A comprova della proprietà dei titoli (acquistata anteriormente al 24 maggio 1915 per i cittadini delle vecchie Provincie del Regno) o

(1) Avvertasi che, mentre la scheda dichiarativa dev'essere redatta in quattro esemplari, i documenti di prova vanno prodotti in un solo originale, da allegarsi al primo degli esemplari della scheda dichiarativa.

anteriamente el 31 ottobre 1918 (per i cittadini delle nuove Provincie del Regno), produrre un atto pubblico, o un documento comprovante la preesistenza della proprietà alle anzidette date (ad es. un inventario di successione, un *bordereau* di agente di cambio, un certificato di deposito bancario).

6. — I portatori che non si trovassero in grado di ottemperare alle condizioni volute dall'art. 6 della Convenzione, potranno domandare, con istanza al delegato governativo, da inoltrarsi per il tramite del Banco di Napoli, di sottoporre il caso al giudizio della Commissione arbitrale prevista dalla stessa Convenzione.

Nella domanda dovrà essere specificato:

a) quali delle condizioni volute dalla Convenzione non può essere adempiuta, e per quali motivi;

b) quali siano distintamente le cedole scadute, o titoli ammortizzati, pei quali si domanda la valorizzazione.

Il ricorrente dovrà anche dichiarare di esser pronto ad anticipare le spese occorrenti per il giudizio arbitrale.

7. — Riguardo alle somme valorizzate, gl'interessati riceveranno le debite comunicazioni a mezzo del Banco di Napoli, il quale rimetterà loro, a suo tempo, i corrispondenti buoni di consolidamento rilasciati dal Tesoriere ungherese.

I tagli dei buoni di consolidamento saranno da L. 100, 500, 1000 e 10.000.

Di regola i tagli da L. 100 saranno riservati per gl'importi inferiori a L. 500. Per i maggiori importi gl'interessati potranno indicare, all'atto della consegna della scheda, quali tagli preferiscano ottenere. Per gl'importi frazionari inferiori a L. 100 il Governo ungherese pagherà in contanti, sempre per mezzo del Banco di Napoli, le somme inferiori a L. 5. e rilascerà dei buoni provvisori infruttiferi per le somme superiori a L. 5. Detti buoni provvisori potranno poi essere raggruppati e commutati in buoni produttivi d'interessi appartenenti ai tagli sovraindicati.

8. — Circa l'apertura delle operazioni di pagamento delle cedole dei buoni di consolidamento sarà pubblicato a suo tempo apposito avviso.

9. — I portatori delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati prima del 1° agosto 1914 potranno domandare in ciascun caso particolare, per mezzo del Banco di Napoli, il soddisfacimento in contanti dei loro rispettivi crediti ai termini dell'art. 8 della Convenzione. È però da avvertire che, per far valere la domanda, i portatori che non partecipino alle operazioni di consolidamento saranno tenuti a fornire le stesse giustificazioni richieste per i portatori che prendono parte a siffatte operazioni.

Brevi cenni sulla rivalutazione dei crediti e debiti pubblici e privati germanici

Le due leggi germaniche del 16 luglio 1925, l'una « sulla rivalutazione delle ipoteche e di altre pretese » e l'altra « sulla rivalutazione dei prestiti pubblici » sono dirette a sistemare con criteri di equità i rapporti fra creditori e debitori, profondamente sconvolti in seguito al tracollo fantastico subito dalla valuta germanica nel dopoguerra.

I.

Per quanto riguarda i prestiti pubblici, bisogna distinguere fra quei contratti od assunti dall'Impero germanico stesso, e fra quelli dei singoli Stati federali, dei Comuni e dei Consorzi di comuni, essendo regolata differentemente la procedura di insinuazione e di riscatto. Per tutte e due le categorie però, la misura di rivalutazione, in via di massima, è di $2\frac{1}{2}\%$ del valore oro, che i prestiti da cambiare avevano al momento della loro creazione.

Ciò che possiede titoli germanici d'anteguerra avrà in cambio per ogni 1000 marchi vecchi un nuovo titolo di soli 25 marchi nuovi.

Questo nuovo titolo è però un titolo di carattere del tutto speciale: non dà diritto a riscossione immediata e non frutta nemmeno interessi a determinate scadenze; ma dà un diritto di partecipare a delle estrazioni annuali, suddivise nel trentennio dal 1926 al 1956. In dette estrazioni al vincitore sarà corrisposto il quintuplo dell'ammontare nominale del suo titolo, più gli interessi del $4\frac{1}{2}\%$ maturati dal 1° gennaio 1926 fino alla fine dell'anno solare in cui sarà estratto il suo titolo.

Chi, p. es., è proprietario di un titolo prebellico di 1000 marchi, avrà un nuovo titolo del valore nominale di 25 marchi. Questo titolo verrebbe, putacaso, estratto nel 1932. Allora il suo proprietario riscuoterà alla fine del 1932, verso riconsegna del suo titolo nuovo:

a) il quintuplo di marchi 25, cioè Mk. 125 —

b) più $4\frac{1}{2}\%$ di interessi su marchi 125 dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1932 » 39,37

Per semplicità di trattazione tralasciamo di occuparci di due casi speciali che ben poco interessano i cittadini italiani, cioè delle disposizioni riguardanti la conversione di alcuni titoli post-bellici, nonché delle modifiche a cui sono sottoposti i diritti di sorteggio, qualora una persona fisica sia proprietaria di oltre mezzo milione di titoli prebellici o di un equivalente di titoli post-bellici.

Condizione essenziale per essere ammessi al cambio dei titoli in questione è anzitutto che il creditore, cioè il proprietario dei titoli, li abbia acquistati prima del 1° luglio 1920, e che ne sia rimasto proprietario dal giorno dell'acquisto fino al giorno della denuncia.

Per facilitare ai cittadini italiani la tutela dei loro interessi in questi riguardi, il Ministero del tesoro germanico, d'accordo con lo Stato italiano, ha incaricato il Banco di Roma di raccogliere le cedole ed i titoli del debito pubblico imperiale, in quanto sono ammessi ad usufruire delle disposizioni sopra indicate. La raccolta ha avuto principio al 1° febbraio 1926 presso le sedi, succursali ed agenzie del Banco di Roma, e sarà chiusa il 30 aprile p. v. Gli interessati dovranno perciò mettersi in regola al più tardi fino a metà aprile, per dare al Banco di Roma il tempo necessario per l'esame e l'invio delle domande, che entro il 30 aprile dovranno essere consegnate all'Agente incaricato dell'impero germanico.

II.

In quanto alla rivalutazione ed il consolidamento del debito pubblico dei singoli Stati federali della Germania, nonché dei titoli emanati dai Comuni o dai Consorzi di comuni della Germania, questi sono regolati in linea di massima secondo i criteri stabiliti per la sistemazione del debito pubblico imperiale, *salvo restando* un eventuale più largo regolamento legislativo, per parte degli Stati singoli.

Però siccome la convenzione conclusa col Banco di Roma è limitata *esclusivamente* alla raccolta delle domande riguardanti il cambio di titoli imperiali, chi vuol far valere i suoi diritti di rivalutazione nei confronti di uno dei Stati federali o dei Comuni germanici, deve mettersi in contatto diretto con le relative amministrazioni, da cui avrà tutte le spiegazioni opportune.

Data la brevità del tempo utile per la presentazione di tali domande, gli interessati faranno bene di occuparsene senza perdita di tempo a scanso di non essere preclusi da ogni loro diritto.

III.

In quanto alle ipoteche ed agli altri diritti di carattere privato che hanno per oggetto il pagamento di una determinata somma, la rivalutazione ha luogo secondo le disposizioni della relativa legge, se essi sono fondati su rapporti giuridici costituiti prima del 14 febbraio 1924 e se sono stati colpiti dalla svalutazione del marco.

La base della rivalutazione è il valore intrinseco di questi diritti, calcolato in marchi oro. Per i diritti acquistati anteriormente al 1° gennaio

1918, vale, come « valore oro », l'importo nominale del credito stesso.

Invece il valore oro dei diritti acquistati dopo questa data, però prima del 14 febbraio 1924, in linea di massima, salvo alcune eccezioni, si calcola convertendo il prezzo di acquisto in marchi oro, secondo la relazione stabilita per il giorno di acquisto nella tabella allegata alla legge. Diritti acquistati dopo il 13 febbraio 1924 non sono suscettibili di rivalutazione.

La misura della rivalutazione cambia a seconda dei casi, tenendosi pure conto delle condizioni economiche delle parti interessate. Si contiene fra il 10 % ed il 25 %, sorpassando tali limiti in più o in meno soltanto in casi eccezionali.

IV.

In quanto alle ipoteche, queste vengono rivalutate al 25 % del loro ammontare in marchi oro, mai però in misura superiore ai crediti personali garantiti dalle ipoteche stesse; d'altra parte il proprietario dello stabile può domandare una riduzione della rivalutazione fino al 15 %, se per la sua condizione economica, ciò appare indispensabile per evitare una grande iniquità.

La misura di rivalutazione può essere elevata sopra il 25 %, secondo criteri di equità, qualora l'ipoteca sia stata costituita per garantire un credito relativo al prezzo di compera, a una rendita vitalizia, alla prestazione di alimenti, o a rapporti simili.

Non ostante sia stata eseguita la prestazione durante il periodo di inflazione in moneta svalutata, la rivalutazione ha ugualmente luogo, se il creditore, accettando la prestazione in un'epoca anteriore al 15 giugno 1922 si sia riservati i propri diritti; se abbia accettato dopo il 15 giugno 1922, la rivalutazione ha luogo anche se non abbia fatto tale riserva.

Si osserva però che questa rivalutazione in base a retroattività non ha luogo in tutto o in parte quando essa dovesse significare una grave iniquità.

La iscrizione delle ipoteche rivalutate, la reiscrizione di ipoteche cancellate e la difesa contro iscrizioni avvenute nel frattempo, è determinata da disposizioni speciali, che regolano pure il rimborso, il pagamento degli interessi e l'ammortamento dei crediti ipotecari rivalutati.

Disposizioni speciali riguardano la rivalutazione di debiti fondiari, di debiti di rendite e di oneri reali, e del debito di pegno navale e ferroviario.

V.

Le « obbligazioni » industriali ed analoghe vengono rivalutate nella misura del 15 % del loro « valore oro »; oltre a ciò, in determinati casi, al cre-

ditore spetta un diritto all'utile netto dell'azienda del debitore nonché al ricavo della eventuale liquidazione.

VI.

In quanto alla rivalutazione di cartelle di credite fondiario, di lettere di rendita e di titoli di obbligazioni affini, la rivalutazione avverrà nel modo, che la massa dei beni rappresentati da tali titoli sarà ripartita uniformemente fra i creditori in proporzione dell'ammontare in marchi oro dei loro diritti. Anche nei riguardi di questi titoli, chi si sia riservato i propri diritti al momento dell'accettazione di una prestazione precedente, avrà diritto a partecipare all'atto della ripartizione.

I depositi di risparmio presso Casse di Risparmio pubbliche vengono rivalutati in modo, che le attività dell'Istituto debitore saranno ripartiti, secondo un apposito progetto di ripartizione da omologarsi dall'autorità amministrativa, fra i singoli creditori. La misura della rivalutazione dovrà raggiungere, per lo meno, il 12 1/2 % del « valore oro » del credito.

Disposizioni speciali regolano la rivalutazione di crediti derivanti da contratti di assicurazione.

La rivalutazione di altri diritti privati, che non siano quelli sopra menzionati, è disciplinata dalle norme generali, cioè dalle norme generali del diritto, elaborate, sopra tutto dalla giurisprudenza del Tribunale Supremo dell'Impero.

La predetta legge sulla rivalutazione, nel paragrafo 66, esclude però esplicitamente i crediti verso banche, disponendo che i crediti derivanti da un mutuo, salvo restando eventuali accordi in contrario, non si rivalutano, se tali crediti vengono fatti valere verso un'impresa la cui attività commerciale abbia per oggetto il raccogliere e prestare denaro.

In quanto ad eventuali transazioni concluse relativamente a diritti suscettibili di rivalutazione, e a sentenze passate in giudicato, queste rimangono in vigore, salvo però i diritti del creditore alla rivalutazione per retroattività nei casi previsti dalla legge.

VII.

Per dirimere eventuali controversie riguardanti la misura nella quale i diritti suscettibili di rivalutazione andrebbero rivalutati, sono istituiti gli uffici di rivalutazione, la di cui competenza può essere anche concordata fra le parti per decidere circa la questione, se esiste un credito rivalutabile, e circa tutte le altre questioni che siano connesse con la rivalutazione.

Dott. OTTO VINATZER.

STUDIO LEGALE

del Bollettino dei Tribunali Arbitrali Misti

Diretto dall'Avv. Danilo Sartogo

ROMA - Via delle Terme di Diocleziano, n. 75 - Telefono 16-03

Presso Istituto Fiduciario Italiano

Lo Studio si occupa di tutte le questioni da trattarsi sia presso gli Uffici di Verifica e Compensazione che avanti ai Tribunali Arbitrali Misti di Roma; fornisce pareri sulla speciale materia; e ciò, tanto sotto forma di semplice corrispondenza, quanto sotto forma di consulenza e collaborazione nella difesa scritta e orale.

ISTITUTO FIDUCIARIO ITALIANO

(ITALIAN TRUSTEE COMPANY Ltd.)

Società Anonima — Capitale Sociale L. 1.000.000 — L. 300.000

Sede Centrale: ROMA

Indirizzo telegr.: Trustees - ROMA

Code used: A. B. C. 5. Ed.

OPERAZIONI, DELL'ISTITUTO

Attività Amministrativa: Operazioni fiduciarie; amministrazioni in genere; recuperi, incassi, esazioni; contabilità; liquidazioni; controllo di aziende.

Attività Legale e Contenziosa: Pratiche legali ed extra legali in Italia ed all'Estero; pratiche presso il Fisco, Ministeri, Consolati e Debito Pubblico.

Attività Finanziaria: Operazioni in contanti e titoli per conto terzi; custodia di titoli e valori; pagamenti e riscossioni per conto terzi su tutte le piazze del Regno e all'Estero.

**Per informazioni dettagliate, schiarimenti, tariffe, rivolgersi alla
Sede Sociale: ROMA (30) - Via delle Terme Diocleziane, 75, p. p.
TELEFONO 1603.**

Prezzo del presente L. 8.

Prezzo d'abbonamento annuo: Italia Lit. 15 - Estero Lit. 30

25.X.29

Caro Bonomi,

Avrei bisogno di far ricerche
presso il Ministero di Giu-
stizia di una sentenza
del Tribunale di Namur (Bel-
gio) della scorso settembre
di cui è attrice la Société
des Ateliers H. M. S. & C.
d'Andenne contro la
Société Anglo-Italian Marble
Trade N. Tamburini con
vede in alleganza di latanza.

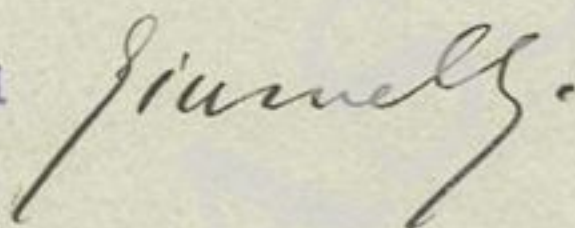
la sentenza non fu notificata
alla Società perché mancava
il domicilio legale -
il rappresentante della Nth
Belga è l'avocat Marcel
Grafé - ~~il suo~~ Vannur. -
Ti confermo che il 30 marzo a
Roma intervenne all'ing.
Catta - Ti pago i più es-
sentiali valuti firmelly.

Caro Bonomi ,

ti rimetto l'istanza
giudiziale dell'Ufficio Germanico di Verifica e
Compensazione nella causa Schirm = Mattonolio,
con la delega in calce a firma Michele Conti.

Ti prego nuovamente di tenermi informato
dell'andamento della lite anche perché nei gior=
ni scorsi sono state notificate copie consimili
agli Eredi Boitani altro liquidatore della Mat=
tonolio.

Cordiali saluti



a S.E. IVANOE BONOMI

R O M A

Caro Bonomi,

Come ebbi occasione di dirti, uno dei liquidatori della Società Mattonelle Carbone Olio in liquidazione, anzi a liquidazione finita, è stato chiamato davanti al Tribunale Misto Italo-Germanico per la esazione di un credito verso la Ditta Schirm di Lipsia, credito contestato dalla Soc. Mattonelle Carbone Olio fino dal 1914.=

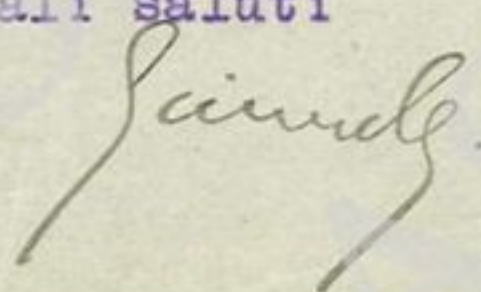
Desideriamo che tu assista la Società in questo giudizio e ti mando perciò in minuta la nostra comparsa defensionale preparata dall'avv. Piccaluga perché tu la esamini ed esprima il tuo giudizio in merito.

Sarà opportuno che tu mi risponda sollecitamente dovendo preparare le n°10 copie per il Tribunale.

In attesa, ti porgo cordiali saluti

a S.E.

l'avv. IVANOE BONOMI
ROMA



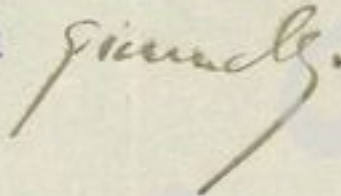
Caro Bonomi ,

in data odierna ho spedito l'incartamento riguardante la vertenza Ufficio Germanico di Verifica e Compensazione = Soc.An.Mattonelle Olio = Milano, per cui scade il termine di presentazione il 1° Ottobre p.v., alla Cancelleria del Tribunale Arbitrale Misto Italo Germanico.

Ti prego caldamente di inviarmi l'istanza giudiziale avversaria già richiestati a mezzo telegramma in data 25 u.s. onde delegarti in calce della medesima alla rappresentanza ed al patrocinio del Sig. Michele Conti.

Ti comunico anche che ho fatto il tuo nome quale procuratore domiciliatario alla Segreteria del Tribunale onde faccia-
no a te le eventuali notificazioni.

Cordiali saluti



a S.E. l'avv.

IVANOE BONOMI

ROMA

17/17/34-

Caro Bonomi,

Alcuni anni or sono ebbi occasione di
interessarmi ad una pratica riguardante un
N.lla Tedesco Heinrich Schirmer di Lipsia, la
quale vantava un credito verso una socie-
tà Italiana "Società Italiana Mattonelle
di Carbone 'olio", con sede in Milano, in
liquidazione e la cui liquidazione è
chiusa da un pezzo - Mi ricordo che
feci anche una memoria in proposito e
che fu data consegnata al competente
ufficio - a conclusione della cosa tu mi
dicesti che la pratica si sarebbe esau-
rita senza conseguenze e tale notizia
diedi a Cesare Picciardi, interessato come

liquidare. -

Invece agli ordini di un liquidatore e
perennità, con grande meraviglia, la
comunicazione che ti amisco. -

Ti prego quindi vedere presso il Mini-
stro competente, che cosa è stato fatto
della nostra relazione e che cosa si
deve fare perché alla Nitta Schiave
nulla è dovuto in quanto il macchi-
nario fu, nel 1914, protestato ed anzi
fu una causa della rovina della
Società. - Se si deve andare in Tribu-
nale quale garanzia all'anno che la
Nitta convenuta pagherà le spese? -

Scriverò tutto a Roma e mi farò premura
parlarne da te - cordiali saluti fraterni



A S.^a J. J.

l'ante Trane Bonorini

Viazza Libertà 4

Roma

GIUMELLI Avv. TULLIO
Via S. Radegonda, 11
MILANO (103)



Scrivere

Caro Bonomi ,

Ho ricevuto la tua lettera relativa alla pratica Società Mattonelle " Olio " in Liquidazione e la Ditta Schirme di Lipsia.

Non mi pare che convenga lasciar passare la cosa sotto silenzio.

Alle contestazioni del Tribunale Misto noi abbiamo risposto con una comparsa di cui ti accludo la copia. La comparsa esaminava la cosa con argomenti concreti e positivi quindi il Tribunale Misto o l'Ufficio Stralcio di cui al D.L. 4 Dicembre 1930 N. 1687 doveva tenerne conto se non vuole il Ministero stesso essere chiamato a rispondere della mancanza.

In conseguenza ti prego di andare ancora dal Capo Ufficio da te interpellato e vedere se l'ufficio é disposto a riesaminare la propria decisione sotto la scorta dei documenti da noi presentati oppure dobbiamo fare ricorso al Ministero od al Consiglio di Stato.

Se la Ditta Schirme o chi per essa ha largheggiato nelle mancie non é giusto che i documenti scompaiano dagli archivi del Ministero e tanto più che dei sacrosanti diritti di cittadini italiani vengano trattati con tanta disinvoltura.

Rimango in attesa di tue notizie ed anche di quanto riguarda la Bonifica di Sarno.

Con i più cordiali saluti. *Giumelli.*

*Scritto il
27 luglio 1934*

Ho ricevuto la tua 27 e
ti ringrazio - in tua assen-
za mi rivolgerò all'on.
Pardini per consigliare gli
atti relativi alla N. 11. che
me - seguito quindi an-
che la procedura indicata
dalla Commissione di
conciliazione. - Ho bene
per quanto riguarda la
Bonifica di Salvo e declino
la proprietà. - Cordiali saluti
Siumelli

CARTOLINA POSTALE



A. P. & C.
Car. Franco Bonomi
L^{re} Libertà 4
Roma

13 Agosto 1934, XII

Preg.mo Sig. Avv. GIUMELLI TULLIO

Via S. Radegonda, 11

M I L A N O

Egregio Avvocato,

SOCIETA' ITALIANA MATTONELLE CARBONE - UFFICIO STRALCIO TRITTATI
DI PACE:

Mi sono recato all'Ufficio Stralcio - Circa il mancato tentativo di conciliazione, ho appreso che con nota del 18 Luglio 1931 n. 11210, comunicata con raccomandata R.R. ai tre liquidatori, la Commissione allora funzionante ha invitato i liquidatori stessi al tentativo di conciliazione - da esperirsi entro 4 mesi dalla data della nota.

Essendo stato fatto passare tale termine, senza risposta alcuna da parte dei liquidatori la Commissione, come era detto nella nota stessa, ha avvocato a sè l'esame della vertenza - Il risultato di questo esame, finalmente fatto dalla Commissione, in data 24 Novembre 1933, è la dichiarazione comunicata ai liquidatori con la recente lettera del 10 Luglio c.a. e cioè la richiesta di pagamento delle lire 22.500.

Il fatto di non avere ricevuto i liquidatori la nota 18 Luglio 1931, si spiega forse (ma non si giustifica) con gli errori d'indirizzo). Al Ricciardi per esempio la nota risulta indirizzata a Via Borgonuovo 15, Milano, dove forse il Ricciardi non aveva più recapito.

Quanto poi al domicilio al quale notificare la dichiarazione-

ne di non accettazione della richiesta suddetta, mi è stato spiegato che tale notifica o meglio comunicazione a mezzo raccomandata R.R. va fatta all'Ufficio Stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace - Roma, Via XX Settembre n. 58 il quale, in rappresentanza dello Stato Italiano è divenuto il creditore della somma - la ditta Schirm essendo stata già tacitata (non si sa con quanto) dallo Stato germanico in seguito a operazioni di compensazione tra debiti e crediti intervenute tra i due Stati.

L'azione giudiziaria di cui parla l'ultimo capoverso dell'art. 3 del R.D. legge che regola la procedura di questi affari - verrà poi promossa - in seguito alla dichiarazione di non accettazione da parte del debitore - direttamente dall'Ufficio Stralcio e per questo praticamente dall'Avvocatura di Stato: e quindi non da noi. Ciò mi ha fatto riflettere un po', sul testo della dichiarazione.

Non sarà bene scrivervi che i liquidatori, non essendo più tali, avendo esaurito il loro compito, non possono più riconoscere o meno pretesi debiti della società liquidata?

In attesa di Sue notizie La saluto cordialmente.

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO

ITALO GERMANICO

Roma li 13 Agosto 1929

N. 1416 Reg. Grue

6666 COMANDATA

Ill.mo Signor Avv. Tullio Giunelli

MILANO

via S. Radegonda II

In relazione alla Sua lettera dell'8 corrente, si comunica che non dovendosi contare il periodo feriale (Agosto e Settembre), il termine per la presentazione della risposta scadrà il 1° Ottobre 1929.

Il Tribunale non concede proroghe del termine stabilito per la presentazione di scrittura.

Qualora le scritture stesse fossero presentate in ritardo, questo deve essere giustificato per essere vagliato dal Tribunale con criteri di larga equità. Si invia un Regolamento.

Con osservanza.

P. ORDINE DEL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegati: un Regolamento.